SERIE GENERALE

Spediz. abb. post. 45% - art. 2, comma 20/b
Legge 23-12-1996, n. 662 - Filiale di Roma

Anno 146º — Numero 196

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA **Roma - Mercoledì, 24 agosto 2005** SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI NON FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA 70 - 00100 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 06 85081

La **Gazzetta Ufficiale,** *oltre alla* **Serie generale,** *pubblica quattro Serie speciali, ciascuna contraddistinta con autonoma numerazione:*

1ª Serie speciale: *Corte costituzionale* (pubblicata il mercoledì)
2ª Serie speciale: *Comunità europee* (pubblicata il lunedì e il giovedì)
3ª Serie speciale: *Regioni* (pubblicata il sabato)
4ª Serie speciale: *Concorsi ed esami* (pubblicata il martedì e il venerdì)

SOMMARIO

DECRETI E DELIBERE DI ALTRE AUTORITÀ

Agenzia del territorio

Agenzia italiana del farmaco

Autorità per le garanzie nelle comunicazioni

Autorità per l'energia elettrica e il gas

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

SUPPLEMENTO ORDINARIO N. 144

Ministero dell'interno

DECRETO 10 agosto 2005.

Approvazione dei certificati relativi alla richiesta di contributo erariale spettante alle unioni di comuni e alle comunità montane per l'anno 2005, per i servizi gestiti in forma associata.

05A08278

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI

DECRETO 8 agosto 2005.

Proroga dell'esistenza dello stato di necessità al rimpatrio dall'Eritrea per i cittadini italiani ivi residenti.

IL DIRETTORE GENERALE
PER GLI ITALIANI ALL'ESTERO
E LE POLITICHE MIGRATORIE

DI CONCERTO CON

IL CAPO DIPARTIMENTO
PER LE LIBERTÀ CIVILI E L'IMMIGRAZIONE
DEL MINISTERO DELL'INTERNO

E

IL DIRETTORE GENERALE
DEL DIPARTIMENTO DEL TESORO
DEL MINISTERO DELL'ECONOMIA
E DELLE FINANZE

Visto il decreto ministeriale dell'11 giugno 1998, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 140 del 18 giugno 1998, con cui è stato dichiarato lo stato di necessità al rimpatrio per i cittadini italiani residenti in Eritrea a partire dal 7 giugno 1998 nonché i successivi decreti di proroga del 7 giugno 2000, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 148 del 27 giugno 2000, del 9 settembre 2002, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 253 del 28 ottobre 2002, e del 16 ottobre 2003, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 249 del 24 ottobre 2003 e del 27 luglio 2004 pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 195 del 20 agosto 2004;

Ritenuto che, a seguito dell'instabilità della situazione politica interna e in considerazione della lentezza con cui si sta svolgendo il processo di pace tra l'Eritrea e l'Etiopia, persiste uno stato di generale insicurezza per i cittadini italiani ancora residenti in Eritrea;

Considerate le comunicazioni a tal riguardo pervenute dall'Ambasciata d'Italia in Asmara;

Visto l'art. 2, commi 4 e 7 della legge 26 dicembre 1981, n. 763;

Visto il decreto legislativo del 30 marzo 2001, n. 165;

Ritenuto che tale stato di necessità va dichiarato anche ai fini della disposizione sul reinsediamento contenuta nell'art. 8 della legge 15 ottobre 1991, n. 344;

Decreta:

È prorogata l'esistenza dello stato di necessità al rimpatrio dall'Eritrea dei cittadini italiani ivi residenti, a decorrere dall'8 giugno 2005 con scadenza 7 giugno 2006.

Roma, 8 agosto 2005

Il direttore generale
per gli italiani all'estero
e le politiche migratorie
BENEDETTI

Il capo dipartimento
per le libertà civili e l'immigrazione
del Ministero dell'interno
D'ASCENZO

Il direttore generale
del Dipartimento del Tesoro
del Ministero dell'economia
e delle finanze
GRILLI

05A08442

MINISTERO DELLA GIUSTIZIA

DECRETO 29 luglio 2005.

Riconoscimento, alla sig.ra Guidi Rosita, di titolo di studio estero, quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia della professione di psicologo.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLA GIUSTIZIA CIVILE

Visto il decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, e successive modificazioni;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, recante norme di attuazione del citato decreto legislativo n. 286/1998, a norma dell'art. 1, comma 6, e successive modificazioni;

Visto altresì il decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 115, di attuazione della direttiva n. 89/48/CEE del 21 dicembre 1988, relativa ad un sistema generale di riconoscimento di diplomi di istruzione superiore che sanzionano formazioni professionali di durata minima di tre anni;

Visto l'art. 4 della Convenzione di amicizia e buon vicinato tra San Marino e Italia, del 31 marzo 1939;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 5 giugno 2001, n. 328, contenente «Modifiche ed integrazioni della disciplina dei requisiti per l'ammissione

all'esame di Stato e delle relative prove per l'esercizio di talune professioni, nonché della disciplina dei relativi ordinamenti»;

Vista l'istanza della sig.ra Guidi Rosita, nata a San Marino il 25 giugno 1970, cittadina sammarinese, diretta ad ottenere, ai sensi dell'art. 49 del decreto del Presidente della Repubblica n. 394/1999 e successive modificazioni, in combinato disposto con l'art. 12 del decreto legislativo n. 115/1992, il riconoscimento del titolo professionale sammarinese di psicologa conseguito nel novembre 1999, dopo aver superato l'esame di stato per l'abilitazione professionale presso l'ordine degli psicologi di San Marino, ai fini dell'accesso all'albo e l'esercizio in Italia della professione di psicologo;

Considerato che ha conseguito nel 1997 il titolo accademico di dottore in psicologia presso la Università degli studi di Padova;

Considerato inoltre che è iscritta all'ordine degli psicologi di San Marino dall'anno 2001;

Considerata infine l'ampia esperienza professionale maturata nel settore;

Viste le determinazioni della Conferenza di servizi nella seduta del 23 giugno 2005;

Sentito il rappresentante del Consiglio nazionale di categoria nella seduta sopra indicata;

Ritenuto che la richiedente abbia una formazione accademico-professionale completa ai fini dell'esercizio in Italia della professione di psicologo, sezione A - dell'albo, per cui non appare necessario applicare misure compensative;

Decreta:

Alla sig.ra Guidi Rosita, nata a San Marino il 25 giugno 1970, cittadina sammarinese, è riconosciuto il titolo professionale di cui in premessa quale titolo valido per l'iscrizione all'albo degli psicologi, sezione A - e l'esercizio della professione in Italia.

Roma, 29 luglio 2005

Il direttore generale: MELE

05A08292

DECRETO 29 luglio 2005.

Riconoscimento, alla sig.ra Bortoluzzi Rossi Maria Josefina, di titolo di studio estero, quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia della professione di avvocato.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLA GIUSTIZIA CIVILE

Visto il decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, e successive modificazioni;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, recante norme di attuazione del citato decreto legislativo n. 286/1998, a norma dell'art. 1, comma 6, e successive modificazioni;

Visto altresì il decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 115, di attuazione della direttiva n. 89/48/CEE del 21 dicembre 1988, relativa ad un sistema generale di riconoscimento di diplomi di istruzione superiore che sanzionano formazioni professionali di durata minima di tre anni;

Vista l'istanza della sig.ra Bortoluzzi Rossi Maria Josefina, nata a Buenos Aires (Argentina) il 22 giugno 1978, cittadina argentina, diretta ad ottenere, ai sensi dell'art. 49 del decreto del Presidente della Repubblica n. 394/1999, e successive modificazioni, in combinato disposto con l'art. 12 del decreto legislativo n. 115/1992, il riconoscimento del titolo di abogada rilasciato il 5 giugno 2002 dalla «Universidad Catolica Santa Maria de los Buenos Aires» di Buenos Aires, ai fini dell'accesso ed esercizio in Italia della professione di avvocato;

Considerato che la richiedente è iscritto al «Colegio Publico de abogados» de la Capital federal dal 2 luglio 2004;

Viste le determinazioni della Conferenza di servizi nella seduta del 28 aprile 2005;

Visto il parere scritto del rappresentante del Consiglio nazionale di categoria;

Visto l'art. 6, n. 2, del decreto legislativo n. 115/1992;

Visto l'art. 49, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica del 31 agosto 1999, n. 394;

Visti gli articoli 6 del decreto legislativo n. 286/1998 e 14 e 39, comma 7 del decreto del Presidente della Repubblica n. 394/1999, e successive modificazioni, per cui la verifica del rispetto delle quote relative ai flussi di ingresso nel territorio dello Stato di cui all'art. 3 del decreto legislativo n. 286/1998, e successive modificazioni, non è richiesta per i cittadini stranieri già in possesso di permesso di soggiorno per lavoro subordinato, lavoro autonomo o per motivi familiari;

Considerato che la richiedente possiede un permesso di soggiorno per motivi familiari, rilasciato dalla questura di Roma in data 5 luglio 2004 valido fino al 3 novembre 2005;

Decreta:

Art. 1.

Alla sig.ra Bortoluzzi Rossi Maria Josefina, nata a Buenos Aires (Argentina) il 22 giugno 1978, cittadina argentina, è riconosciuto il titolo accademico professionale di cui in premessa quale titolo valido per l'iscrizione all'albo degli avvocati e l'esercizio della profes-

sione in Italia, fatta salva la perdurante validità del permesso di soggiorno e il rispetto delle quote dei flussi migratori.

Art. 2.

Detto riconoscimento è subordinato al superamento di una prova attitudinale sulle seguenti materie: 1) diritto civile; 2) diritto penale; 3) diritto costituzionale; 4) diritto commerciale; 5) diritto del lavoro; 6) diritto amministrativo; 7) diritto processuale civile; 8) diritto processuale penale; 9) diritto internazionale privato.

Art. 3.

La prova si compone di un esame scritto e un esame orale da svolgersi in lingua italiana. Le modalità di svolgimento dell'uno e dell'altro sono indicate nell'allegato *A*, che costituisce parte integrante del presente decreto.

Roma, 29 luglio 2005

Il direttore generale: MELE

ALLEGATO *A*

a) Il candidato, per essere ammesso a sostenere la prova attitudinale, dovrà presentare al Consiglio nazionale domanda in carta legale, allegando la copia autenticata del presente decreto. La commissione, istituita presso il Consiglio nazionale, si riunisce su convocazione del presidente per lo svolgimento delle prove di esame, fissandone il calendario. Della convocazione della commissione e del calendario fissato per le prove è data immediata notizia all'interessato, al recapito da questi indicato nella domanda.

b) La prova scritta consiste nello svolgimento di elaborati su tre materie, di cui due vertono su 1) diritto civile, 2) diritto penale, e una è scelta del candidato tra le restanti materie, ad esclusione di deontologia e ordinamento professionale.

c) La prova orale verte nella discussione di brevi questioni pratiche su cinque materie scelte dall'interessato, tra le nove sopra indicate oltre che su deontologia e ordinamento professionale. Il candidato potrà accedere a questo secondo esame solo se abbia superato con successo la prova scritta.

d) La commissione rilascia all'interessato certificazione dell'avvenuto superamento dell'esame, al fine dell'iscrizione all'albo degli avvocati.

05A08293

DECRETO 29 luglio 2005.

Riconoscimento, alla sig.ra Gonzalez Quiros Magdalena Teresa, di titolo di studio estero, quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia della professione di biologo.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLA GIUSTIZIA CIVILE

Visti gli articoli 1 e 8 della legge 29 dicembre 1990, n. 428, recante disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea;

Visto il decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 115, di attuazione della direttiva n. 89/48/CEE del 21 dicembre 1988 relativa ad un sistema generale di riconoscimento di diplomi di istruzione superiore che sanzionano formazioni professionali di durata minima di tre anni;

Visto il decreto legislativo 8 luglio 2003, n. 277, di attuazione della direttiva n. 2001/19 che modifica le direttive del Consiglio, relative al sistema generale di riconoscimento delle qualifiche professionali;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 5 giugno 2001, n. 328, contenente «Modifiche ed integrazioni della disciplina dei requisiti per l'ammissione all'esame di Stato e delle relative prove per l'esercizio di talune professioni, nonché della disciplina dei relativi ordinamenti»;

Vista l'istanza della sig.ra Gonzalez Quiros Magdalena Teresa, nata a Madrid (Spagna) il 2 luglio 1975, cittadina spagnola, diretta ad ottenere, ai sensi dell'art. 12 del decreto legislativo n. 115/1992 modificato dal decreto legislativo n. 277/2003, il riconoscimento del titolo professionale di biologa rilasciato dal «Colegio Oficial de Biologos» di Madrid, cui risulta essere iscritta dall'aprile 2005, ai fini dell'accesso ed esercizio in Italia della professione di biologo;

Preso atto che è in possesso del titolo accademico professionale Licenciada en bioquimica conseguito nel 1998 presso l'Università Complutense di Madrid;

Viste le determinazioni della Conferenza di servizi del 28 aprile 2005;

Sentito il parere del rappresentante del Consiglio nazionale di categoria, nella seduta sopra indicata;

Ritenuto che la richiedente abbia una formazione accademico-professionale completa ai fini dell'esercizio in Italia della professione di biologo sezione A - dell'albo, pertanto non è necessario applicare misure compensative;

Decreta:

Alla sig.ra Gonzalez Quiros Magdalena Teresa, nata a Madrid (Spagna) il 2 luglio 1975, cittadina spagnola, è riconosciuto il titolo professionale di cui in premessa quale titolo valido per l'iscrizione all'albo degli biologi sezione A, e l'esercizio della professione in Italia.

Roma, 29 luglio 2005

Il direttore generale: MELE

05A08294

DECRETO 29 luglio 2005.

Riconoscimento, alla sig.ra Van Ingen Maaike, di titolo di studio estero, quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia della professione di psicologo.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLA GIUSTIZIA CIVILE

Visti gli articoli 1 e 8 della legge 29 dicembre 1990, n. 428, recante disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea;

Visto il decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 115, di attuazione della direttiva n. 89/48/CEE del 21 dicembre 1988 relativa ad un sistema generale di riconoscimento di diplomi di istruzione superiore che sanzionano formazioni professionali di durata minima di tre anni;

Visto il decreto legislativo 8 luglio 2003, n. 277, di attuazione della direttiva n. 2001/19 che modifica le direttive del Consiglio, relative al sistema generale di riconoscimento delle qualifiche professionali;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 5 giugno 2001, n. 328, contenente «Modifiche ed integrazioni della disciplina dei requisiti per l'ammissione all'esame di Stato e delle relative prove per l'esercizio di talune professioni, nonché della disciplina dei relativi ordinamenti»;

Vista l'istanza della sig.ra Van Ingen Maaike, nata a Warrington (Regno Unito) il 15 maggio 1971, cittadina olandese, diretta ad ottenere, ai sensi dell'art. 12 del decreto legislativo n. 115/1992 modificato dal decreto legislativo n. 277/2003, il riconoscimento del titolo professionale di cui è in possesso ai fini dell'accesso ed esercizio in Italia della professione di psicologo;

Preso atto che è in possesso del titolo accademico doctoraalexamen psychologie conseguito presso la Università statale di Leiden (Paesi Bassi) nel luglio 1995;

Considerato inoltre che la richiedente ha dimostrato di essere in possesso di esperienza professionale pluriennale;

Viste le conformi determinazioni della Conferenza di servizi nelle sedute del 14 dicembre 2004 e del 22 marzo 2005;

Sentito conforme parere del rappresentante del Consiglio nazionale di categoria nelle sedute sopra indicate;

Ritenuto che la richiedente abbia una formazione accademico-professionale completa ai fini dell'esercizio in Italia della professione di psicologo sezione A - dell'albo, non è necessario applicare misure compensative;

Decreta:

Alla sig.ra Van Ingen Maaike, nata a Warrington (Regno Unito) il 15 maggio 1971, cittadina olandese, è riconosciuto il titolo professionale di cui in premessa quale titolo valido per l'iscrizione all'albo degli psicologi sezione A, e l'esercizio della professione in Italia.

Roma, 29 luglio 2005

Il direttore generale: MELE

05A08295

DECRETO 29 luglio 2005.

Riconoscimento, alla sig.ra Grimaldi Fuzi Zsuzsanna, di titolo di studio estero, quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia della professione di avvocato.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLA GIUSTIZIA CIVILE

Visti gli articoli 1 e 8 della legge 29 dicembre 1990, n. 428, recante disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea;

Visto il decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 115, di attuazione della direttiva n. 89/48/CEE del 21 dicembre 1988 relativa ad un sistema generale di riconoscimento di diplomi di istruzione superiore che sanzionano formazioni professionali di durata minima di tre anni;

Visto il decreto legislativo 8 luglio 2003, n. 277, di attuazione della direttiva n. 2001/19 che modifica le direttive del Consiglio, relative al sistema generale di riconoscimento delle qualifiche professionali;

Visto il decreto ministeriale 28 maggio 2003, n. 191, che adotta il regolamento di cui all'art. 9 del decreto legislativo sopra citato, in materia di prova attitudinale per l'esercizio della professione di avvocato;

Vista l'istanza della sig.ra Grimaldi Fuzi Zsuzsanna, nata a il 20 aprile 1973 a Budapest (Ungheria), cittadina ungherese, diretta ad ottenere, ai sensi dell'art. 12 del decreto legislativo n. 115/1992 modificato dal decreto legislativo n. 277/2003, il riconoscimento del titolo professionale di cui è in possesso ai fini dell'accesso ed esercizio in Italia della professione di avvocato;

Considerato che la richiedente è in possesso del titolo accademico di «dottore in scienze politiche e in giurisprudenza» conseguito presso la Università degli studi «Eotvos Lorand» di Budapest nel luglio 2000;

Considerato inoltre che documentato con opportune certificazioni di aver completato in Ungheria il prescritto tirocinio professionale di tre anni nel 2003;

Considerato che ha superato l'esame di specializzazione professionale nell'anno 2004;

Ritenuto pertanto che, ai sensi degli articoli 1, lettera *a),* 3° trattino e 3 lettera *a)* della direttiva 89/48/CEE e dell'art. 2, lettera *a),* del decreto legislativo n. 115/1992 è in possesso dei requisiti per l'accesso alla professione di avvocato in Ungheria;

Viste le determinazioni della Conferenza di servizi nella seduta del 28 aprile 2005;

Considerato il parere scritto del rappresentante di categoria;

Considerato comunque che sussistono differenze tra la formazione professionale richiesta in Italia per l'esercizio della professione di avvocato e quella di cui è in possesso l'istante;

Visto l'art. 6, n. 2, del decreto legislativo n. 115/1992 modificato dal decreto legislativo n. 277/2003, sopra indicato;

Decreta:

Art. 1.

Alla sig.ra Grimaldi Fuzi Zsuzsanna, nata il 20 aprile 1973 a Budapest (Ungheria), cittadina ungherese, è riconosciuto il titolo professionale di avvocato di cui in premessa quale titolo valido per l'iscrizione all'albo degli avvocati.

Art. 2.

Detto riconoscimento è subordinato al superamento di una prova attitudinale sulle seguenti materie: 1) diritto civile; 2) diritto penale; 3) diritto costituzionale; 4) diritto commerciale; 5) diritto del lavoro; 6) diritto amministrativo; 7) diritto processuale civile; 8) diritto processuale penale; 9) diritto internazionale privato.

Art. 3.

La prova si compone di un esame scritto e un esame orale da svolgersi in lingua italiana. Le modalità di svolgimento dell'uno e dell'altro sono indicate nell'allegato *A*, che costituisce parte integrante del presente decreto.

Roma, 29 luglio 2005

Il direttore generale: MELE

ALLEGATO *A*

a) Il candidato, per essere ammesso a sostenere la prova attitudinale, dovrà presentare al Consiglio nazionale domanda in carta legale, allegando la copia autenticata del presente decreto. La commissione, istituita presso il Consiglio nazionale, si riunisce su convocazione del presidente per lo svolgimento delle prove di esame, fissandone il calendario. Della convocazione della commissione e del calendario fissato per le prove è data immediata notizia all'interessato, al recapito da questi indicato nella domanda.

b) La prova scritta consiste nello svolgimento di elaborati su tre materie, di cui due vertono su 1) diritto civile, 2) diritto penale, e una è scelta del candidato tra le restanti materie, ad esclusione di deontologia e ordinamento professionale.

c) La prova orale verte nella discussione di brevi questioni pratiche su cinque materie scelte dall'interessato, tra le nove sopra indicate oltre che su deontologia e ordinamento professionale. Il candidato potrà accedere a questo secondo esame solo se abbia superato con successo la prova scritta.

d) La commissione rilascia all'interessato certificazione dell'avvenuto superamento dell'esame, al fine dell'iscrizione all'albo degli avvocati.

05A08296

DECRETO 1º agosto 2005.

Riconoscimento, alla sig.ra Gibellini Giuliana, di titolo di studio estero, quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia della professione di psicologo.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLA GIUSTIZIA CIVILE

Visti gli articoli 1 e 8 della legge 29 dicembre 1990, n. 428, recante disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea;

Visto il decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 115, di attuazione della direttiva n. 89/48/CEE del 21 dicembre 1988 relativa ad un sistema generale di riconoscimento di diplomi di istruzione superiore che sanzionano formazioni professionali di durata minima di tre anni;

Visto il decreto legislativo 8 luglio 2003, n. 277, di attuazione della direttiva n. 2001/19 che modifica le direttive del Consiglio relative al sistema generale di riconoscimento delle qualifiche professionali;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 5 giugno 2001, n. 328, contenente «Modifiche ed integrazioni della disciplina dei requisiti per l'ammissione all'esame di Stato e delle relative prove per l'esercizio di talune professioni, nonché della disciplina dei relativi ordinamenti»;

Vista l'istanza della sig.ra Gibellini Giuliana, nata a Modena (Italia) il 4 aprile 1962, cittadina italiana, diretta ad ottenere, ai sensi dell'art. 12 del decreto legislativo n. 115/1992 così come modificato dal decreto legislativo n. 277/2003, del sopra indicato decreto legislativo, il riconoscimento del suo titolo professionale di «Psychologist - Graduate Member» conseguito in Gran Bretagna presso «The British Psychological Society» cui l'istante è iscritta dal 26 febbraio 2004, ai fini dell'accesso all'albo gli psicologi - sez. B «tecniche psicologiche per i servizi alla persona e alla comunità» e dell'esercizio in Italia della professione di psicologo;

Rilevato che la sig.ra Gibellini è in possesso del titolo accademico di «bachelor of science in psychology» rilasciato dalla «Open University» in data 31 dicembre 2003;

Preso atto che da note del «Department for education and skills» inglese datate 18 maggio 2004 e 20 gennaio 2005 risulta che la formazione della sig.ra Gibellini si può considerare una formazione regolamentata ai sensi della direttiva 2001/19.

Preso atto, altresì, che la richiedente è stata immatricolata al V anno del corso di laurea in psicologia - indirizzo psicologia dello sviluppo presso l'Università degli studi di Parma nell'anno accademico 2003-2004;

Viste le determinazioni della Conferenza di servizi nelle sedute dell'8 luglio 2004, 28 aprile 2005 e 26 luglio 2005;

Sentito il rappresentante del Consiglio nazionale di categoria nelle sedute sopra indicate e nella nota in atti datata 27 aprile 2005;

Ritenuto che la richiedente abbia una formazione accademica e professionale completa ai fini dell'iscrizione all'albo - sez. B «tecniche psicologiche per i servizi alla persona e alla comunità» e dell'esercizio in Italia della professione di psicologo in Italia, per cui non appare necessario applicare le misure compensative;

Decreta:

Alla sig.ra Gibellini Giuliana, nata a Modena (Italia) il 4 aprile 1962, cittadina italiana, sono riconosciuti i titoli denominati in premessa quali titoli cumulativamente abilitanti per l'iscrizione all'albo degli psicologi - sezione B «tecniche psicologiche per i servizi alla persona e alla comunità», e l'esercizio della professione in Italia.

Roma, 1° agosto 2005

Il direttore generale: MELE

05A08291

DECRETO 1° agosto 2005.

Modifica del decreto 8 luglio 2005 relativo al riconoscimento, al sig. Villafane Cleber Javier, di titolo di studio estero, quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia della professione di ingegnere.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLA GIUSTIZIA CIVILE

Visto il proprio decreto datato 8 luglio 2005, con il quale si riconosceva il titolo di ingegnere, conseguito dal sig. Villafane Cleber Javier, nato a Cordoba (Argentina) il 23 novembre 1974, cittadino argentino, quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia della medesima professione;

Rilevato che nella premessa di detto decreto, per mero errore materiale, si è fatto riferimento ad un settore dell'albo degli ingegneri inesatto;

Vista la richiesta di modifica del detto decreto presentata dall'ordine degli ingegneri della provincia di Novara;

Decreta:

Art. 1.

Nel decreto datato 8 luglio 2005, con il quale si riconosce il titolo di ingegnere, conseguito dal sig. Villafane Cleber Javier, nato a Cordoba (Argentina) il 23 novembre 1974, cittadino argentino, quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia della medesima professione, tutte le frasi in cui si fa riferimento al settore industriale dell'albo professionale, come settore a cui il richiedente può iscriversi, sono sostituite con la frase settore dell'informazione.

Art. 2.

Il decreto così modificato dispiega efficacia a decorrere dall'8 luglio 2005.

Roma, 1° agosto 2005

Il direttore generale: MELE

05A08297

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

PROVVEDIMENTO 11 agosto 2005.

Accertamento del periodo di mancato funzionamento dell'ufficio della Commissione tributaria provinciale di Messina.

IL CAPO DEL DIPARTIMENTO
PER LE POLITICHE FISCALI

Visto il decreto-legge 21 giugno 1961, n. 498, convertito dalla legge 28 luglio 1961, n. 770, sostituito dalla legge 25 ottobre 1985, n. 592, modificato con legge 18 febbraio 1999, n. 28 e con decreto legislativo 26 gennaio 2001, n. 32, recante norme per la sistemazione di talune situazioni dipendenti da mancato o irregolare funzionamento degli uffici finanziari;

Visto il decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546, recante disposizioni sul processo tributario;

Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, di riforma dell'organizzazione di governo a norma dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 26 marzo 2001, n. 107, che disciplina l'organizzazione del Dipartimento per le politiche fiscali;

Visto il decreto ministeriale 21 novembre 2001, con il quale è stata definita l'articolazione del Dipartimento per le politiche fiscali;

Vista la nota n. 663 del 6 luglio 2005, con la quale il direttore della segreteria della Commissione tributaria provinciale di Messina, ha comunicato la previsione di mancato funzionamento dell'ufficio di segreteria, ubicato in via Giordano Bruno, 146 - Messina, determinato dalla necessità di procedere alla disinfestazione dello stesso;

Vista la nota n. 764 dell'8 agosto 2005, con la quale il direttore della segreteria della Commissione tributaria provinciale di Messina ha confermato il mancato funzionamento dell'ufficio di segreteria per i giorni 5 e 6 agosto 2005 per la motivazione esposta;

Dispone:

Il mancato funzionamento dell'ufficio della Commissione tributaria provinciale di Messina è accertato per i giorni 5 e 6 agosto 2005.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 11 agosto 2005

p. *Il Capo del Dipartimento:* CIOCCA

05A08449

MINISTERO DELLA SALUTE

DECRETO 2 agosto 2005.

Modifiche al decreto 4 aprile 2001, recante: «Integrazione al decreto ministeriale 18 febbraio 1982, concernente norme per la tutela sanitaria dell'attività sportiva agonistica e del decreto ministeriale 13 marzo 1995, concernente norme sulla tutela sanitaria degli sportivi professionisti».

IL MINISTRO DELLA SALUTE

Vista la legge 26 ottobre 1971, n. 1099 ed, in particolare, l'art. 2;

Visto il decreto-legge 30 dicembre 1979, n. 663, convertito nella legge 29 febbraio 1980, n. 33 ed, in particolare, l'art. 5;

Vista la legge 23 marzo 1981, n. 91 ed, in particolare, l'art. 7;

Visto il proprio decreto in data 18 febbraio 1982, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 63 del 5 marzo 1982, concernente: «Norme per la tutela sanitaria dell'attività sportiva agonistica»;

Visto il proprio decreto in data 13 marzo 1995, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 98 del 28 aprile 1995, concernente: «Norme per la tutela sanitaria degli sportivi professionisti»;

Visto il proprio decreto in data 4 aprile 2001, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 89 del 17 aprile 2001, concernente: «Integrazione del decreto ministeriale 18 febbraio 1982, concernente norme per la tutela sanitaria dell'attività sportiva agonistica e del decreto ministeriale 13 marzo 1995, concernente norme sulla tutela sanitaria degli sportivi professionisti» ed, in particolare, l'art. 4 che prevede che «Il Ministero della sanità effettuerà una vigilanza sul rischio sanitario delle atlete per un periodo di tre anni. A tal fine la Federazione pugilistica italiana fornirà gli elementi conoscitivi atti a valutare la reale efficacia delle misure di protezione adottate e le eventuali conseguenze sulla salute delle atlete»;

Viste le note del 4 maggio 2004 con le quali la Federazione pugilistica italiana ha trasmesso la «Relazione sanitaria sull'attività pugilistica femminile in Italia nel triennio 2001-2004» ed ha, quindi, richiesto di apportare modifiche al citato decreto 4 aprile 2001 per adeguare la normativa sanitaria nazionale ai regolamenti internazionali sia dilettantistici che professionistici;

Sentito il Consiglio superiore di sanità in data 16 marzo 2005;

Decreta:

Art. 1.

Non può essere riconosciuta l'idoneità alla pratica del pugilato alle atlete portatrici di protesi mammaria e a quelle in stato di gravidanza.

Prima di iniziare la pratica agonistica ogni atleta deve essere informata sui rischi per la salute ai quali va incontro.

Le atlete devono indossare, sia negli incontri di allenamento, sia nelle competizioni:

corsetto toracico protettivo;

adeguata protezione pelvica;

casco protettivo solo per le atlete dilettanti.

Art. 2.

Per le atlete gli accertamenti sanitari previsti dalla tabella *B* del decreto ministeriale 18 febbraio 1982 «Norme per la tutela sanitaria dell'attività sportiva agonistica» e dall'allegato *F* del decreto ministeriale 13 marzo 1995 «Norme sulla tutela sanitaria degli sportivi professionisti» sono integrati come segue:

1) al momento del tesseramento le atlete dovranno effettuare, oltre agli accertamenti già previsti per gli atleti di sesso maschile dai predetti decreti ministeriali, i seguenti controlli ed esami integrativi:

accertamento del sesso all'inizio dell'attività agonistica secondo le norme del Comitato olimpico internazionale (CIO);

visita senologica con ecografia mammaria (con successivi controlli a cadenza annuale);

ecografia pelvica (con successivi controlli a cadenza annuale);

esame mammografico, su indicazione clinica;

2) prima di ogni competizione l'atleta deve essere sottoposta a visita effettuata da un medico specialista in medicina dello sport e finalizzata all'evento agonistico. Al momento della visita l'atleta deve sottoscrivere la dichiarazione pre gara in cui è precisata l'assenza di:

emorragia vaginale, diversa da flusso mestruale;

disturbi genito-urinari;

atti chirurgici recenti e/o traumi.

L'atleta deve, inoltre, presentare il referto di un test di gravidanza non anteriore ai quattordici giorni antecedenti l'incontro.

Art. 3.

Il Ministero della salute effettuerà una vigilanza sul rischio sanitario delle atlete per un periodo di tre anni. A tal fine la Federazione pugilistica italiana fornirà gli elementi conoscitivi atti a valutare la reale efficacia delle misure di protezione adottate e le eventuali conseguenze sulla salute delle atlete.

Art. 4.

Il presente decreto sostituisce integralmente il decreto 4 aprile 2001 citato in premessa.

Il presente decreto verrà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 2 agosto 2005

Il Ministro: STORACE

05A08315

MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI

DECRETO 15 luglio 2005.

Cancellazione dal registro delle imprese di dodici società cooperative.

IL DIRETTORE PROVINCIALE DEL LAVORO DI CATANZARO

Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, che attribuisce al Ministero delle attività produttive le funzioni e i compiti statali in materia di sviluppo e vigilanza sulla cooperazione;

Vista la convenzione stipulata in data 30 novembre 2001 tra il Ministero delle attività produttive ed il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, in base alla quale le competenze in materia di vigilanza sulle società cooperative sono conservate, in via transitoria, alle direzioni provinciali del lavoro che la svolgono per conto del Ministero delle attività produttive;

Visto l'art. 2545-*octiesdecies*, comma 2, del codice civile che dispone la pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*, per la conseguente cancellazione dal registro delle imprese, delle società cooperative e degli enti mutualistici in liquidazione ordinaria che non hanno depositato i bilanci d'esercizio relativi agli ultimi cinque anni;

Accertato che le società cooperative di seguito elencate si trovano nelle condizioni di cui al predetto art. 2545-*octiesdecies*, comma 2, del codice civile;

Decreta:

Le cooperative di seguito indicate sono cancellate dal registro delle imprese presso la Camera di commercio industria e artigianato di Catanzaro:

1) società cooperativa agricola «Avicola Agricola Fratelli Villella», in liquidazione dal 27 luglio 1994, con sede in Lamezia Terme, costituita per rogito notaio Agapito Rosaria in data 6 marzo 1980, repertorio n. 14521, codice fiscale 00467830790, REA n. 91856, posizione provinciale n. 1591;

2) società cooperativa mista «Vita», in liquidazione dal 12 agosto 1980, con sede in Catanzaro, costituita per rogito notaio Paola Gualtieri in data 5 marzo 1980, repertorio n. 1936, codice fiscale 01222360792, REA n. 160200, posizione provinciale n. 1653;

3) società cooperativa di produzione e lavoro «Calabria New», in liquidazione dal 21 novembre 1994, con sede in Catanzaro, costituita per rogito notaio Gaetano Bisantis in data 2 novembre 1988, repertorio n. 131205, codice fiscale 00900250796, REA n. 160030, posizione provinciale n. 2627;

4) società cooperativa edilizia «Stefano», in liquidazione dal 17 giugno 1993, con sede in Catanzaro, costituita per rogito notaio Marcello Gualtieri in data 27 luglio 1977, repertorio n. 122266, codice fiscale 00372070797, REA n. 77229, posizione provinciale n. 1294;

5) società cooperativa di produzione e lavoro «Futura» in liquidazione dal 20 aprile 1989, con sede in Lamezia Terme, costituita per rogito notaio Francesco Notaro in data 17 giugno 1985, repertorio n. 48033, codice fiscale 01520970797, REA n. 117512, posizione provinciale n. 2169;

6) società cooperativa di produzione e lavoro «La Nocerese», in liquidazione dal 3 marzo 1982, con sede in Nocera Terinese, costituita per rogito notaio Francesco Notaro in data 16 febbraio 1981, repertorio n. 37973, codice fiscale 004861 10794, REA n. 95986, posizione provinciale n. 1700;

7) società cooperativa di produzione e lavoro «Musicale Calabrese», in liquidazione dal 31 gennaio 1996, con sede in Gimigliano, costituita per rogito notaio Gaetano Bisantis in data 27 aprile 1982, repertorio n. 19973, codice fiscale 00566390795, REA n. 129501, posizione provinciale n. 1860;

8) società cooperativa edilizia «Acquario», in liquidazione dal 24 maggio 1990, con sede in Catanzaro, costituita per rogito notaio Gaetano Bisantis in data 9 novembre 1978, repertorio n. 15867, codice fiscale 00399450790, REA n. 790077, posizione provinciale n. 1408;

9) società cooperativa di produzione e lavoro «C.O.M.I.», in liquidazione dal 5 agosto 1983, con sede in Catanzaro, costituita per rogito notaio Giulio Capocasale in data 16 febbraio 1978, repertorio n. 23/6, codice fiscale 00360050793, REA n. 78011, posizione provinciale n. 1321;

10) società cooperativa di produzione e lavoro «Servizi Generali», in liquidazione dal 27 dicembre 1994, con sede in Catanzaro, costituita per rogito notaio Paola Gualtieri in data 20 giugno 1991, repertorio n. 65317, codice fiscale 01800130799, REA n. 1392274, posizione provinciale n. 2914;

11) società cooperativa edilizia «Eleana», in liquidazione dal 20 dicembre 1993, con sede in Catanzaro, costituita per rogito notaio Teti Antonio in data 30 dicembre 1977, repertorio n. 155587, codice fiscale 00365850791, REA n. 78007, posizione provinciale n. 1314;

12) società cooperativa mista «C.E.A.C.», in liquidazione dal 30 dicembre 1993, con sede in Catanzaro, costituita per rogito notaio Bianca Lopez in data 5 febbraio 1991, repertorio n. 7192, codice fiscale 01791630799, REA n. 138827, posizione provinciale n. 2893.

Entro il termine perentorio di trenta giorni dalla pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, gli eventuali creditori e gli altri interessati possono presentare alla Direzione provinciale del lavoro di Catanzaro formale e motivata domanda intesa a consentire la prosecuzione della liquidazione.

Trascorso il suddetto termine questa direzione comunicherà al conservatore del registro delle imprese territorialmente competente la denominazione sociale delle sopracitate società affinché si provveda alla cancellazione delle stesse dal registro medesimo.

Catanzaro, 15 luglio 2005

Il direttore provinciale: TRAPUZZANO

05A08382

DECRETO 2 agosto 2005.

Rettifica al decreto 14 luglio 2005, relativo alla sostituzione di un componente effettivo in seno alla I Commissione di conciliazione di Roma.

IL DIRETTORE PROVINCIALE DEL LAVORO
DI ROMA

Visto il decreto n. 13 del 14 luglio 2005, con cui si è provveduto alla nomina della sig.ra Murgulet Paulina quale membro effettivo in rappresentanza dei lavoratori in seno alla prima commissione di conciliazione di cui all'art. 410 della legge n. 533 dell'11 agosto 1973;

Vista la nota del 18 luglio 2005, prot. n. 921/dc con cui la UIL di Roma e del Lazio comunica che il cognome esatto del proprio rappresentante non è Murgulet Paulina, ma Dorobat Paulina;

Considerato che si deve provvedere alla rettifica di cui sopra;

Decreta:

La sig.ra Paulina Dorobat, domiciliata per la carica presso la UIL di Roma e del Lazio, via Cavour n. 108 - 00184 Roma, tel. 06/481661, fax 06/4827250 - e mail urlazio@uil.it, viene nominata membro effettivo in rappresentanza dei lavoratori, in seno alla prima commissione di conciliazione.

Roma, 2 agosto 2005

Il direttore provinciale: CELA

05A08448

DECRETO 4 agosto 2005.

Sostituzione di un componente effettivo e supplente della Commissione di certificazione dei contratti di lavoro, presso la direzione provinciale del lavoro di Verona.

IL DIRETTORE PROVINCIALE DEL LAVORO
DI VERONA

Visto l'art. 76, comma 1, lettera *b)* del decreto legislativo n. 276/2003 che prevede l'istituzione della commissione di certificazione dei contratti di lavoro presso le direzioni provinciali del lavoro;

Visto il decreto ministeriale del 21 luglio 2004, che ha istituito la commissione di certificazione, prevista dal decreto legislativo sopra richiamato;

Visti, in particolare, gli articoli 1 e 2 del suddetto decreto ministeriale;

Visto il decreto n. 3/04 del 25 novembre 2004 emesso dal direttore pro-tempore della direzione provinciale del lavoro con il quale è stata costituita la commissione di certificazione presso la direzione provinciale del lavoro di Verona;

Preso atto della nota datata 28 luglio 2005, prot. I.N.P.S. n. 94039 con la quale l'I.N.P.S. ha designato i funzionari di vigilanza dott. Alberto Guerreschi, quale membro effettivo, e la sig.ra Franca Ferrarini, quale membro supplente in sostituzione, rispettivamente, del dott. Salvatore Leopardi e del sig. Romano Campono-gara;

Decreta:

Il dott. Alberto Guerreschi e la sig.ra Franca Ferrarini sono nominati, rispettivamente, membro effettivo e membro supplente della commissione di certificazione di cui all'art. 76 del decreto legislativo n. 276/2003.

Verona, 4 agosto 2005

Il direttore provinciale: NICASTRI

05A08447

DECRETO 11 agosto 2005.

Scioglimento della società cooperativa «Trozzola» a r.l., in Brindisi.

IL DIRETTORE PROVINCIALE DEL LAVORO
DI BRINDISI

Visto l'art. 2545-*septiesdecies* del codice civile;

Visto l'art. 2 della legge 17 luglio 1975, n. 400;

Considerato che l'autorità amministrativa di vigilanza ha il potere di disporre lo scioglimento di società cooperative che si trovano nelle condizioni indicate nel suddetto art. 2545-*septiesdecies* del codice civile;

Visto l'art. 1 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato n. 1577 del 14 dicembre 1947 che individua nel Ministero del lavoro e della previdenza sociale la suddetta Autorità amministrativa;

Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300 che ha attribuito al Ministero delle attività produttive le funzioni ed i compiti statali in materia di vigilanza della cooperazione;

Vista la convenzione per la regolamentazione e la disciplina dei rapporti tra gli Uffici centrali e periferici del Ministero del lavoro e delle politiche sociali e gli uffici del Ministero delle attività produttive per lo svolgimento delle funzioni in materia di società cooperative;

Visto il decreto del Ministero del lavoro - Direzione generale della cooperazione del 6 marzo 1996 che ha decentrato alle direzioni provinciali del lavoro l'adozione del provvedimento di scioglimento senza nomina del commissario liquidatore;

Visto il decreto del Ministero delle attività produttive del 17 luglio 2003 recante disposizioni in materia di procedure di scioglimento per atto dell'autorità amministrativa;

Visto il decreto del Ministero delle attività produttive del 17 luglio 2003 recante i limiti entro i quali poter disporre lo scioglimento di società cooperative senza nomina di commissari liquidatori;

Viste le risultanze degli accertamenti ispettivi eseguiti nei confronti della società cooperativa appresso indicata da cui risulta che la medesima si trova nelle condizioni previste dal predetto art. 2545-*septiesdecies*; in particolare dall'esame del verbale di revisione si rileva la proposta di scioglimento per atto dell'autorità senza nomina del commissario liquidatore, e pertanto, stante l'impossibilità di procedere al recupero del contributo di ispezione ordinaria in conformità degli orientamenti espressi dal Ministero con le note n. 6908 del 24 settembre 1997 e n. 4788 del 17 luglio 1997, lo scrivente rinuncia all'esazione del medesimo;

Visto il parere del Comitato centrale per le cooperative presso il Ministero delle attività produttive di cui all'art. 18 della legge 17 febbraio 1971, n. 127, espresso nella seduta del 15 maggio 2003 e considerato, pertanto che l'ultimo bilancio presentato risale al 31 dicembre 1992;

Decreta:

La società cooperativa «Trozzola» a r.l. con sede in Brindisi posiz. n. 2791 costituita per rogito notaio dott. Eugenio Travaglini in data 14 ottobre 1988 rep. n. 280 registro imprese n. 5413 è sciolta per atto d'autorità senza nomina del liquidatore.

Brindisi, 11 agosto 2005

Il direttore provinciale: MARSEGLIA

05A08381

MINISTERO DELLE ATTIVITÀ PRODUTTIVE

DECRETO 29 luglio 2005.

Riconoscimento, alla sig.ra Alia Asfendiarova, di titolo di formazione professionale acquisito in Russia, quale titolo abilitante per l'accesso e l'esercizio della professione di guida turistica nell'ambito territoriale «Città di Venezia».

IL DIRIGENTE
DELLA DIREZIONE GENERALE PER IL TURISMO

Vista la legge 29 marzo 2001, n. 135, recante «riforma della legislazione nazionale del turismo»;

Visto il decreto legislativo 2 maggio 1994, n. 319, e successive modifiche, di attuazione della direttiva n. 92/51/CEE relativa al secondo sistema generale di riconoscimento della formazione professionale;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, recante «norme di attuazione del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, a norma dell'art. 1, comma 6, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286»;

Visto il decreto 31 marzo 2005 registrato dal competente organo di controllo con il quale è stata conferita la reggenza dell'ufficio B2 - Sistema turistico nazionale alla dott.ssa Giovanna Degrassi;

Vista l'istanza della sig.ra Alia Asfendiarova, cittadina italiana e russa, nata a Kapustin (Russia) il 19 aprile 1965, diretta ad ottenere il riconoscimento del titolo di formazione professionale di «guida-interprete» conseguito, in data 10 dicembre 1989, presso la società Inturist di Leningrado, ai fini dell'accesso ed esercizio della professione di «guida turistica» nelle lingue: russo, inglese e italiano nell'ambito «città di Venezia»;

Considerato inoltre che la sig.ra Alia Asfendiarova risulta aver maturato congrua esperienza professionale successivamente al conseguimento del titolo professionale predetto;

Visto l'art. 49, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica n. 349/1999, così come modificato;

Viste le determinazioni della Conferenza di servizi nella riunione del 25 maggio 2005, favorevoli alla concessione del riconoscimento richiesto previo superamento di una misura compensativa consistente in una prova attitudinale (esame orale);

Sentito il rappresentante di categoria nella seduta appena indicata;

Considerato che gli adempimenti relativi all'esecuzione e valutazione della misura compensativa sono di competenza della provincia di Venezia e che con nota n. 51728 del 26 luglio 2005 ha indicato i contenuti della stessa;

Decreta:

Art. 1.

Alla sig.ra Alia Asfendiarova, cittadina italiana e russa, nata a Kapustin (Russia) il 19 aprile 1965, è riconosciuto il titolo di cui in premessa quale titolo abilitante per l'accesso e l'esercizio della professione di guida turistica nell'ambito territoriale di «città di Venezia».

Art. 2.

Il riconoscimento di cui al precedente art. 1 è subordinato al superamento di una prova attitudinale (esame orale), di cui in premessa da svolgersi sulla base delle materie individuate nell'allegato *A* che costituisce parte integrante del presente decreto.

In caso di valutazione finale non favorevole la prova può essere ripetuta; qualora la prova abbia avuto esito positivo, la provincia di Venezia rilascerà alla sig.ra Alia Asfendiarova un attestato di idoneità valido per il rilascio dell'autorizzazione all'esercizio della professione nelle lingue: russo, inglese e italiano.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 29 luglio 2005

Il dirigente: DEGRASSI

ALLEGATO *A*

MATERIE OGGETTO DELLA PROVA ATTITUDINALE PER L'ESERCIZIO DELL'ATTIVITÀ DI GUIDA TURISTICA AI SENSI DEL DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA N. 394/1999

Il contenuto del programma di che trattasi — prova attitudinale (esame orale) — finalizzato all'esercizio dell'attività professionale di guida turistica, consiste nell'acquisizione, da parte della sig.ra Alia Asfendiarova, nata a Kapustin (Russia) il 19 aprile 1965 e residente a Padova, della conoscenza delle opere d'arte, dei monumenti, dei siti archeologici e museali nonché delle bellezze naturali e delle risorse ambientali nell'ambito «città di Venezia».

Tenuto conto che la sig.ra Alia Asfendiarova risulta essere un «professionista» già qualificato in Russia e che è stata accertata la sua conoscenza delle lingue russo, inglese e italiano le materie oggetto della prova orale sono così individuate:

Storia dell'arte.

Limitatamente alla conoscenza dei complessi e delle aree archeologiche, dei monumenti, delle opere di interesse storico, dei musei, delle raccolte e delle opere in esposizione dell'arte veneziana.

Geografia.

Caratteri naturali e storici del paesaggio, con particolare riguardo agli interventi della Repubblica di Venezia sul territorio; nozioni generali sulla laguna veneta, sulla portualità di Venezia, sull'industrializzazione di Marghera e sui relativi problemi di subsidenza, inquinamento e salvaguardia ambientale; conoscenza dell'economia locale e delle attività produttive. Notizie sulle bellezze naturali delle isole dell'estuario e dei dintorni di Venezia: Murano, Burano, Torcello, San Francesco del Deserto, San Lazzaro degli Armeni, Lido, Riviera del Brenta, Chioggia, Mirano, Noale.

Ville venete.

Conoscenza storico-artistica delle ville della provincia di Venezia e delle più importanti ville del Veneto, così individuate:

Foscari (Malcontenta), Pisani (Strà), Widmann-Foscari (Riscossa di Mira), Casa del Petrarca (Arquà Petrarca), Barbarigo Pizzoni (Galzignano), Contarini (Piazzola sul Brenta), Cornaro (Piombino Dese), Lattes (Istrana), Barbaro (Maser), Emo (Fanzolo), Badoer (Fratta Polesine), Villa Capra «La Rotonda» (Vicenza), Valmarana «ai Nani» (Vicenza), Cordellina Lombardi (Montecchio Maggiore), Godi-Malinverni (Lonedo), Castello Da Porto Colleoni (Thiene), Caldogno (Caldogno), Rocca Pisana (Lonigo), Pisani Ferri (Bagnolo), Sarego (S. Pietro in Cariano), Villa-Castello Giustinian (Roncade), Piovene (Lonedo), Pojana (Pojana Maggiore).

Itinerari turistici.

Conoscenza dei principali itinerari turistici consigliabili, dei servizi pubblici e delle comunicazioni con riferimento all'ambito territoriale di esercizio della professione.

Si elencano qui di seguito i principali monumenti ricompresi nell'ambito territoriale «Città d Venezia» sui quali potranno vertere le domande d'esame, con l'avvertenza però che questo elenco è puramente indicativo:

I. piazza San Marco, palazzo Ducale, basilica di San Marco, libreria Marciana, torre dell'Orologio, campanile;

II. scuole della Carità, Misericordia, San Giovanni Evangelista, San Marco, San Rocco, San Teodoro, Carmini, San Giorgio degli Schiavoni;

III. chiese: dell'Angelo Raffaele, Carmini, Frari, Gesuiti e oratorio dei Crociferi, Madonna dell'orto, Ospedaletto, Redentore, Scalzi, Tolentini, SS. Apostoli, San Fantin, San Francesco della vigna, San Giacomo dell'Orio, San Giacomo di Rialto, San Giobbe, San Giorgio dei greci, San Giorgio Maggiore, San Giovanni in Bragora, San Giovanni Crisostomo, SS. Giovanni e Paolo, San Marcuola, Santa Maria della Fava, Santa Maria Formosa, Santa Maria del Giglio, Santa Maria dei miracoli, Santa Maria della pietà, Santa Maria della salute, San Moisé, San Nicolò dei Mendicoli, San Pantaleone, San Stae, San Stefano, San Trovaso, San Zaccaria, San Michele (cimitero), SS. Santa Maria e Donato (Murano), San Pietro (Murano), Santa Maria Assunta (Torcello), Santa Fosca (Torcello), San Domenico (Chioggia), duomo di San Felice (Chioggia), San Francesco (Chioggia), San Giacomo (Chioggia), Sant'Andrea (Chioggia), dei Filippini (Chioggia), della Trinità (Chioggia);

IV. principali palazzi della città e in particolar modo quelli sul Canal grande, palazzo Grassi (Chioggia), palazzo Granaio (Chioggia);

V. musei di Torcello, archeologico, arte ebraica, arte moderna, arte orientale, civico Correr, collezione Peggy Guggenheim, dipinti sacri bizantini, diocesano di arte sacra, Fortuny, galleria Franchetti, galleria dell'Accademia, marciano e tesoro di San Marco, pinacoteca Querini Stampalia, Settecento veneziano, storico navale, civico della laguna sud (Chioggia).

Elementi fondamentali di medicina di primo soccorso.

L'indagine ed il comportamento preliminare. La scala delle urgenze.

Arresto cardiaco, arresto respiratorio, shock, perdita di conoscenza, folgorazione, corpi estranei, ferite, emorragie, traumi, distorsioni, lussazioni, fratture, intossicazioni alimentari, intossicazioni da farmaci, intossicazioni da gas, avvelenamento da sostanze chimiche, allergie, morsi, graffi e punture di animali.

Materiale di pronto soccorso.

I principali interventi da effettuare nei casi sopra indicati. La responsabilità penale.

Legge regionale 4 novembre 2002, n 33.

Articoli 20, 82/90 ed allegato *T.*

05A08316

DECRETO 4 agosto 2005.

Aggiornamento della Rete nazionale dei gasdotti.

IL MINISTRO
DELLE ATTIVITÀ PRODUTTIVE

Visto il decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 164, ed in particolare l'art. 9, che stabilisce che il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato individua, sentita la Conferenza unificata e l'Autorità per l'energia elettrica e il gas, l'ambito della Rete nazionale dei gasdotti;

Vista la legge 23 agosto 2004, n. 239, e in particolare l'art. 1, comma 7, lettera *h)*, che stabilisce che la funzione di programmazione di grandi reti infrastrutturali energetiche dichiarate di interesse nazionale ai sensi delle leggi vigenti sia effettuata dallo Stato, avvalendosi dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas;

Visto il decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato 22 dicembre 2000, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 18 del 23 gennaio 2001, con il quale è stata individuata la Rete nazionale dei gasdotti su conforme parere dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas, espresso con deliberazione 12 ottobre 2000, n. 186/00 e della Conferenza unificata, espresso nella riunione del 21 dicembre 2000;

Visto l'art. 3 del decreto ministeriale 22 dicembre 2000 sopra citato, che dispone che il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato provvede, su richiesta di una impresa di trasporto del gas, all'inclusione nella Rete nazionale dei gasdotti di nuovi gasdotti rispondenti ai requisiti di legge, sentite l'Autorità per l'energia elettrica e il gas, le regioni e le province autonome interessate, e provvede in funzione delle modifiche intervenute, all'aggiornamento degli allegati al predetto decreto, dandone comunicazione all'Autorità per l'energia elettrica e il gas, alle regioni interessate ed ai soggetti che svolgono attività di trasporto e dispacciamento sulla rete nazionale di trasporto;

Visto il decreto del Ministro delle attività produttive 30 giugno 2004 con il quale sono stati inclusi nella Rete nazionale dei gasdotti nuovi metanodotti ed aggiornati gli allegati al predetto decreto ministeriale 22 dicembre 2000;

Vista l'istanza della società di trasporto Snam Rete Gas S.p.a. per l'inserimento nella Rete nazionale dei gasdotti dei metanodotti di seguito elencati per tratti, nonché per l'effettuazione di aggiornamenti e rettifiche relative a gasdotti già inseriti nella stessa Rete nazionale dei gasdotti:

1) «Potenziamento Flaibano-Gonars» DN 750 1ª specie per km 32.2 tutti ricadenti in ambito territoriale della regione Friuli-Venezia Giulia;

2) «Allacciamento GNL di Brindisi» DN 1050 1ª specie (in fase autorizzativa) per km 4.3 ricadenti in ambito territoriale della regione Puglia;

3) «Potenziamento polo industriale di Brindisi» DN 1050 1ª specie (in esercizio e attualmente appartenente alla rete regionale) per km 9.8 ricadenti in ambito territoriale della regione Puglia;

4) «Nuovo collegamento interconnessione di San Marco» DN 300 1ª specie per km 1.4 ricadenti nell'ambito territoriale della regione Marche;

Viste le comunicazioni pervenute dalle società di trasporto Edison T&S S.p.a. (attualmente S.G.I. S.p.a.) e Greenstream B.V. relative a rettifiche dei dati di alcuni gasdotti già inseriti nella Rete nazionale dei gasdotti;

Considerato il parere dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas, espresso con deliberazione 21 giugno 2005, n. 120/05, favorevole in merito all'inserimento nella Rete nazionale dei gasdotti dei suddetti metanodotti della società di trasporto Snam Rete Gas S.p.a., ad eccezione del nuovo gasdotto «Nuovo collegamento interconnessione di San Marco» che, per le sue caratteristiche tecnico-funzionali, non è riconducibile a quelli previsti dall'art. 2, comma 1, del citato decreto ministeriale 22 dicembre 2000, in quanto semplice interconnessione con la rete regionale;

Considerato il parere positivo delle regioni interessate, espresso con note in data 13 maggio e 10 giugno 2005;

Ritenuto per quanto sopra detto di non inserire nella Rete nazionale dei gasdotti il metanodotto «Nuovo collegamento interconnessione di San Marco»;

Decreta:

Art. 1.

Aggiornamento della Rete nazionale dei gasdotti

1. All'elenco dei gasdotti facenti parte della Rete nazionale dei gasdotti allegato al decreto del Ministro delle attività produttive 30 giugno 2004, sono aggiunti i seguenti gasdotti:

a) «Potenziamento Flaibano-Gonars»;

b) «Allacciamento GNL di Brindisi»;

c) «Potenziamento polo industriale di Brindisi».

2. Negli allegati 1 e 2 del presente decreto sono riportati gli elenchi aggiornati dei metanodotti e dei gasdotti sottomarini di importazione di gas naturale da Stati non membri dell'Unione europea ubicati nel mare territoriale o nella piattaforma continentale italiana, di cui all'art. 30 della legge 12 dicembre 2002, n. 273, e dei gasdotti di coltivazione utilizzati anche per l'importazione di gas naturale, per i quali si applicano condizioni di accesso specifiche, ai sensi dell'art. 6 del decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 164, comprensivi delle rettifiche e degli aggiornamenti di dati relativi agli elenchi di cui al sopracitato decreto ministeriale 30 giugno 2004.

Art. 2.

Pubblicazione

1. Il presente decreto, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, nel Bollettino ufficiale degli idrocarburi e della geotermia e nel sito internet del Ministero delle attività produttive, entra in vigore dal giorno successivo alla data della prima pubblicazione.

Roma, 4 agosto 2005

Il Ministro: SCAJOLA

ALLEGATO 1

RETE NAZIONALE DEI GASDOTTI

Descrizione	Tipologia metanodotto	Società	Diametro (mm)	Lunghezza (km)	Campo di pressione (specie)	Anno di entrata in esercizio	NOTE
ATTRAVERSAMENTO STRETTO DI MESSINA 1° LINEA	a	SNAM Rete Gas S.p.a.	500	15,6	1ª	1980	
ATTRAVERSAMENTO STRETTO DI MESSINA 2° E 3° LINEA	a	SNAM Rete Gas S.p.a.	500	31,1	1ª	1980	
ATTRAVERSAMENTO STRETTO DI MESSINA 4°, 5° LINEA TRATTO A TERRA	a	SNAM Rete Gas S.p.a.	650	3,2	1ª	1994	
ATTRAVERSAMENTO STRETTO DI MESSINA 4°, 5°	a	SNAM Rete Gas S.p.a.	650	58,8	1ª	1994 / 1993	
ATTRAVERSAMENTO STRETTO DI MESSINA predisposizione 6° linea (terra + mare)	a	SNAM Rete Gas S.p.a.	650	3,1	1ª	1994 / 1993	
Totale a				112			
MAZARA DEL VALLO - GAGLIANO	b	SNAM Rete Gas S.p.a.	1200	224,0	1ª	1981 / 1980	
MAZARA DEL VALLO - SCIACCA	b	SNAM Rete Gas S.p.a.	1200	49,8	1ª	1992	
SCIACCA - CANICATTI'	b	SNAM Rete Gas S.p.a.	1200	82,0	1ª	1992	
CANICATTI' - ENNA	b	SNAM Rete Gas S.p.a.	1200	59,8	1ª	1995	
ENNA - BRONTE	b	SNAM Rete Gas S.p.a.	1200	65,3	1ª	1994	
BRONTE - MONTALBANO	b	SNAM Rete Gas S.p.a.	1200	28,3	1ª	1993	
MONTALBANO-MESSINA	b	SNAM Rete Gas S.p.a.	1200	76,9	1ª	1996	
GAGLIANO - MESSINA	b	SNAM Rete Gas S.p.a.	1200	129,4	1ª	1980	
REGGIO CALABRIA - S.EUFEMIA	b	SNAM Rete Gas S.p.a.	1200	96,1	1ª	1980	
PALMI - MAIDA	b	SNAM Rete Gas S.p.a.	1200	76,7	1ª	1993	
S. EUFEMIA - CASTROVILLARI	b	SNAM Rete Gas S.p.a.	1200	101,0	1ª	1981	
MAIDA -MARTIRANO	b	SNAM Rete Gas S.p.a.	1200	34,0	1ª	1993	
MARTIRANO - TARSIA	b	SNAM Rete Gas S.p.a.	1200	69,2	1ª	1995 / 1994	
TARSIA - LAURIA	b	SNAM Rete Gas S.p.a.	1200	69,3	1ª	1994	
CASTROVILLARI - MELIZZANO	b	SNAM Rete Gas S.p.a.	1200	285,9	1ª	1982 / 1981	Variante
LAURIA - MONTESANO	b	SNAM Rete Gas S.p.a.	1200	37,6	1ª	1995	
MONTESANO - BUCCINO	b	SNAM Rete Gas S.p.a.	1200	57,1	1ª	1993	
BUCCINO - COLLIANO	b	SNAM Rete Gas S.p.a.	1200	17,2	1ª	1997 / 1996	
COLLIANO - CONTRADA	b	SNAM Rete Gas S.p.a.	1200	61,0	1ª	1997 / 1996	
CONTRADA - MELIZZANO	b	SNAM Rete Gas S.p.a.	1200	59,1	1ª	1997	
MELIZZANO - MAENZA	b	SNAM Rete Gas S.p.a.	1200	132,1	1ª	1983 / 1982	
MAENZA - GALLESE	b	SNAM Rete Gas S.p.a.	1200	126,3	1ª	1983	
MELIZZANO-VASTOGIRARDI	b	SNAM Rete Gas S.p.a.	1200	89,1	1ª	1997 / 1993	
VASTOGIRARDI - ORICOLA	b	SNAM Rete Gas S.p.a.	1200	139,6	1ª	1993	
ORICOLA - CICILIANO	b	SNAM Rete Gas S.p.a.	650	17,8	1ª	1993	
ORICOLA - GALLESE	b	SNAM Rete Gas S.p.a.	1200	81,8	1ª	1994	
GALLESE - TERRANUOVA	b	SNAM Rete Gas S.p.a.	1050	168,8	1ª	1984	
GALLESE - CELLENO	b	SNAM Rete Gas S.p.a.	1200	35,0	1ª	1993	
CELLENO - CETONA	b	SNAM Rete Gas S.p.a.	1200	59,1	1ª	1994	
CETONA - TERRANUOVA	b	SNAM Rete Gas S.p.a.	1200	75,4	1ª	1994	
TERRANUOVA - MINERBIO	b	SNAM Rete Gas S.p.a.	1050	154,8	1ª	1984	
TERRANUOVA-CASTELBOLOGNESE	b	SNAM Rete Gas S.p.a.	1200	110,8	1ª	1996	
CASTELBOLOGNESE - MINERBIO	b	SNAM Rete Gas S.p.a.	1200	44,2	1ª	1993	
COLLEGAMENTO GASDOTTI ENTRANTI AL NODO DI SMISTAMENTO DI MINERBIO	b	SNAM Rete Gas S.p.a.	1200	2,0	1ª	1999	
Allacciamento REPUBBLICA S. MARINO I> PRESA	b	SNAM Rete Gas S.p.a.	80	1,3	1ª	1950	
Allacciamento REPUBBLICA S. MARINO II> PRESA	b	SNAM Rete Gas S.p.a.	100	4,4	1ª	1950	
MINERBIO - POGGIO RENATICO	b	SNAM Rete Gas S.p.a.	1050	18,8	1ª	1988	
MINERBIO - ZIMELLA	b	SNAM Rete Gas S.p.a.	850	85,6	1ª	1981 / 1980	
POGGIO RENATICO - CORTEMAGGIORE	b	SNAM Rete Gas S.p.a.	1050	139,0	1ª	1986 / 1985	Rettifica lunghezza
MINERBIO - CASTELFRANCO	b	SNAM Rete Gas S.p.a.	1200	38,5	1ª	1992	
CASTELFRANCO - PARMA	b	SNAM Rete Gas S.p.a.	1200	70,9	1ª	1995 / 1994	
PARMA - CORTEMAGGIORE	b	SNAM Rete Gas S.p.a.	1200	52,4	1ª	1995	
TARVISIO - MALBORGHETTO	b	SNAM Rete Gas S.p.a.	900	23,2	1ª	1975 / 1973	
MALBORGHETTO - CAMISANO	b	SNAM Rete Gas S.p.a.	900	161,4	1ª	1975 / 1973	
CAMISANO-SERGNANO	b	SNAM Rete Gas S.p.a.	850	174,9	1ª	1975 / 1974	
COLLEGAMENTO GASDOTTI ENTRANTI AL NODO DI SERGNANO	b	SNAM Rete Gas S.p.a.	1200	2,3	1ª	1999	
TARVISIO - ZIMELLA	b	SNAM Rete Gas S.p.a.	1050	265,4	1ª	1991 / 1987	
ZIMELLA - POGGIO RENATICO	b	SNAM Rete Gas S.p.a.	1200	66,0	1ª	2000	
PORDENONE - ODERZO	b	SNAM Rete Gas S.p.a.	1200	26,8	1ª	1999	

RETE NAZIONALE DEI GASDOTTI

Descrizione	Tipologia metanodotto	Società	Diametro (mm)	Lunghezza (km)	Campo di pressione (specie)	Anno di entrata in esercizio	NOTE
ODERZO - ISTRANA	b	SNAM Rete Gas S.p.a.	1200	33,9	1ª	1999	
FLAIBANO - GONARS	b	SNAM Rete Gas S.p.a.	650	31,1	1ª	1981	
GONARS - VILLESSE	b	SNAM Rete Gas S.p.a.	650	14,5	1ª	1989 / 1988	
VILLESSE - GORIZIA	b	SNAM Rete Gas S.p.a.	500	17,6	1ª	1991	
S.STEFANO DI MAGRA - LA SPEZIA	b	SNAM Rete Gas S.p.a.	750	18,7	1ª	1969	
CORTEMAGGIORE - S.STEFANO DI MAGRA	b	SNAM Rete Gas S.p.a.	750	122,1	1ª	1968 / 1967	
CORTEMAGGIORE - RIPALTA 750	b	SNAM Rete Gas S.p.a.	750	42,1	1ª	1981	
CORTEMAGGIORE - RIPALTA 1200	b	SNAM Rete Gas S.p.a.	1200	45,6	1ª	1996 / 1995	
SERGNANO - RIPALTA	b	SNAM Rete Gas S.p.a.	850	15,0	1ª	1980	
RIPALTA - CERVIGNANO	b	SNAM Rete Gas S.p.a.	1200	21,5	1ª	1996	
SERGNANO - MORTARA	b	SNAM Rete Gas S.p.a.	750	77,0	1ª	1972 / 1970	Rettifica lunghezza
CERVIGNANO - ROGNANO	b	SNAM Rete Gas S.p.a.	1200	31,8	1ª	1994	
ROGNANO - MORTARA	b	SNAM Rete Gas S.p.a.	1200	25,8	1ª	1995	
PASSO GRIES - MASERA	b	SNAM Rete Gas S.p.a.	1200	42,3	1ª	1999 / 1998	
MASERA - MORTARA DN 850	b	SNAM Rete Gas S.p.a.	850	123,8	1ª	1974 / 1972	
VERUNO - GOLASECCA	b	SNAM Rete Gas S.p.a.	600	12,3	1ª	1977 / 1976	
GOLASECCA - OLTRONA	b	SNAM Rete Gas S.p.a.	750	24,9	2ª	1979 / 1976	
OLTRONA - BIZZARONE	b	SNAM Rete Gas S.p.a.	300	9,8	2ª	1988	
MASERA - MORTARA DN 1200	b	SNAM Rete Gas S.p.a.	1200	134,7	1ª	2001	
FLAIBANO - PORDENONE	b	SNAM Rete Gas S.p.a.	1200	24,7	1ª	2001	
COLLEGAMENTO GASDOTTI ENTRANTI AL NODO DI ISTRANA	b	SNAM Rete Gas S.p.a.	600	1,0	1ª	2001	
COLLEGAMENTO GASDOTTI ENTRANTI AL NODO DI POGGIO RENATICO	b	SNAM Rete Gas S.p.a.	750	0,6	1ª	2001	
MALBORGHETTO - BORDANO	b	SNAM Rete Gas S.p.a.	1200	44,3	1ª	2002	
PONTREMOLI - PARMA	b	SNAM Rete Gas S.p.a.	750	70,3	1ª	2002 / 2004	Completato
ISTRANA - CAMISANO	b	SNAM Rete Gas S.p.a.	1200	37,1	1ª	2003	
GELA - ENNA	b	SNAM Rete Gas S.p.a.	900	66,7	1ª	2004	Completato
BORDANO - FLAIBANO	b	SNAM Rete Gas S.p.a.	1200	31,8	1ª	2004	Completato
CAMPOCHIARO - SULMONA	b	SNAM Rete Gas S.p.a.	1200	44,5	1ª	2004 / 2005	Messo in esercizio parzialmente
PALMI - MARTIRANO	b	SNAM Rete Gas S.p.a.	1200	42,8	1ª	2004	Messo in esercizio parzialmente
Potenziamento Polo Industriale di Brindisi	b	SNAM Rete Gas S.p.a.	1050	9,8	1ª	2004	
Totale b				5.266			
VASTOGIRARDI - S.SALVO	c	SNAM Rete Gas S.p.a.	1050	58,1	1ª	1992	
Collegamento CENTRALE AGIP A CENTRALE SNAM CUPELLO	c	SNAM Rete Gas S.p.a.	900	0,5	1ª	1992	
TRESIGALLO - POGGIO RENATICO	c	SNAM Rete Gas S.p.a.	850	32,1	1ª	1985	
PIEVE DI SOLIGO - S.POLO DI PIAVE	c	SNAM Rete Gas S.p.a.	300	14,2	1ª	1970	
Collegamento NODO CORTEMAGGIORE CON AGIP CORTEMAGGIORE	c	SNAM Rete Gas S.p.a.	750	4,2	1ª	1992	
Collegamento NUOVA CENTRALE CORTEMAGGIORE CON AGIP	c	SNAM Rete Gas S.p.a.	500	7,7	1ª	1989	
CERVIGNANO - SETTALA	c	SNAM Rete Gas S.p.a.	850 / 500	21,9	1ª	1991 / 1980	
SETTALA - MONZA	c	SNAM Rete Gas S.p.a.	900	26,9	2ª	1995	
CELLINO - PINETO	c	S.G.I. S.p.a.	500	13,0	1ª	1999	
COLLALTO	c	S.G.I. S.p.a.	200	7,3	1ª	1983	
COLLALTO	c	S.G.I. S.p.a.	150	7,3	1ª	1983	
Totale c				193			
MONTESANO - GRUMENTO	d	SNAM Rete Gas S.p.a.	1050	12,9	1ª	1994	
GRUMENTO - BERNALDA	d	SNAM Rete Gas S.p.a.	1050	81,1	1ª	1995 / 1993	
BERNALDA - PALAGIANO	d	SNAM Rete Gas S.p.a.	500	32,2	1ª	1975	
PALAGIANO - BRINDISI	d	SNAM Rete Gas S.p.a.	450	77,1	1ª	1985	
MOLITERNO - FERRANDINA	d	SNAM Rete Gas S.p.a.	500	82,9	1ª	1985 / 1984	
FERRANDINA - ALTAMURA	d	SNAM Rete Gas S.p.a.	500	29,4	1ª	1987	
CANDELA - ALTAMURA	d	SNAM Rete Gas S.p.a.	600 / 400	110,1	1ª	1991 / 1967	
ALTAMURA - SANNICANDRO	d	SNAM Rete Gas S.p.a.	500	40,5	1ª	1990	
SANNICANDRO - LATIANO	d	SNAM Rete Gas S.p.a.	500	103,1	1ª	1996 / 1991	
FIUME CELONE - CANDELA	d	SNAM Rete Gas S.p.a.	450	24,2	1ª	1967	
BICCARI - FIUME CELONE	d	SNAM Rete Gas S.p.a.	450	11,4	1ª	1971	
BICCARI - BENEVENTO	d	SNAM Rete Gas S.p.a.	600	52,8	1ª	1966 / 1965	

RETE NAZIONALE DEI GASDOTTI

Descrizione	Tipologia metanodotto	Società	Diametro (mm)	Lunghezza (km)	Campo di pressione (specie)	Anno di entrata in esercizio	NOTE
BENEVENTO - MELIZZANO	d	SNAM Rete Gas S.p.a.	500	35,0	1ª	1968	
S. SALVO - BICCARI	d	SNAM Rete Gas S.p.a.	500	83,7	1ª	1968	
CHIETI - S.SALVO	d	SNAM Rete Gas S.p.a.	550	93,5	1ª	1981	
RECANATI - CHIETI	d	SNAM Rete Gas S.p.a.	650	145,1	1ª	1970 / 1960	Variante
RECANATI - FOLIGNO	d	SNAM Rete Gas S.p.a.	600	99,7	1ª	1971	
FOLIGNO - TERNI	d	SNAM Rete Gas S.p.a.	550	58,5	1ª	1980 / 1971	
TERNI - CIVITA CAST.	d	SNAM Rete Gas S.p.a.	550	23,9	1ª	1972	
RAVENNA - RECANATI	d	SNAM Rete Gas S.p.a.	650	170,9	1ª	1970 / 1960	
RIMINI - S. SEPOLCRO	d	SNAM Rete Gas S.p.a.	650	74,1	1ª	1971	
TERRANUOVA - SANSEPOLCRO	d	SNAM Rete Gas S.p.a.	600	46,3	1ª	1977	
RAVENNA - MESTRE (CAMPAGNA LUPIA)	d	SNAM Rete Gas S.p.a.	550	108,0	1ª	1969	Rettifica lunghezza
MIRA - CAMPAGNA LUPIA	d	SNAM Rete Gas S.p.a.	750	13,6	1ª	1992	
ISTRANA-MIRA	d	SNAM Rete Gas S.p.a.	750	29,5	1ª	1978	
ISTRANA-CALDONAZZO	d	SNAM Rete Gas S.p.a.	600	110,1	1ª	1992 / 1989	Rettifica lunghezza
TRENTO - CALDONAZZO	d	SNAM Rete Gas S.p.a.	250	16,5	1ª	1984	
VIGASIO - TRENTO	d	SNAM Rete Gas S.p.a.	300	93,5	1ª	1974 / 1973	
CORTEMAGGIORE - ALESSANDRIA	d	SNAM Rete Gas S.p.a.	900	116,8	1ª	1986	
MORTARA - ALESSANDRIA	d	SNAM Rete Gas S.p.a.	600	43,7	1ª	1974 / 1973	
MORTARA - CHIVASSO	d	SNAM Rete Gas S.p.a.	1050	67,5	1ª	1994	
ALESSANDRIA - POIRINO	d	SNAM Rete Gas S.p.a.	550	64,5	1ª	1971	
POIRINO - CHIVASSO (tratto Poirino - Cascina Neirole)	d	SNAM Rete Gas S.p.a.	650	31,5	1ª	1987	
BERNALDA - BRINDISI	d	SNAM Rete Gas S.p.a.	1050	109,7	1ª	2000 / 2003	Aggregazione tratti
PINETO - BUSSI	d	S.G.I. S.p.a.	500	67,5	1ª	1995	
BUSSI - CASTEL DI IERI	d	S.G.I. S.p.a.	500	24,9	1ª	1999	
Totale d				2.396			
S. EUFEMIA - CROTONE (Centrale AGIP)	e	SNAM Rete Gas S.p.a.	650 / 550	97,4	1ª	1975	Variante
CROTONE - ROSSANO	e	SNAM Rete Gas S.p.a.	500	91,0	1ª	1976	
ROSSANO - TARSIA	e	SNAM Rete Gas S.p.a.	500	36,9	1ª	1980	
Collegamento POZZI AGIP PINETO AL RAVENNA - CHIETI	e	SNAM Rete Gas S.p.a.	300 / 250 / 150	0,6	1ª	1978	
Collegamento CENTRALE AGIP FALCONARA AL RAVENNA - CHIETI	e	SNAM Rete Gas S.p.a.	250	6,8	1ª	1979	
Collegamento CENTRALE AGIP FALCONARA AL RADDOPPIO RAVENNA - CHIETI	e	SNAM Rete Gas S.p.a.	500	6,7	1ª	1986	
Collegamento CENTRALE AGIP FANO AL RAVENNA - CHIETI	e	SNAM Rete Gas S.p.a.	400	8,4	1ª	1965	
Collegamento POZZI AGIP RUBICONE	e	SNAM Rete Gas S.p.a.	400	0,9	1ª	1973	
RAVENNA TERRA - RAVENNA MARE 1°	e	SNAM Rete Gas S.p.a.	400 / 300	15,7	1ª	1957	
RAVENNA TERRA - RAVENNA MARE 2°	e	SNAM Rete Gas S.p.a.	600	15,8	1ª	1968	
RAVENNA - MINERBIO	e	SNAM Rete Gas S.p.a.	750	60,5	1ª	1969	
RAVENNA TERRA - CASALBORSETTI 1°	e	SNAM Rete Gas S.p.a.	600	14,6	1ª	1969	
RAVENNA TERRA - CASALBORSETTI 2°	e	SNAM Rete Gas S.p.a.	600	14,7	1ª	1971	
Allacciamento CENTRO OLIO DI MONTE ALPI	e	SNAM Rete Gas S.p.a.	300	5,4	1ª	2001	
Totale e				375			
GAGLIANO - SPARACOLLO	f	SNAM Rete Gas S.p.a.	400	15,9	1ª	2006 (*)	IN FASE AUTORIZZATIVA
COLLEGAMENTO STOCCAGGIO DI COLLALTO	f	SNAM Rete Gas S.p.a.	600	15,1	1ª	2008 (*)	IN FASE AUTORIZZATIVA
ENNA - MONTALBANO	f	SNAM Rete Gas S.p.a.	1200	86,0	1ª	2007 (*)	IN FASE AUTORIZZATIVA
PALMI - MARTIRANO	f	SNAM Rete Gas S.p.a.	1200	69,0	1ª	2005 (*)	Messo in esercizio parzialmente
CAMPOCHIARO - SULMONA	f	SNAM Rete Gas S.p.a.	1200	50,0	1ª	2005 (*)	Messo in esercizio parzialmente
TARVISIO - MALBORGHETTO	f	SNAM Rete Gas S.p.a.	1200	23,5	1ª	2006 (*)	IN CORSO DI REALIZZAZIONE
CAMISANO - ZIMELLA	f	SNAM Rete Gas S.p.a.	1400	42,5	1ª	2006 (*)	IN FASE AUTORIZZATIVA
BOSENTINO - TRENTO	f	SNAM Rete Gas S.p.a.	400	8,8	1ª	2007 (*)	IN FASE AUTORIZZATIVA
MAZARA-MENFI	f	SNAM Rete Gas S.p.a.	1200	42,0	1ª	2008 (*)	IN FASE AUTORIZZATIVA
MONTALBANO-MESSINA	f	SNAM Rete Gas S.p.a.	1200	84,0	1ª	2008 (*)	IN FASE AUTORIZZATIVA
MARTIRANO-RENDE	f	SNAM Rete Gas S.p.a.	1200	36,0	1ª	-	IN FASE AUTORIZZATIVA
TARSIA-MORANO	f	SNAM Rete Gas S.p.a.	1200	42,0	1ª	-	IN FASE AUTORIZZATIVA
MONTESANO-BUCCINO	f	SNAM Rete Gas S.p.a.	1200	62,0	1ª	-	IN FASE AUTORIZZATIVA
MELIZZANO-CAMPOCHIARO	f	SNAM Rete Gas S.p.a.	1200	45,0	1ª	-	IN FASE AUTORIZZATIVA
SULMONA-ORICOLA	f	SNAM Rete Gas S.p.a.	1200	90,0	1ª	-	IN FASE AUTORIZZATIVA

RETE NAZIONALE DEI GASDOTTI

Descrizione	Tipologia metanodotto	Società	Diametro (mm)	Lunghezza (km)	Campo di pressione (specie)	Anno di entrata in esercizio	NOTE
GALLESE-ORVIETO	f	SNAM Rete Gas S.p.a.	1200	55,0	1ª	-	IN FASE AUTORIZZATIVA
RENDE-TARSIA	f	SNAM Rete Gas S.p.a.	1200	35,0	1ª	-	IN FASE AUTORIZZATIVA
COLLEGAMENTO GASDOTTI ENTRANTI AL NODO DI ZIMELLA	f	SNAM Rete Gas S.p.a.	1200	0,7	1ª	2006 (*)	IN FASE AUTORIZZATIVA
MASSAFRA-BICCARI	f	SNAM Rete Gas S.p.a.	1200	193,0	1ª	2008 (*)	IN FASE AUTORIZZATIVA
BICCARI-CAMPOCHIARO	f	SNAM Rete Gas S.p.a.	1200	69,0	1ª	2008 (*)	IN FASE AUTORIZZATIVA
SULMONA-FOLIGNO	f	SNAM Rete Gas S.p.a.	1200	165,0	1ª	2008 (*)	IN FASE AUTORIZZATIVA
FOLIGNO-SESTINO	f	SNAM Rete Gas S.p.a.	1200	113,0	1ª	2008 (*)	IN FASE AUTORIZZATIVA
SESTINO-MINERBIO	f	SNAM Rete Gas S.p.a.	1200	143,0	1ª	2008 (*)	IN FASE AUTORIZZATIVA
ALESSANDRIA-OVIGLIO	f	SNAM Rete Gas S.p.a.	750	12,0	1ª	2007 (*)	IN FASE AUTORIZZATIVA - RETTIFICA DIAMETRO
MORTARA-ALESSANDRIA	f	SNAM Rete Gas S.p.a.	750	45,0	1ª	2008 (*)	IN FASE AUTORIZZATIVA - RETTIFICA DIAMETRO
VIGASIO-BUSSOLENGO	f	SNAM Rete Gas S.p.a.	500	14,6	1ª	2008 (*)	IN FASE AUTORIZZATIVA - RETTIFICA DIAMETRO
ALLACCIAMENTO GNL BRINDISI	f	SNAM Rete Gas S.p.a.	1050	4,3	1ª	2007 (*)	IN FASE AUTORIZZATIVA
Potenziamento FLAIBANO-GONARS	f	SNAM Rete Gas S.p.a.	750	32,2	1ª	2007 (*)	IN PROGETTO
Terminale GNL - CAVARZERE	f	Terminale GNL Adriatico s.r.l.	760	41,0	1ª		IN CORSO DI REALIZZAZIONE
CAVARZERE - MINERBIO	f	Edison stoccaggio S.p.a.	914	83,2	1ª		IN CORSO DI REALIZZAZIONE
Totale f				1.718			
Totale complessivo				10.059			
TOTALE IN ESERCIZIO				8.342			

(*) Date indicative

RETE NAZIONALE DEI GASDOTTI - TOTALE COMPLESSIVO

	Tipologia metanodotto	Lunghezza totale (km)
	a	112
	b	5.266
	c	193
	d	2.369
	e	375
	f	1.718
Totale complessivo		10.059
TOTALE IN ESERCIZIO		8.342

Definizione della rete nazionale dei gasdotti

a) gasdotti ricadenti in mare.

b) gasdotti di importazione ed esportazione non compresi nell'elenco dei gasdotti di cui al punto *a)*, e relative linee collegate necessarie al loro funzionamento.

c) gasdotti collegati agli stoccaggi.

d) gasdotti interregionali funzionali al sistema nazionale del gas non compresi nell'elenco di cui ai precedenti punti.

e) gasdotti funzionali direttamente o indirettamente al sistema nazionale del gas.

f) reti o parti di reti di cui ai punti *a)*, *b)*, *c)*, *d)*, ed *e)* che risultano attualmente in costruzione o per le quali sono state ottenute le necessarie autorizzazioni.

ALLEGATO 2

RETE NAZIONALE DEI GASDOTTI

Descrizione	Tipologia metanodotto	Società	Diametro (mm)	Lunghezza (km)	Anno di entrata in esercizio	NOTE
ATTRAVERSAMENTO CANALE DI SICILIA VERSO LA TUNISIA FINO A LIMITE MARE TERRITORIALE - 3 LINEE	art.30 legge n.273/02	TMPC	500	79,5	1983	
ATTRAVERSAMENTO CANALE DI SICILIA VERSO LA TUNISIA FINO A LIMITE MARE TERRITORIALE - 2 LINEE	art.30 legge n.273/02	TMPC	650	53,0	1994	
ATTRAVERSAMENTO CANALE DI SICILIA VERSO LA LIBIA FINO A LIMITE MARE TERRITORIALE	art.30 legge n.273/02	GREENSTREAM	850	24,5	2004	
Totale				**157**		
PIATTAFORMA GARIBALDI K - PIATTAFORMA IVANA	gasdotto di coltivazione	ENI DIV.AGIP				
PIATTAFORMA BARBARA T - PIATTAFORMA MARIKA	gasdotto di coltivazione	ENI DIV.AGIP				
Totale				-		

05A08443

MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE E FORESTALI

DECRETO 12 agosto 2005.

Autorizzazione all'aumento del titolo alcolometrico volumico naturale dei prodotti della vendemmia 2005 destinati a dare vini V.Q.P.R.D., per la campagna vitivinicola 2005/2006, nella regione Marche.

IL DIRETTORE GENERALE
PER LA QUALITÀ DEI PRODOTTI AGROALIMENTARI E LA TUTELA DEL CONSUMATORE

Visto il regolamento del Consiglio C.E. n. 1493/99 del 17 maggio 1999, ed in particolare l'allegato V, lettera H, punto 4, che prevede che ogni Stato membro può autorizzare, per le regioni e le varietà per le quali sia giustificato dal punto di vista tecnico, qualora le condizioni climatiche lo richiedono, e secondo condizioni da stabilirsi, l'arricchimento della partita «cuvée» nel luogo di elaborazione dei vini spumanti;

Visto il regolamento del Consiglio C.E. n. 1493/99 del 17 maggio 1999 ed in particolare l'allegato VI, lettera F, punto 2, che prevede che, qualora le condizioni climatiche lo richiedano, gli Stati membri interessati possono autorizzare l'aumento del titolo alcolometrico volumico naturale (effettivo o potenziale) dell'uva fresca, del mosto d'uva, del mosto d'uva parzialmente fermentato, del vino nuovo ancora in fermentazione e del vino atto a dare un V.Q.P.R.D.;

Visto il regolamento del Consiglio C.E. n. 1622/2000 della Commissione del 24 luglio 2000 che fissa talune modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 1493/99 ed istituisce un codice comunitario delle pratiche e dei trattamenti enologici;

Vista la legge 29 dicembre 1990, n. 428, recante disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dalla appartenenza dell'Italia alla Comunità europea;

Vista la legge 10 febbraio 1992, n. 164, recante nuova disciplina delle denominazioni di origine dei vini;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 12 febbraio 1965, n. 162, recante norme per la repressione delle frodi nella preparazione dei mosti, vini ed aceti;

Visto il decreto ministeriale 3 settembre 2001, il quale disciplina il procedimento relativo all'autorizzazione dell'aumento del titolo alcolometrico volumico naturale dei prodotti della vendemmia;

Visto il decreto ministeriale 16 giugno 1998, n. 280, con il quale è stato adottato il regolamento recante norme sull'organizzazione, sulle competenze e sul funzionamento della sezione amministrativa e, nel suo ambito, del servizio di segreteria del Comitato nazionale per la tutela e la valorizzazione delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche tipiche dei vini, ed in particolare l'art. 2, paragrafo *n)*;

Visto l'attestato della regione Marche - Dipartimento sviluppo economico, con il quale la stessa ha certificato che nel proprio territorio si sono verificate, per la vendemmia 2005, condizioni climatiche sfavorevoli ed ha chiesto l'emanazione del provvedimento che autorizza le operazioni di arricchimento anzidette;

Considerato che le suddette operazioni di arricchimento debbono essere effettuate in conformità della normativa comunitaria indicata e nel rispetto delle disposizioni impartite dall'Ispettorato centrale repressione frodi;

Decreta:

Articolo unico

1. Nella campagna vitivinicola 2005/2006 è consentito aumentare il titolo alcolometrico volumico naturale dei prodotti vitivinicoli citati in premessa, ottenuti da uve raccolte nelle aree viticole della regione Marche provenienti dalle zone di produzione delle uve atte a dare i seguenti vini a denominazione di origine controllata, per tutte le tipologie, sottozone e menzioni geografiche aggiuntive previste dagli specifici disciplinari di produzione:

Colli Pesaresi (tutte le tipologie);

Bianchello del Metauro;

Verdicchio di Matelica (tutte le tipologie);

Verdicchio dei Castelli di Jesi (tutte le tipologie);

Esino (tutte le tipologie);

Lacrima di Morro d'Alba o Lacrima di Morro (tutte le tipologie);

Rosso Conero (tutte le tipologie);

Serrapetrona (tutte le tipologie);

Colli Maceratesi (tutte le tipologie);

Falerio dei Colli Ascolani;

Affida (tutte le tipologie);

Rosso Piceno;

Rosso Piceno Superiore;

Rosso Piceno Sangiovese;

Rosso Piceno Novello;

I Terreni di Sanseverino (tutte le tipologie);

Pergola (tutte le tipologie).

2. Le operazioni di arricchimento, per le denominazioni di origine di cui al precedente comma, debbono essere effettuate secondo le modalità previste dai regolamenti comunitari sopracitati e nel limite massimo di due gradi, utilizzando mosto di uve concentrato o mosto di uve concentrato e rettificato o mediante con-

centrazione parziale compresa l'osmosi inversa, fatte salve le misure più restrittive previste dai rispettivi disciplinari di produzione.

3. Le operazioni di arricchimento per le partite di vino destinate all'elaborazione dei vini spumanti delle denominazioni di origine di cui al comma 1 del presente articolo sono autorizzate per le varietà di vite di seguito indicate:

Albana B, Aleatico N, Alicante N, Barbera N, Biancame B, Bombino bianco B, Cabernet franc N, Cabernet sauvignon N, Canaiolo nero N, Carignano N, Carignano nero N, Chardonnay B, Ciliegiolo N, Fiano B, Gaglioppo N, Grechetto B, Incrocio bruni 54 B, Lacrima N, Maceratino B, Maiolica N, Malvasia bianca di Candia B, Malvasia bianca lunga B, Manzoni B, Merlot N, Montepulciano N, Montonico bianco B, Mostosa B, Passerina B, Pecorino B, Pinot bianco B, Pinot grigio G, Pinot nero N, Rebo N, Riesling B, Riesling italico B, Sangiovese N, Sauvignon B, Tocai friulano B, Trebbiano toscano B, Verdicchio bianco B, Vermentino B, Vernaccia nera N, Petit verdot N, Refosco dal peduncolo rosso N, Syrah N, Ancellotta N, Colorino N, Foglia tonda N, Malbo gentile N, Moscato bianco B, Sagrantino N, Teroldego N, Terrano N.

Esse debbono essere effettuate secondo le modalità previste dai regolamenti comunitari sopra citati e nel limite massimo di due gradi, utilizzando mosto di uve concentrato o mosto di uve concentrato e rettificato o mediante concentrazione parziale compresa l'osmosi inversa, fatte salve le misure più restrittive previste dai rispettivi disciplinari di produzione.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana ed entra in vigore il giorno della sua pubblicazione.

Roma, 12 agosto 2005

Il direttore generale: ABATE

05A08361

DECRETO 12 agosto 2005.

Autorizzazione all'aumento del titolo alcolometrico volumico naturale dei prodotti della vendemmia 2005 destinati a dare vini V.Q.P.R.D., per la campagna vitivinicola 2005/2006, nella regione Lazio.

IL DIRETTORE GENERALE
PER LA QUALITÀ DEI PRODOTTI AGROALIMENTARI
E LA TUTELA DEL CONSUMATORE

Visto il regolamento del Consiglio C.E. n. 1493/99 del 17 maggio 1999, ed in particolare l'allegato V, lettera H, punto 4, che prevede che ogni Stato membro può autorizzare, per le regioni e le varietà per le quali sia giustificato dal punto di vista tecnico, qualora le condizioni climatiche lo richiedono, e secondo condizioni da stabilirsi, l'arricchimento della partita «cuvée» nel luogo di elaborazione dei vini spumanti;

Visto il regolamento del Consiglio C.E. n. 1493/99 del 17 maggio 1999 ed in particolare l'allegato VI, lettera F, punto 2, che prevede che, qualora le condizioni climatiche lo richiedano, gli Stati membri interessati possono autorizzare l'aumento del titolo alcolometrico volumico naturale (effettivo o potenziale) dell'uva fresca, del mosto d'uva, del mosto d'uva parzialmente fermentato, del vino nuovo ancora in fermentazione e del vino atto a dare un V.Q.P.R.D.;

Visto il regolamento del Consiglio C.E. n. 1622/2000 della Commissione del 24 luglio 2000 che fissa talune modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 1493/99 ed istituisce un codice comunitario delle pratiche e dei trattamenti enologici;

Vista la legge 29 dicembre 1990, n. 428, recante disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dalla appartenenza dell'Italia alla Comunità europea;

Vista la legge 10 febbraio 1992, n. 164, recante nuova disciplina delle denominazioni di origine dei vini;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 12 febbraio 1965, n. 162, recante norme per la repressione delle frodi nella preparazione dei mosti, vini ed aceti;

Visto il decreto ministeriale 3 settembre 2001, il quale disciplina il procedimento relativo all'autorizzazione dell'aumento del titolo alcolometrico volumico naturale dei prodotti della vendemmia;

Visto il decreto ministeriale 16 giugno 1998, n. 280, con il quale è stato adottato il regolamento recante norme sull'organizzazione, sulle competenze e sul funzionamento della sezione amministrativa e, nel suo ambito, del servizio di segreteria del Comitato nazionale per la tutela e la valorizzazione delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche tipiche dei vini, ed in particolare l'art. 2, paragrafo *n)*;

Visti gli attestati degli assessorati regionali all'agricoltura delle regioni Umbria e Lazio, con i quali le stesse hanno certificato che nel proprio territorio si sono verificate, per la vendemmia 2005, condizioni climatiche sfavorevoli ed hanno chiesto l'emanazione del provvedimento che autorizza le operazioni di arricchimento anzidette;

Considerato che le suddette operazioni di arricchimento debbono essere effettuate in conformità della normativa comunitaria indicata e nel rispetto delle disposizioni impartite dall'Ispettorato centrale repressione frodi;

Decreta:

Articolo unico

1. Nella campagna vitivinicola 2005/2006 è consentito aumentare il titolo alcolometrico volumico naturale dei prodotti vitivinicoli citati in premessa, ottenuti da uve raccolte nelle aree viticole della regione Lazio, provenienti dalle zone di produzione delle uve atte a dare i seguenti vini V.Q.P.R.D., per tutte le tipologie previste dagli specifici disciplinari di produzione:

«Aleatico di Gradoli», «Aprilia», «Atina», «Bianco Capena», «Castelli Romani», «Cerveteri», «Cesanese del Piglio», «Cesanese di Affile» o «Affile», «Cesanese di Olevano Romano» o «Olevano Romano», «Circeo», «Colli Albani», «Colli della Sabina», «Colli Etruschi Viterbesi», «Colli Lanuvini», «Cori», «Est! Est!! Est!!! di Montefiascone», «Frascati», «Genazzano», «Marino», «Montecompatri Colonna» o «Montecompatri» o «Colonna», «Nettuno», «Orvieto», «Tarquinia», «Velletri» «Vignanello» «Zagarolo».

2. Le operazioni di arricchimento, per i vini v.q.p.r.d. di cui al precedente comma, debbono essere effettuate secondo le modalità previste dai regolamenti comunitari sopra citati e nel limite massimo di due gradi, fatte salve le misure più restrittive previste dagli specifici disciplinari di produzione.

3. Le operazioni di arricchimento per le partite di vino destinate all'elaborazione dei vini spumanti delle denominazioni di origine di cui al comma 1 del presente articolo sono autorizzate per le varietà di vite di seguito indicate:

Malvasia del Lazio o Puntinata, Malvasia di Candia, Trebbiano Verde, Trebbiano giallo, Trebbiano Toscano, Bellone, Bombino Bianco, Verdicchio Bianco, Moscato di Terracina, Procanico, Grechetto (di Todi e di Orvieto), Greco Bianco B., Pinot Nero, Pinot Bianco, Chardonnay, Sauvignon.

Esse debbono essere effettuate secondo le modalità previste dai regolamenti comunitari sopra citati e nel limite massimo di due gradi e fatte salve le misure più restrittive previste dai rispettivi disciplinari di produzione.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana ed entra in vigore il giorno della sua pubblicazione.

Roma, 12 agosto 2005

Il direttore generale: ABATE

05A08362

DECRETO 12 agosto 2005.

Autorizzazione all'aumento del titolo alcolometrico volumico naturale dei prodotti della vendemmia 2005 destinati a dare vini V.Q.P.R.D., per la campagna vitivinicola 2005/2006, nella regione Umbria.

IL DIRETTORE GENERALE
PER LA QUALITÀ DEI PRODOTTI AGROALIMENTARI
E LA TUTELA DEL CONSUMATORE

Visto il regolamento del Consiglio C.E. n. 1493/99 del 17 maggio 1999, ed in particolare l'allegato V, lettera H, punto 4, che prevede che ogni Stato membro può autorizzare, per le regioni e le varietà per le quali sia giustificato dal punto di vista tecnico, qualora le condizioni climatiche lo richiedono, e secondo condizioni da stabilirsi, l'arricchimento della partita «cuvée» nel luogo di elaborazione dei vini spumanti;

Visto il regolamento del Consiglio C.E. n. 1493/99 del 17 maggio 1999 ed in particolare l'allegato VI, lettera F, punto 2, che prevede che, qualora le condizioni climatiche lo richiedano, gli Stati membri interessati possono autorizzare l'aumento del titolo alcolometrico volumico naturale (effettivo o potenziale) dell'uva fresca, del mosto d'uva, del mosto d'uva parzialmente fermentato, del vino nuovo ancora in fermentazione e del vino atto a dare un V.Q.P.R.D.;

Visto il regolamento del Consiglio C.E. n. 1622/2000 della Commissione del 24 luglio 2000 che fissa talune modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 1493/99 ed istituisce un codice comunitario delle pratiche e dei trattamenti enologici;

Vista la legge 29 dicembre 1990, n. 428, recante disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dalla appartenenza dell'Italia alla Comunità europea;

Vista la legge 10 febbraio 1992, n. 164, recante nuova disciplina delle denominazioni di origine dei vini;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 12 febbraio 1965, n. 162, recante norme per la repressione delle frodi nella preparazione dei mosti, vini ed aceti;

Visto il decreto ministeriale 3 settembre 2001, il quale disciplina il procedimento relativo all'autorizzazione dell'aumento del titolo alcolometrico volumico naturale dei prodotti della vendemmia;

Visto il decreto ministeriale 16 giugno 1998, n. 280, con il quale è stato adottato il regolamento recante norme sull'organizzazione, sulle competenze e sul funzionamento della sezione amministrativa e, nel suo ambito, del servizio di segreteria del Comitato nazionale per la tutela e la valorizzazione delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche tipiche dei vini, ed in particolare l'art. 2, paragrafo *n)*;

Visti gli attestati degli assessorati regionali all'agricoltura delle regioni Umbria e Lazio, con i quali le stesse hanno certificato che nel proprio territorio si sono verificate, per la vendemmia 2005, condizioni climatiche sfavorevoli ed hanno chiesto l'emanazione del provvedimento che autorizza le operazioni di arricchimento anzidette;

Considerato che le suddette operazioni di arricchimento debbono essere effettuate in conformità della normativa comunitaria indicata e nel rispetto delle disposizioni impartite dall'Ispettorato centrale repressione frodi;

Decreta:

Articolo unico

1. Nella campagna vitivinicola 2005/2006 è consentito aumentare il titolo alcolometrico volumico naturale dei prodotti vitivinicoli citati in premessa, ottenuti da uve raccolte nelle aree viticole della regione Umbria, provenienti dalle zone di produzione delle uve atte a dare i seguenti vini V.Q.P.R.D., per tutte le tipologie previste dagli specifici disciplinari di produzione.

2. Le operazioni di arricchimento, per i vini V.Q.P.R.D. di cui al precedente comma, debbono essere effettuate secondo le modalità previste dai regolamenti comunitari sopraccitati e nel limite massimo di due gradi, utilizzando mosto di uve concentrato o mosto di uve concentrato e rettificato, fatte salve le misure più restrittive previste dai rispettivi disciplinari di produzione.

3. Le operazioni di arricchimento per le partite di vino destinate all'elaborazione dei vini spumanti delle denominazioni di origine di cui al comma 1 del presente articolo sono autorizzate per le varietà di vite di seguito indicate:

Pinot Bianco, Pinot Grigio, Pinot Nero, Chardonnay B., Grechetto B.

Esse debbono essere effettuate secondo le modalità previste dai regolamenti comunitari sopra citati e nel limite massimo di due gradi, utilizzando mosto di uve concentrato o mosto di uve concentrato e rettificato, fatte salve le misure più restrittive previste dai rispettivi disciplinari di produzione.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana ed entra in vigore il giorno della sua pubblicazione.

Roma, 12 agosto 2005

Il direttore generale: ABATE

05A08363

DECRETO 12 agosto 2005.

Autorizzazione all'aumento del titolo alcolometrico volumico naturale dei prodotti della vendemmia 2005 destinati a dare vini V.Q.P.R.D. e V.S.Q.P.R.D., per la campagna vitivinicola 2005/2006, nella regione autonoma Friuli-Venezia Giulia.

IL DIRETTORE GENERALE
PER LA QUALITÀ DEI PRODOTTI AGROALIMENTARI
E LA TUTELA DEL CONSUMATORE

Visto il regolamento del Consiglio C.E. n. 1493/99 del 17 maggio 1999, ed in particolare l'allegato V, lettera H, punto 4, che prevede che ogni Stato membro può autorizzare, per le regioni e le varietà per le quali sia giustificato dal punto di vista tecnico, qualora le condizioni climatiche lo richiedono, e secondo condizioni da stabilirsi, l'arricchimento della partita «cuvée» nel luogo di elaborazione dei vini spumanti;

Visto il regolamento del Consiglio C.E. n. 1493/99 del 17 maggio 1999 ed in particolare l'allegato VI, lettera F, punto 2, che prevede che, qualora le condizioni climatiche lo richiedano, gli Stati membri interessati possono autorizzare l'aumento del titolo alcolometrico volumico naturale (effettivo o potenziale) dell'uva fresca, del mosto d'uva, del mosto d'uva parzialmente fermentato, del vino nuovo ancora in fermentazione e del vino atto a dare un V.Q.P.R.D.;

Visto il regolamento del Consiglio C.E. n. 1622/2000 della Commissione del 24 luglio 2000 che fissa talune modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 1493/99 ed istituisce un codice comunitario delle pratiche e dei trattamenti enologici;

Vista la legge 29 dicembre 1990, n. 428, recante disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dalla appartenenza dell'Italia alla Comunità europea;

Vista la legge 10 febbraio 1992, n. 164, recante nuova disciplina delle denominazioni di origine dei vini;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 12 febbraio 1965, n. 162, recante norme per la repressione delle frodi nella preparazione dei mosti, vini ed aceti;

Visto il decreto ministeriale 3 settembre 2001, il quale disciplina il procedimento relativo all'autorizzazione dell'aumento del titolo alcolometrico volumico naturale dei prodotti della vendemmia;

Visto il decreto ministeriale 16 giugno 1998, n. 280, con il quale è stato adottato il regolamento recante norme sull'organizzazione, sulle competenze e sul funzionamento della sezione amministrativa e, nel suo ambito, del servizio di segreteria del Comitato nazionale per la tutela e la valorizzazione delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche tipiche dei vini, ed in particolare l'art. 2, paragrafo *n)*;

Vista la nota della Direzione centrale risorse agricole, naturali, forestali e montagna - Servizio produ-

zioni agricole della regione autonoma Friuli-Venezia Giulia con la quale la stessa ha certificato che nel proprio territorio si sono verificate, per la vendemmia 2005, condizioni climatiche sfavorevoli ed ha chiesto l'emanazione del provvedimento che autorizza le operazioni di arricchimento anzidette;

Visto l'attestato della direzione regionale delle politiche agricole di mercato della regione Veneto, con la quale la stessa ha certificato che nel proprio territorio si sono verificate, per la vendemmia 2005, condizioni climatiche sfavorevoli ed ha chiesto l'emanazione del provvedimento che autorizza le operazioni di arrichimento anzidette;

Considerato che le suddette operazioni di arricchimento debbono essere effettuate in conformità della normativa comunitaria indicata e nel rispetto delle disposizioni impartite dall'Ispettorato centrale repressione frodi;

Decreta:

Articolo unico

1. Nella campagna vitivinicola 2005/2006 è consentito aumentare il titolo alcolometrico volumico naturale dei prodotti vitivinicoli citati in premessa, ottenuti da uve raccolte nelle aree viticole della regione autonoma Friuli-Venezia Giulia provenienti dalle zone di produzione delle uve atte a dare i seguenti vini a denominazione di origine controllata e garantita o a denominazione di origine controllata, per tutte le tipologie, sottozone e menzioni geografiche aggiuntive previste dagli specifici disciplinari di produzione:

Ramandolo;

Colli Orientali del Friuli (e relative sottozone «Cialla» o «Rosazzo»);

Collio o Collio Goriziano;

Friuli Annia;

Friuli Aquileia;

Friuli Grave;

Friuli Latisana;

Friuli Isonzo o Isonzo del Friuli;

Carso;

Lison Pramaggiore.

2. Le operazioni di arricchimento, per i vini V.Q.P.R.D. di cui al precedente comma, debbono essere effettuate secondo le modalità previste dai regolamenti comunitari sopraccitati e nel limite massimo di due gradi, utilizzando mosto di uve concentrato o mosto di uve concentrato e rettificato o mediante concentrazione parziale, fatte salve le misure più restrittive previste dai rispettivi disciplinari di produzione.

3. Le operazioni di arricchimento per le partite di vino destinate all'elaborazione dei vini spumanti delle denominazioni di origine di cui al comma 1 del presente articolo sono autorizzate per le varietà di vite di seguito indicate:

Pinot Bianco, Pinot Grigio, Pinot Nero, Chardonnay, Moscato giallo, Moscato rosa, Verduzzo friulano, Riesling, Merlot, Cabernet Franc, Sauvignon, Schioppettino, Refosco dal Penduncolo Rosso, Franconia.

Esse debbono essere effettuate secondo le modalità previste dai regolamenti comunitari sopra citati e nel limite massimo di due gradi, utilizzando mosto di uve concentrato o mosto di uve concentrato e rettificato o mediante concentrazione parziale o saccarosio ove consentito e fatte salve le misure più restrittive previste dai rispettivi disciplinari di produzione.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana ed entra in vigore il giorno della sua pubblicazione.

Roma, 12 agosto 2005

Il direttore generale: ABATE

05A08364

MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI

DECRETO 20 maggio 2005.

Recepimento della rettifica alla direttiva 2000/3/CE della Commissione del 22 febbraio 2000, che adegua al progresso tecnico la direttiva 77/541/CEE del Consiglio relativa alle cinture di sicurezza ed ai sistemi di ritenuta dei veicoli a motore.

IL MINISTRO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI

Visto il decreto del Ministro dei trasporti e della navigazione 7 agosto 2000, pubblicato nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 215 del 14 settembre 2000, di recepimento della direttiva 2000/3/CE della Commissione del 22 febbraio 2000 che adegua al progresso tecnico la direttiva 77/541/CEE del Consiglio relativa alle cinture di sicurezza ed ai sistemi di ritenuta dei veicoli a motore;

Vista la rettifica della direttiva 2000/3/CE della Commissione del 22 febbraio 2000, che adegua al progresso tecnico la direttiva 77/541/CEE del Consiglio relativa alle cinture di sicurezza ed ai sistemi di ritenuta dei veicoli a motore, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea n. L 105 del 26 aprile 2004;

ADOTTA
il seguente decreto:

Art. 1.

1. Nell'allegato al decreto del Ministro dei trasporti e della navigazione 7 agosto 2000, il punto 2.7.3 dell'allegato I va letto come segue:

«2.7.3. Condizionamento delle cinghie per la prova di resistenza alla rottura.

I campioni tagliati dalla cinghia in conformità del punto 2.1.3.2 devono essere condizionati come segue.».

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 20 maggio 2005

Il Ministro: LUNARDI

Registrato alla Corte dei conti il 4 luglio 2005
Ufficio controllo atti Ministeri delle infrastrutture ed assetto del territorio, registro n. 8, foglio n. 134

05A08370

DECRETO 6 giugno 2005.

Recepimento della direttiva 2005/27/CE della Commissione del 29 marzo 2005 che modifica, ai fini dell'adeguamento al progresso tecnico, la direttiva 2003/97/CE relativa all'omologazione dei dispositivi per la visione indiretta e dei veicoli muniti di tali dispositivi.

IL MINISTRO DELLE INFRASTRUTTURE
E DEI TRASPORTI

Visto l'art. 229 del nuovo codice della strada approvato con decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, pubblicato nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 114 del 18 maggio 1992 che delega i Ministri della Repubblica a recepire, secondo le competenze loro attribuite, le direttive comunitarie concernenti le materie disciplinate dallo stesso codice;

Visto l'art. 71 del nuovo codice della strada che ai commi 2, 3 e 4 stabilisce la competenza del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, a decretare in materia di norme costruttive e funzionali dei veicoli a motore e dei loro rimorchi ispirandosi al diritto comunitario;

Visto il decreto del Ministro per i trasporti e l'aviazione civile 29 marzo 1974, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 105 del 23 aprile 1974, recante prescrizioni generali per l'omologazione CEE dei veicoli a motore e dei loro rimorchi nonché dei loro dispositivi di equipaggiamento, in attuazione della direttiva 70/156/CEE;

Visto il decreto del Ministro dei trasporti e della navigazione 8 maggio 1995, di recepimento delle direttive 92/53/CEE e 93/81/CEE che modificano la direttiva 70/156/CEE concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative all'omologazione dei veicoli a motore e dei loro rimorchi, pubblicato nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 148 del 27 giugno 1995;

Visto il decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 21 settembre 2004, di recepimento della direttiva 2004/78/CE che, da ultimo, modifica la direttiva 70/156/CEE concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative all'omologazione dei veicoli a motore e dei loro rimorchi, pubblicato nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 292 del 14 dicembre 2004;

Visto il decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 19 novembre 2004 di recepimento della direttiva 2003/97/CE, concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative all'omologazione dei dispositivi per la visione indiretta e dei veicoli muniti di tali dispostivi, che modifica la direttiva 70/156/CEE ed abroga la direttiva 71/127/CE, pubblicato nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 69 del 24 marzo 2005;

Vista la direttiva 2005/27/CE della Commissione del 29 marzo 2005 che modifica, ai fini dell'adeguamento al progresso tecnico, la direttiva 2003/97/CE del Parlamento europeo e del Consiglio concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative all'omologazione dei dispositivi per la visione indiretta e dei veicoli muniti ditali dispositivi, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea n. L 81 del 30 marzo 2005;

ADOTTA
il seguente decreto:

(Testo rilevante ai fini dello Spazio economico europeo)

Art. 1.

1. Gli allegati I e III al decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 19 novembre 2004, di recepimento della direttiva 2003/97/CE, sono modificati in conformità all'allegato al presente decreto che ne costituisce parte integrante.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 6 giugno 2005

Il Ministro: LUNARDI

Registrato alla Corte dei conti il 4 luglio 2005
Ufficio controllo atti Ministeri delle infrastrutture ed assetto del territorio registro n. 8, foglio n. 136

ALLEGATO

Gli allegati I e III al decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 19 novembre 2004, di recepimento della direttiva 2003/97/CE, sono modificati come segue:

1) Nell'allegato I, punto 1.1.1.12, dopo la prima frase, viene inserita la seguente nuova frase:

«In caso di sedile con angolo fisso d'inclinazione dello schienale, la collocazione dei punti oculari viene adeguata in conformità con le disposizioni dell'appendice 7 del presente allegato.»

2) Nell'appendice 5 dell'allegato I, viene aggiunto quanto segue all'enumerazione dei numeri distintivi al punto 1.1:

«8 per la Repubblica ceca», «29 per l'Estonia», «49 per Cipro, 32 per la Lettonia, 36 per la Lituania», «7 per l'Ungheria, 50 per Malta», «20 per la Polonia», «26 per la Slovenia, 27 per la Slovacchia».

3) All'allegato I viene aggiunta la seguente appendice 7:

«*Appendice 7*

Determinazione dei punti oculari per un sedile con angolo fisso di inclinazione dello schienale

1) La posizione dei punti oculari rispetto al punto R deve essere adeguata come indicato nella successiva tabella per X coordinate del reticolo tridimensionale di riferimento. La tabella indica le coordinate di base per uno schienale con un angolo fisso di inclinazione di 25 gradi. Il reticolo tridimensionale di riferimento per le coordinate corrisponde a quello definito al punto 2.3 dell'allegato I alla direttiva 77/649/CEE, così come modificata.

Angolo dello schienale	Coordinate orizzontali
(in gradi)	ΔX
25	68 mm

2) Ulteriore correzione per schienali aventi angoli fissi di inclinazione diversi da 25 gradi.

La successiva tabella indica le ulteriori correzioni da una posizione oculare con un angolo fisso di inclinazione dello schienale di 25 gradi, da apportare alle coordinate X e Z dei punti oculari quando l'angolo di inclinazione dello schienale non è di 25 gradi.

Angolo dello schienale	Coordinate orizzontali	Coordinate verticali
(in gradi)	ΔX	ΔZ
5	–186 mm	28 mm
6	–177 mm	27 mm
7	–167 mm	27 mm
8	–157 mm	27 mm
9	–147 mm	26 mm
10	–137 mm	25 mm
11	–128 mm	24 mm
12	–118 mm	23 mm
13	–109 mm	22 mm
14	–99 mm	21 mm
15	–90 mm	20 mm
16	–81 mm	18 mm
17	–72 mm	17 mm
18	–62 mm	15 mm
19	–53 mm	13 mm

Angolo dello schienale	Coordinate orizzontali	Coordinate verticali
(in gradi)	ΔX	ΔZ
20	– 44 mm	11 mm
21	– 35 mm	9 mm
22	– 26 mm	7 mm
23	18 mm	5 mm
24	– 9 mm	3 mm
25	0 mm	0 mm
26	9 mm	– 3 mm
27	17 mm	– 5 mm
28	26 mm	– 8 mm
29	34 mm	– 11 mm
30	43 mm	– 14 mm
31	51 mm	– 18 mm
32	59 mm	– 21 mm
33	67 mm	– 24 mm
34	76 mm	– 28 mm
35	84 mm	– 32 mm
36	92 mm	– 35 mm
37	100 mm	– 39 mm
38	108 mm	– 43 mm
39	115 mm	– 48 mm
40	123 mm	– 52 mm»

4) Nella tabella dell'allegato III e nello spazio relativo agli specchi grandangolari di categoria IV per i veicoli a motore di categoria $N_2 \leq 7,5$ t, il testo è sostituito da quanto segue:

«**Obbligatorio**

Per entrambi i lati se può essere installato uno specchio di categoria V

Opzionale

Per entrambi i lati se non può essere installato uno specchio di categoria V.»

5) Nella tabella dell'allegato III e nello spazio relativo agli specchi di accostamento di categoria V per i veicoli di categoria $N_2 \leq 7,5$ t, il testo è sostituito dal seguente:

«**Obbligatorio, vedi allegato III, punti 3.7 e 5.5.5**

Uno dal lato del passeggero

Opzionale

Dal lato del conducente

(entrambi devono essere installati ad almeno 2 m dal terreno)

Vi può essere un margine di tolleranza di + 10 cm.»

05A08368

DECRETO 6 giugno 2005.

Recepimento della direttiva 2005/11/CE della Commissione del 16 febbraio 2005 che modifica, per adeguarla al progresso tecnico, la direttiva 92/23/CEE del Consiglio relativa ai pneumatici dei veicoli a motore e dei loro rimorchi nonché al loro montaggio.

IL MINISTRO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI

Visto l'art. 229 del nuovo codice della strada approvato con decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, pubblicato nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 114 del 18 maggio 1992 che delega i Ministri della Repubblica a recepire, secondo le competenze loro attribuite, le direttive comunitarie concernenti le materie disciplinate dallo stesso codice;

Visto l'art. 71 del nuovo codice della strada che ai commi 2, 3 e 4 stabilisce la competenza del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, a decretare in materia di norme costruttive e funzionali dei veicoli a motore e dei loro rimorchi ispirandosi al diritto comunitario;

Visto il decreto del Ministro per i trasporti e l'aviazione civile 29 marzo 1974, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 105 del 23 aprile 1974, recante prescrizioni generali per l'omologazione CEE dei veicoli a motore e dei loro rimorchi nonché dei loro dispositivi di equipaggiamento, in attuazione della direttiva 70/156/CEE;

Visto il decreto del Ministro dei trasporti e della navigazione 8 maggio 1995, di recepimento delle direttive 92/53/CEE e 93/81/CEE che modificano la direttiva 70/156/CEE concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative all'omologazione dei veicoli a motore e dei loro rimorchi, pubblicato nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 148 del 27 giugno 1995;

Visto il decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 21 settembre 2004, di recepimento della direttiva 2004/78/CE che, da ultimo, modifica la direttiva 70/156/CEE concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative all'omologazione dei veicoli a motore e dei loro rimorchi, pubblicato nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 292 del 14 dicembre 2004;

Visto il decreto del Ministro dei trasporti e della navigazione 30 marzo 1994, di attuazione della direttiva 92/23/CEE del Consiglio relativa ai pneumatici dei veicoli a motore e dei loro rimorchi nonché al loro montaggio, pubblicato nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 99 del 30 aprile 1994;

Visto il decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 27 febbraio 2002, di recepimento della direttiva 2001/43/CE del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica la direttiva 92/23/CEE del Consiglio relativa ai pneumatici dei veicoli a motore e dei loro rimorchi nonché al loro montaggio, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 61 del 13 marzo 2002;

Vista la direttiva 2005/11/CE della Commissione del 16 febbraio 2005 che modifica, per adeguarla al progresso tecnico, la direttiva 92/23/CE del Consiglio relativa ai pneumatici dei veicoli a motore e dei loro rimorchi nonché al loro montaggio, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea n. L 46 del 17 febbraio 2005;

ADOTTA
il seguente decreto:

(Testo rilevante ai fini dello Spazio economico europeo)

Art. 1.

1. Il decreto del Ministro dei trasporti e della navigazione 30 marzo 1994, come modificato dal decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 27 febbraio 2002, è modificato come segue:

a) il punto 1.3. dell'allegato 1 è sostituito dal seguente:

«1.3. Le autorità responsabili dell'omologazione possono ammettere i laboratori dei costruttori di pneumatici come laboratori di prova autorizzati a norma dell'art. 14, paragrafo 1, della direttiva 70/156/CEE.».

Art. 2.

1. Le disposizioni del presente decreto decorrono dal 1° gennaio 2006.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 6 giugno 2005

Il Ministro: LUNARDI

Registrato alla Corte dei conti il 4 luglio 2005
Ufficio controllo atti Ministeri delle infrastrutture ed assetto del territorio, registro n. 8, foglio n. 135

05A08369

DECRETO 4 agosto 2005.

Interventi finalizzati alla sicurezza e alla riqualificazione di strade provinciali; autorizzazione utilizzo economie a favore della provincia di Chieti, ai sensi della legge 11 marzo 1988, n. 67, articolo 17, commi 41 e 42.

IL VICE MINISTRO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI

Vista la legge 11 marzo 1988, n. 67, art. 17, commi 41 e 42, che autorizza il concorso dello Stato nella misura del 90% della spesa ammissibile risultante dal progetto, necessaria per l'esecuzione da parte delle province di opere di sistemazione, ammodernamento e manutenzione straordinaria ai fini di sicurezza e riqualificazione di strade classificate provinciali;

Vista la delibera C.I.P.E. 14 giugno 1988;

Visti i decreti ministeriali n. 992 del 18 maggio 1989 e n. 100 del 18 gennaio 1990, pubblicati nella *Gazzetta Ufficiale* n. 172 del 25 luglio 1989 e n. 42 del 20 febbraio 1990, con cui sono stati approvati i programmi di interventi finalizzati alla sicurezza ed alla riqualificazione di strade provinciali relativi agli anni 1988 e 1989;

Vista la circolare ministeriale n. 1155 del 4 agosto 1995;

Vista la nota n. 5926 del 4 aprile 2005 con la quale la provincia di Chieti ha richiesto l'utilizzo delle economie realizzate sui mutui già concessi dalla Cassa depositi e prestiti per le strade provinciali «Quadri-Pizzoferrato» e «Trastulli-Badia», pari ad € 158.671,16 per il seguente intervento: «Lavori di manutenzione del piano viabile della strada proviniciale 107 Peligna». Importo progetto € 181.300,00 (quota Stato € 158.671,16 - confinanziamento a carico della provincia € 22.628,84);

Considerato che da riscontri effettuati con la Cassa depositi e prestiti, risulta a favore della provincia di Chieti la disponibilità delle suddette economie di cui la provincia di Crotone chiede l'utilizzo a favore dell'intervento sopracitato;

Considerato che detto intervento, per il quale la provincia di Chieti richiede il finanziamento, corrisponde ai requisiti previsti dalla legge n. 67/1988 e dalla delibera C.I.P.E. 14 giugno 1988 e che pertanto tale richiesta può essere accolta;

Decreta:

È autorizzato a favore della provincia di Chieti l'utilizzo delle economie realizzate sui mutui già concessi dalla Cassa depositi e prestiti per le strade provinciali «Quadri-Pizzoferrato» e «Trastulli-Badia», pari ad € 158.671,16 per il seguente intervento: «Lavori di manutenzione del piano viabile della strada provinciale 107 Peligna». Importo progetto € 181.300,00 (quota Stato € 158.671,16 - cofinanziamento a carico della provincia € 22.628,84).

Si richiamano le disposizioni contenute nella citata legge n. 67/1988 e nella delibera C.I.P.E. 14 giugno 1988.

Roma, 4 agosto 2005

Il Vice Ministro: MARTINAT

05A08383

MINISTERO DELLE COMUNICAZIONI

DECRETO 21 luglio 2005.

Modifiche all'allegato 26 del decreto legislativo 1º agosto 2003, n. 259, concernente l'adeguamento della normativa tecnica relativa all'esercizio della attività radioamatoriale.

IL MINISTRO DELLE COMUNICAZIONI

Visto il decreto legislativo 30 dicembre 2003, n. 366;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 22 giugno 2004, n. 176;

Visto il decreto del Ministro delle comunicazioni 16 dicembre 2004, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 302 del 27 dicembre 2004;

Visto il decreto legislativo 1º agosto 2003, n. 259, recante «Codice delle comunicazioni elettroniche», in particolare il titolo III, capo VII;

Visto l'allegato 26 al suddetto decreto legislativo 1º agosto 2003, n. 259, concernente «Adeguamento della normativa tecnica relativa all'esercizio dell'attività radioamatoriale»;

Visto, altresì, l'art. 163 del menzionato codice delle comunicazioni elettroniche;

Visto l'art. 25, sezione I, paragrafo 25.5, del regolamento delle radiocomunicazioni che conferisce la facoltà alle amministrazioni degli Stati contraenti di mantenere o meno l'obbligatorietà della capacità in recetrasmissione del codice Morse per gli aspiranti radioamatori;

Vista la raccomandazione CEPT 61-02, adottata dalla CEPT il 6 febbraio 2004, in occasione della riunione del GCC/WGRA tenuta a Vilnius, che recepisce il disposto dell'art. 25, paragrafo 25.5, menzionato nell'alinea precedente;

Considerato che, allo scopo di facilitare l'espletamento di comunicazioni radioamatoriali, sia opportuno aderire alla anzidetta raccomandazione CEPT TR 61-02 nel senso di eliminare l'obbligatorietà della capacità nelle trasmissioni radio del codice Morse;

Visto l'art. 220, comma 2, lettera *a)*, del codice delle comunicazioni elettroniche che conferisce al Ministero delle comunicazioni il potere di apportare, con proprio decreto, modifiche, fra l'altro, all'allegato 26 dianzi citato;

Decreta:

Art. 1.

Patente

1. È recepita la raccomandazione CEPT TR 61-02 citata nelle premesse.

2. Le patenti di operatore di stazione di radioamatore di classe A e B di cui allegato 26 al decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259, recante il «Codice delle comunicazioni elettroniche» vengono unificate nell'unica patente di classe A.

Art. 2.

Esami

1. In conformità di quanto previsto della raccomandazione CEPT T/R 61-02 gli esami per il conseguimento della patente di classe A consistono in una prova scritta sugli argomenti indicati nella parte prima del programma di cui al sub allegato D dell'allegato 26 al codice, da eseguirsi mediante quiz a risposta multipla.

Art. 3.

Nominativo

1. Dall'entrata in vigore del presente decreto i radioamatori in possesso delle autorizzazioni generali di classe A e B di cui all'allegato 26 al decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259, conservano i rispettivi nominativi fatta salva la possibilità per i titolari delle autorizzazioni di classe B di chiedere al competente organo centrale del Ministero delle comunicazioni il cambio del nominativo.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 21 luglio 2005

Il Ministro: LANDOLFI

05A08392

DECRETI E DELIBERE DI ALTRE AUTORITÀ

AGENZIA DEL TERRITORIO

DETERMINAZIONE 2 agosto 2005.

Accertamento del periodo di mancato funzionamento dell'Ufficio provinciale del territorio di Caserta.

IL DIRETTORE REGIONALE
DELLA CAMPANIA

Visto il decreto del Ministro delle finanze n. 1390 del 28 dicembre 2000, registrato alla Corte dei conti il 29 dicembre 2000, registro n. 5 Finanze, foglio n. 278, con cui a decorrere dal 1° gennaio 2001 è stata resa esecutiva l'Agenzia del territorio prevista dall'art. 64 del decreto-legge 30 luglio 1999, n. 300;

Visto il decreto-legge 21 giugno 1961, n. 498, convertito, con modificazioni, nella legge 28 luglio 1961, n. 770, recante norme per la sistemazione di talune situazioni dipendenti da mancato o irregolare funzionamento degli uffici finanziari;

Vista la legge 25 ottobre 1985, n. 592;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;

Visto l'art. 10 del decreto legislativo 26 gennaio 2001, n. 32, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 53 del 5 marzo 2001, che ha modificato gli articoli 1 e 3 del citato decreto-legge n. 498/1961, e che prevede, tra l'altro, che il periodo di mancato o irregolare funzionamento di singoli uffici finanziari è accertato con decreto del direttore del competente ufficio di vertice dell'agenzia fiscale interessata;

Visto l'art. 6 del regolamento di amministrazione dell'Agenzia del territorio che stabilisce che le strutture di vertice dell'Agenzia sono, tra l'altro, le direzione regionali;

Vista la disposizione organizzativa n. 24 del 26 febbraio 2003, con la quale l'Agenzia del territorio ha attivato le direzioni regionali a decorrere dal 1° marzo 2003 definendo le strutture di vertice tra cui la presente direzione;

Vista la nota dell'ufficio provinciale del territorio di Caserta n. 11539 del 13 luglio 2005, con la quale ha comunicato il mancato funzionamento verificatosi nei giorni 11 e 12 luglio 2005;

Accertato che il mancato funzionamento è dipeso dal danneggiamento di un cavo telecom, determinato dall'incendio di rifiuti solidi urbani, causando l'impossibilità di erogare all'utenza i servizi catastali e di svolgere le altre attività catastali collegate all'uso del sistema informativo;

Ritenuto che la suesposta causa deve considerarsi evento di carattere eccezionale non riconducibile a disfunzioni organizzative dell'ufficio;

Considerato che l'ufficio del Garante del contribuente per la regione Campania, con nota prot. n. 551 del 2 agosto 2005, ha espresso parere favorevole all'emissione del provvedimento di cui all'art. 10 del decreto legislativo 26 gennaio 2001, n. 32;

Determina:

Il periodo di mancato funzionamento dell'ufficio provinciale del territorio di Caserta, è accertato come segue: giorni 11 e 12 luglio 2005, mancato funzionamento dei servizi ed attività catastali, regione Campania, ufficio Agenzia del territorio - ufficio provinciale di Caserta.

Il presente decreto verrà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Napoli, 2 agosto 2005

Il direttore regionale f.f.: MAZZACANO

05A08365

PROVVEDIMENTO 3 agosto 2005.

Accertamento del periodo di irregolare funzionamento dell'Ufficio provinciale di Lodi.

IL DIRETTORE REGIONALE
DELLA LOMBARDIA

Visto il decreto del Ministro delle finanze n. 1390 del 28 dicembre 2000, registrato alla Corte dei conti il 29 dicembre 2000, registro n. 5 Finanze, foglio n. 278, con cui a decorrere dal 1º gennaio 2001 è stata resa esecutiva l'Agenzia del territorio, prevista dall'art. 64 del decreto-legge 30 luglio 1999, n. 300;

Visto il decreto-legge 21 giugno 1961, n. 498, convertito, con modificazioni, nella legge 28 luglio 1961, n. 770, recante norme per la sistemazione di talune situazioni dipendenti da mancato o irregolare funzionamento degli uffici finanziari;

Vista la legge 25 ottobre 1985, n. 592;

Visto l'art. 33 della legge 18 febbraio 1999, n. 28;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;

Visto l'art. 10 del decreto legislativo 26 gennaio 2001, n. 32, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 53 del 5 marzo 2001, che ha modificato gli articoli 1 e 3 del citato decreto-legge n. 498/1961, sancendo che prima dell'emissione del decreto di accertamento del periodo di mancato o irregolare funzionamento dell'ufficio occorre verificare che lo stesso non sia dipeso da disfunzioni organizzative dell'amministrazione finanziaria e sentire al riguardo il Garante del contribuente;

Vista la nota prot. n. 2755 del 27 luglio 2005 del direttore dell'ufficio provinciale di Lodi, con la quale sono stati comunicati la causa, il periodo ed i servizi interessati da irregolare funzionamento, nel giorno 27 luglio 2005;

Accertato che tale irregolare funzionamento non ha consentito all'ufficio di svolgere alcuni compiti istituzionali, ed è dipeso da malfunzionamento del sistema informativo catastale, che ha impedito in particolare il regolare inizio delle attività al pubblico, che sono state ripristinate alle ore 10 nello stesso giorno;

Effettuata la dovuta comunicazione all'ufficio del Garante del contribuente con nota prot. n. 12426 in data 29 luglio 2005;

Dispone:

È accertato l'irregolare funzionamento del servizio di visura, consultazione e accettazione degli atti tecnici catastali dell'ufficio provinciale di Lodi, nel giorno 27 luglio 2005, dalle ore 8 alle ore 10.

Il presente decreto verrà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Milano, 3 agosto 2005

p. *Il direttore regionale:* ACAMPORA

05A08314

AGENZIA ITALIANA DEL FARMACO

DETERMINAZIONE 5 agosto 2005.

Regime di rimborsabilità e prezzo di vendita della specialità medicinale «Apidra» (insulina glulisina), autorizzata con procedura centralizzata europea dalla Commissione europea. (Determinazione/C N. 57/2005).

Regime di rimborsabilità e prezzo di vendita della specialità medicinale «Apidra» (insulina glulisina) - autorizzata con procedura centralizzata europea dalla Commissione europea con decisioni del 27 settembre 2004 e del 13 maggio 2005 ed inserita nel registro comunitario dei medicinali:

100 u/ml soluzione iniettabile uso sottocutaneo flaconcino di vetro 10 ml 1 flaconcino;

100 u/ml soluzione iniettabile uso sottocutaneo flaconcino di vetro 10 ml 2 flaconcini;

100 u/ml soluzione iniettabile uso sottocutaneo flaconcino di vetro 10 ml 4 flaconcini;

100 u/ml soluzione iniettabile uso sottocutaneo flaconcino di vetro 10 ml 5 flaconcini;

100 u/ml soluzione iniettabile uso sottocutaneo cartuccia di vetro 3 ml 1 cartuccia;

100 u/ml soluzione iniettabile uso sottocutaneo cartuccia di vetro 3 ml 3 cartucce;

100 u/ml soluzione iniettabile uso sottocutaneo cartuccia di vetro 3 ml 4 cartucce;

100 u/ml soluzione iniettabile uso sottocutaneo cartuccia di vetro 3 ml 5 cartucce;

100 u/ml soluzione iniettabile uso sottocutaneo cartuccia di vetro 3 ml 6 cartucce;

100 u/ml soluzione iniettabile uso sottocutaneo cartuccia di vetro 3 ml 8 cartucce;

100 u/ml soluzione iniettabile uso sottocutaneo cartuccia di vetro 3 ml 9 cartucce;

100 u/ml soluzione iniettabile uso sottocutaneo cartuccia di vetro 3 ml 10 cartucce;

100 u/ml soluzione iniettabile uso sottocutaneo penna preriempita di vetro (OptiSet) 3 ml 1 penna preriempita;

100 u/ml soluzione iniettabile uso sottocutaneo penna preriempita di vetro (OptiSet) 3 ml 3 penne preriempite;

100 u/ml soluzione iniettabile uso sottocutaneo penna preriempita di vetro (OptiSet) 3 ml 4 penne preriempite;

100 u/ml soluzione iniettabile uso sottocutaneo penna preriempita di vetro (OptiSet) 3 ml 5 penne preriempite;

100 u/ml soluzione iniettabile uso sottocutaneo penna preriempita di vetro (OptiSet) 3 ml 6 penne preriempite;

100 u/ml soluzione iniettabile uso sottocutaneo penna preriempita di vetro (OptiSet) 3 ml 8 penne preriempite;

100 u/ml soluzione iniettabile uso sottocutaneo penna preriempita di vetro (OptiSet) 3 ml 9 penne preriempite;

100 u/ml soluzione iniettabile uso sottocutaneo penna preriempita di vetro (OptiSet) 3 ml 10 penne preriempite;

100 u/ml soluzione iniettabile uso sottocutaneo cartuccia di vetro per OptiClick 3 ml 1 cartuccia;

100 u/ml soluzione iniettabile uso sottocutaneo cartuccia di vetro per OptiClick 3 ml 3 cartucce;

100 u/ml soluzione iniettabile uso sottocutaneo cartuccia di vetro per OptiClick 3 ml 4 cartucce;

100 u/ml soluzione iniettabile uso sottocutaneo cartuccia di vetro per OptiClick 3 ml 5 cartucce;

100 u/ml soluzione iniettabile uso sottocutaneo cartuccia di vetro per OptiClick 3 ml 6 cartucce;

100 u/ml soluzione iniettabile uso sottocutaneo cartuccia di vetro per OptiClick 3 ml 8 cartucce;

100 u/ml soluzione iniettabile uso sottocutaneo cartuccia di vetro per OptiClick 3 ml 9 cartucce;

100 u/ml soluzione iniettabile uso sottocutaneo cartuccia di vetro per OptiClick 3 ml 10 cartucce.

Titolare A.I.C.: Aventis Pharma Deutschland GmbH.

IL DIRETTORE GENERALE

Visti gli articoli 8 e 9 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300;

Visto l'art. 48 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito nella legge 24 novembre 2003, n. 326, che istituisce l'Agenzia italiana del farmaco;

Visto il decreto del Ministro della salute di concerto con i Ministri della funzione pubblica e dell'economia e finanze in data 20 settembre 2004, n. 245 recante norme sull'organizzazione ed il funzionamento dell'Agenzia italiana del farmaco, a norma del comma 13 dell'art. 48 sopra citato;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;

Vista la legge 15 luglio 2002, n. 145;

Visto il decreto del Ministro della salute 30 aprile 2004 di nomina del dott. Nello Martini in qualità di direttore generale dell'Agenzia italiana del farmaco, registrato in data 17 giugno 2004 al n. 1154 del registro visti semplici dell'Ufficio centrale di bilancio presso il Ministero della salute;

Visto il decreto legislativo n. 178/1991;

Vista la legge 24 dicembre 1993, n. 537, concernente «Interventi correttivi di finanza pubblica» con particolare riferimento all'art. 8;

Visto l'art. 1, comma 41, della legge 23 dicembre 1996, n. 662;

Vista la legge 14 dicembre 2000, n. 376, recante «Disciplina della tutela sanitaria delle attività sportive e della lotta contro il doping»;

Visto l'art. 7, comma 1, del decreto-legge 18 settembre 2001, n. 347, convertito con modificazioni dalla legge 16 novembre 2001, n. 405 e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto l'art. 48, comma 33, legge 24 novembre 2003, n. 326, che dispone la negoziazione del prezzo per i prodotti rimborsati dal Servizio sanitario nazionale tra Agenzia e titolari di autorizzazioni;

Visto il decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 539, «Attuazione della Direttiva CEE 92/26 riguardante la classificazione ai fini della fornitura dei medicinali per uso umano» e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto il decreto legislativo 8 aprile 2003, n. 95, concernente l'attuazione della direttiva 2000/38/CE e l'introduzione di un elenco di farmaci da sottoporre a monitoraggio intensivo;

Vista la delibera C.I.P.E. del 1º febbraio 2001;

Visto il Regolamento n. 726/2004/CE;

Vista la determinazione 29 ottobre 2004 «Note AIFA 2004 (Revisione delle note CUF)», pubblicata nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 259 del 4 novembre 2004 e successive modificazioni;

Vista la domanda con la quale la ditta ha chiesto la classificazione, ai fini della rimborsabilità;

Visto il parere della commissione consultiva tecnico - scientifica nella seduta del 12 - 13 luglio 2005;

Vista la deliberazione n. 18 in data 3 agosto 2005, del consiglio di amministrazione dell'AIFA adottata su proposta del direttore generale;

Considerato che per la corretta gestione delle varie fasi della distribuzione, alla specialità medicinale «Apidra» debba venir attribuito un numero di identificazione nazionale;

Determina:

Art. 1.

Descrizione del medicinale e attribuzione n. A.I.C.

Alla specialità medicinale APIDRA (insulina glulisina) nelle confezioni indicate vengono attribuiti i seguenti numeri di identificazione nazionale:

Confezione:

100 u/ml soluzione iniettabile uso sottocutaneo flaconcino di vetro 10 ml 1 flaconcino, n. 036684013/E (in base 10), 12ZJ7F (in base 32);

100 u/ml soluzione iniettabile uso sottocutaneo flaconcino di vetro 10 ml 2 flaconcini, n. 036684025/E (in base 10), 12ZJ7T (in base 32);

100 u/ml soluzione iniettabile uso sottocutaneo flaconcino di vetro 10 ml 4 flaconcini, n. 036684037/E (in base 10), 12ZJ85 (in base 32);

100 u/ml soluzione iniettabile uso sottocutaneo flaconcino di vetro 10 ml 5 flaconcini, n. 036684049/E (in base 10), 12ZJ8K (in base 32);

100 u/ml soluzione iniettabile uso sottocutaneo cartuccia di vetro 3 ml 1 cartuccia, n. 036684052/E (in base 10), 12ZJ8N (in base 32);

100 u/ml soluzione iniettabile uso sottocutaneo cartuccia di vetro 3 ml 3 cartucce, n. 036684064/E (in base 10), 12ZJ90 (in base 32);

100 u/ml soluzione iniettabile uso sottocutaneo cartuccia di vetro 3 ml 4 cartucce, n. 036684076/E (in base 10), 12ZJ9D (in base 32);

100 u/ml soluzione iniettabile uso sottocutaneo cartuccia di vetro 3 ml 5 cartucce, n. 036684088/E (in base 10), 12ZJ9S (in base 32);

100 u/ml soluzione iniettabile uso sottocutaneo cartuccia di vetro 3 ml 6 cartucce, n. 036684090/E (in base 10), 12ZJ9U (in base 32);

100 u/ml soluzione iniettabile uso sottocutaneo cartuccia di vetro 3 ml 8 cartucce, n. 036684102/E (in base 10), 12ZJB6 (in base 32);

100 u/ml soluzione iniettabile uso sottocutaneo cartuccia di vetro 3 ml 9 cartucce, n. 036684114/E (in base 10), 12ZJBL (in base 32);

100 u/ml soluzione iniettabile uso sottocutaneo cartuccia di vetro 3 ml 10 cartucce, n. 036684126/E (in base 10), 12ZJBY (in base 32);

100 u/ml soluzione iniettabile uso sottocutaneo penna preriempita di vetro (OptiSet) 3 ml 1 penna preriempita, n. 036684138/E (in base 10), 12ZJCB (in base 32);

100 u/ml soluzione iniettabile uso sottocutaneo penna preriempita di vetro (OptiSet) 3 ml 3 penne preriempite, n. 036684140/E (in base 10), 12ZJCD (in base 32);

100 u/ml soluzione iniettabile uso sottocutaneo penna preriempita di vetro (OptiSet) 3 ml 4 penne preriempite, n. 036684153/E (in base 10), 12ZJCT (in base 32);

100 u/ml soluzione iniettabile uso sottocutaneo penna preriempita di vetro (OptiSet) 3 ml 5 penne preriempite, n. 036684165/E (in base 10), 12ZJD5 (in base 32);

100 u/ml soluzione iniettabile uso sottocutaneo penna preriempita di vetro (OptiSet) 3 ml 6 penne preriempite, n. 036684177/E (in base 10), 12ZJDK (in base 32);

100 u/ml soluzione iniettabile uso sottocutaneo penna preriempita di vetro (OptiSet) 3 ml 8 penne preriempite, n. 036684189/E (in base 10), 12ZJDX (in base 32);

100 u/ml soluzione iniettabile uso sottocutaneo penna preriempita di vetro (OptiSet) 3 ml 9 penne preriempite, n. 036684191/E (in base 10), 12ZJDZ (in base 32);

100 u/ml soluzione iniettabile uso sottocutaneo penna preriempita di vetro (OptiSet) 3 ml 10 penne preriempite, n. 036684203/E (in base 10), 12ZJFC (in base 32);

100 u/ml soluzione iniettabile uso sottocutaneo cartuccia di vetro per OptiClick 3 ml 1 cartuccia, n. 036684215/E (in base 10), 12ZJFR (in base 32);

100 u/ml soluzione iniettabile uso sottocutaneo cartuccia di vetro per OptiClick 3 ml 3 cartucce, n. 036684227/E (in base 10), 12ZJG3 (in base 32);

100 u/ml soluzione iniettabile uso sottocutaneo cartuccia di vetro per OptiClick 3 ml 4 cartucce, n. 036684239/E (in base 10), 12ZJGH (in base 32);

100 u/ml soluzione iniettabile uso sottocutaneo cartuccia di vetro per OptiClick 3 ml 5 cartucce, n. 036684241/E (in base 10), 12ZJGK (in base 32);

100 u/ml soluzione iniettabile uso sottocutaneo cartuccia di vetro per OptiClick 3 ml 6 cartucce, n. 036684254/E (in base 10), 12ZJGY (in base 32);

100 u/ml soluzione iniettabile uso sottocutaneo cartuccia di vetro per OptiClick 3 ml 8 cartucce, n. 036684266/E (in base 10), 12ZJHB (in base 32);

100 u/ml soluzione iniettabile uso sottocutaneo cartuccia di vetro per OptiClick 3 ml 9 cartucce, n. 036684278/E (in base 10), 12ZJHQ (in base 32);

100 u/ml soluzione iniettabile uso sottocutaneo cartuccia di vetro per OptiClick 3 ml 10 cartucce, n. 036684280/E (in base 10), 12ZJHS (in base 32).

Indicazioni terapeutiche: trattamento di pazienti adulti affetti da diabete mellito.

Art. 2.

Classificazione ai fini della rimborsabilità

La specialità medicinale APIDRA (insulina glulisina) è classificata come segue:

Confezione:

100 u/ml soluzione iniettabile uso sottocutaneo flaconcino di vetro 10 ml 1 flaconcino, n. 036684013/E (in base 10), 12ZJ7F (in base 32);

Classe di rimborsabilità:

«A»

Prezzo ex factory (IVA esclusa): 21,00 euro;

Prezzo al pubblico (IVA inclusa): 34,66 euro.

Confezione:

100 u/ml soluzione iniettabile uso sottocutaneo cartuccia di vetro 3 ml 5 cartucce, n. 036684088/E (in base 10), 12ZJ9S (in base 32);

Classe di rimborsabilità:

«A»

Prezzo ex factory (IVA esclusa): 31,50 euro;

Prezzo al pubblico (IVA inclusa): 51,99 euro.

Confezione:

100 u/ml soluzione iniettabile uso sottocutaneo penna preriempita di vetro (OptiSet) 3 ml 5 penne preriempite, n. 036684165/E (in base 10), 12ZJD5 (in base 32);

Classe di rimborsabilità:

«A»

Prezzo ex factory (IVA esclusa): 31,50 euro;

Prezzo al pubblico (IVA inclusa): 51,99 euro.

Confezione:

100 u/ml soluzione iniettabile uso sottocutaneo cartuccia di vetro per OptiClick 3 ml 5 cartucce, n. 036684241/E (in base 10), 12ZJGK (in base 32);

Classe di rimborsabilità:

«A»

Prezzo ex factory (IVA esclusa): 31,50 euro;

Prezzo al pubblico (IVA inclusa): 51,99 euro.

Sconto obbligatorio del 15% sulle forniture cedute alle strutture pubbliche del Servizio sanitario nazionale per le confezioni in cartucce e penne.

Sconto obbligatorio del 25% sulle forniture cedute alle strutture pubbliche del Servizio sanitario nazionale per la confezione in flaconcino.

Art. 3.

Classificazione ai fini della fornitura

RR: medicinale soggetto a prescrizione medica.

Art. 4.

Farmacovigilanza

Il presente medicinale è inserito nell'elenco dei farmaci sottoposti a monitoraggio intensivo delle sospette reazioni avverse di cui al decreto del 21 novembre 2003 (*Gazzetta Ufficiale* 1° dicembre 2003) e successivi

aggiornamenti; al termine della fase di monitoraggio intensivo vi sarà la rimozione del medicinale dal suddetto elenco.

Art. 5.

Disposizioni finali

La presente determinazione ha effetto dal giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, e sarà notificata alla società titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio.

Roma, 5 agosto 2005

Il direttore generale: MARTINI

05A08324

DETERMINAZIONE 5 agosto 2005.

Regime di rimborsabilità e prezzo di vendita della specialità medicinale «Truvada» (emtricitabina/tenofovir disoproxil), autorizzata con procedura centralizzata europea dalla Commissione europea. (Determinazione/C N. 59/2005).

Regime di rimborsabilità e prezzo di vendita del medicinale Truvada (emtricitabina/tenofovir disoproxil) - autorizzata con procedura centralizzata europea dalla Commissione europea con la decisione del 21 febbraio 2005 ed inserito nel registro comunitario medicinali con i numeri:

EU/1/04/305/001 30 compresse rivestite con film in flacone HDPE da 200 mg/245 mg;

Titolare A.I.C.: Gilead Scienze International Ltd.

IL DIRETTORE GENERALE

Visti gli articoli 8 e 9 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300;

Visto l'art. 48 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito nella legge 24 novembre 2003, n. 326, che istituisce l'Agenzia italiana del farmaco;

Visto il decreto del Ministro della salute di concerto con i Ministri della funzione pubblica e dell'economia e finanze in data 20 settembre 2004, n. 245 recante norme sull'organizzazione ed il funzionamento dell'Agenzia italiana del farmaco, a norma del comma 13 dell'art. 48 sopra citato;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;

Vista la legge 15 luglio 2002, n. 145;

Visto il decreto del Ministro della salute 30 aprile 2004 di nomina del dott. Nello Martini in qualità di direttore generale dell'Agenzia italiana del farmaco, registrato in data 17 giugno 2004 al n. 1154 del registro visti semplici dell'Ufficio centrale di bilancio presso il Ministero della salute;

Visto il decreto legislativo n. 178/1991;

Vista la legge 24 dicembre 1993, n. 537, concernente «Interventi correttivi di finanza pubblica» con particolare riferimento all'art. 8;

Visto l'art. 1, comma 41, della legge 23 dicembre 1996, n. 662;

Vista la legge 14 dicembre 2000, n. 376, recante «Disciplina della tutela sanitaria delle attività sportive e della lotta contro il doping»;

Visto l'art. 7 , comma 1, del decreto-legge 18 settembre 2001, n. 347, convertito con modificazioni dalla legge 16 novembre 2001, n. 405 e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto l'art. 48, comma 33, legge 24 novembre 2003, n. 326, che dispone la negoziazione del prezzo per i prodotti rimborsati dal Servizio sanitario nazionale tra Agenzia e titolari di autorizzazioni;

Visto il decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 539, «Attuazione della direttiva CEE 92/26 riguardante la classificazione ai fini della fornitura dei medicinali per uso umano» e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto il decreto legislativo 8 aprile 2003, n. 95, concernente l'attuazione della direttiva 2000/38/CE e l'introduzione di un elenco di farmaci da sottoporre a monitoraggio intensivo;

Vista la delibera CIPE del 1º febbraio 2001;

Visto il Regolamento n. 726/2004/CE;

Vista la determinazione 29 ottobre 2004 «Note AIFA 2004 (Revisione delle note CUF)», pubblicata nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 259 del 4 novembre 2004 e successive modificazioni;

Vista la domanda con la quale la ditta ha chiesto la classificazione, ai fini della rimborsabilità;

Visto il parere della commissione consultiva tecnico-scientifica nella seduta del 12 - 13 luglio 2005;

Vista la deliberazione n. 18 in data 3 agosto 2005 del Consiglio di amministrazione dell'AIFA adottata su proposta del direttore generale;

Considerato che per la corretta gestione delle varie fasi della distribuzione, alla specialità medicinale «Truvada» debba venir attribuito un numero di identificazione nazionale;

Determina:

Art. 1.

Descrizione del medicinale e attribuzione n. A.I.C.

Alla specialità medicinale TRUVADA (emtricitabina/tenofovir disoproxil) nella confezione indicata viene attribuito il seguente numero di identificazione nazionale:

Confezione: 30 compresse rivestite con film in flacone HDPE da 200 mg/245 mg, n. 036716013/E (in base 10), 130HHF (in base 32).

Indicazioni terapeutiche: «Truvada» è una combinazione a dose fissa di emtricitabina e tenofovir, disoproxil, fumarato.

E' indicato nella terapia antiretrovirale di associazione per il trattamento di adulti, con infezioni da HIV-1.

Art. 2.

Classificazione ai fini della rimborsabilità

La specialità medicinale «Truvada» (emtricitabina/tenofovir disoproxil) è classificata come segue:

Confezione: 30 compresse rivestite con film in flacone HDPE da 200 mg/245 mg, n. 036716013/E (in base 10), 130HHF (in base 32).

Classe di rimborsabilità: «H».

Prezzo ex factory (IVA esclusa): 455,00 euro;

Prezzo al pubblico (IVA inclusa): 750,94 euro.

Sconto obbligatorio del 7,7% sulle forniture cedute alle strutture pubbliche del Servizio sanitario nazionale.

Art. 3.

Classificazione ai fini della fornitura

OSP2: medicinale soggetto a prescrizione medica limitativa, utilizzabile esclusivamente in ambiente ospedaliero, in una struttura ad esso assimilabile o in ambito extraospedaliero, secondo le disposizioni delle regioni e delle province autonome.

Art. 4.

Farmacovigilanza

Il presente medicinale è inserito nell'elenco dei farmaci sottoposti a monitoraggio intensivo delle sospette reazioni avverse di cui al decreto del 21 novembre 2003 (*Gazzetta Ufficiale* 1° dicembre 2003) e successivi aggiornamenti; al termine della fase di monitoraggio intensivo vi sarà la rimozione del medicinale dal suddetto elenco.

Art. 5.

Disposizioni finali

La presente determinazione ha effetto dal giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, e sarà notificata alla società titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio.

Roma, 5 agosto 2005

Il direttore generale: MARTINI

05A08322

DETERMINAZIONE 5 agosto 2005.

Regime di rimborsabilità e prezzo di vendita della specialità medicinale «Wilzin» (zinco acetato diidrato), autorizzata con procedura centralizzata europea dalla Commissione europea. (Determinazione/C N. 60/2005).

Regime di rimborsabilità e prezzo di vendita della specialità medicinale «Wilzin» (zinco acetato diidrato) - autorizzata con procedura centralizzata europea dalla Commissione europea con la decisione del 13 ottobre 2004 ed inserito nel registro comunitario medicinali con i numeri:

EU/1/04/286/001 25 mg capsula rigida uso orale flacone HDPE 250 capsule;

EU/1/04/286/002 50 mg capsula rigida uso orale flacone HDPE 250 capsule;

Titolare A.I.C.: Orphan Europe SARL.

IL DIRETTORE GENERALE

Visti gli articoli 8 e 9 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300;

Visto l'art. 48 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito nella legge 24 novembre 2003, n. 326, che istituisce l'Agenzia italiana del farmaco;

Visto il decreto del Ministro della salute di concerto con i Ministri della funzione pubblica e dell'economia e finanze in data 20 settembre 2004, n. 245 recante norme sull'organizzazione ed il funzionamento dell'Agenzia italiana del farmaco, a norma del comma 13, dell'art. 48 sopra citato;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;

Vista la legge 15 luglio 2002, n. 145;

Visto il decreto del Ministro della salute 30 aprile 2004 di nomina del dott. Nello Martini in qualità di direttore generale dell'Agenzia italiana del farmaco, registrato in data 17 giugno 2004 al n. 1154 del registro visti semplici dell'Ufficio centrale di bilancio presso il Ministero della salute;

Visto il decreto legislativo n. 178/1991;

Vista la legge 24 dicembre 1993, n. 537, concernente «Interventi correttivi di finanza pubblica» con particolare riferimento all'art. 8;

Visto l'art. 1, comma 41, della legge 23 dicembre 1996, n. 662;

Vista la legge 14 dicembre 2000, n. 376, recante «Disciplina della tutela sanitaria delle attività sportive e della lotta contro il doping»;

Visto l'art. 7, comma 1, del decreto-legge 18 settembre 2001, n. 347, convertito con modificazioni dalla legge 16 novembre 2001, n. 405 e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto l'art. 48, comma 33, legge 24 novembre 2003, n. 326, che dispone la negoziazione del prezzo per i prodotti rimborsati dal Servizio sanitario nazionale tra Agenzia e titolari di autorizzazioni;

Visto il decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 539, «Attuazione della Direttiva CEE 92/26 riguardante la classificazione ai fini della fornitura dei medicinali per uso umano» e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto il decreto legislativo 8 aprile 2003, n. 95, concernente l'attuazione della direttiva 2000/38/CE e l'introduzione di un elenco di farmaci da sottoporre a monitoraggio intensivo;

Vista la delibera C.I.P.E. del 1° febbraio 2001;

Visto il Regolamento n. 726/2004/CE;

Vista la determinazione 29 ottobre 2004 «Note AIFA 2004 (Revisione delle note CUF)», pubblicata nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 259 del 4 novembre 2004 e successive modificazioni;

Vista la domanda con la quale la ditta ha chiesto la classificazione, ai fini della rimborsabilità;

Visto il parere della commissione consultiva tecnico-scientifica nella seduta del 12/13 luglio 2005;

Vista la deliberazione n. 18 in data 3 agosto 2005 del consiglio di amministrazione dell'AIFA adottata su proposta del direttore generale;

Considerato che per la corretta gestione delle varie fasi della distribuzione, alla specialità medicinale «Wilzin» debba venir attribuito un numero di identificazione nazionale;

Determina:

Art. 1.

Descrizione del medicinale e attribuzione n. A.I.C.

Alla specialità medicinale WILZIN (zinco acetato diidrato) nelle confezioni indicate vengono attribuiti i seguenti numeri di identificazione nazionale:

Confezioni:

25 mg capsula rigida uso orale flacone HDPE 250 capsule - A.I.C. n. 036694014/E (in base 10), 12ZTZY (in base 32);

50 mg capsula rigida uso orale flacone HDPE 250 capsule - A.I.C. n. 036694026/E (in base 10), 12ZU0B (in base 32).

Indicazioni terapeutiche: Trattamento del morbo di Wilson.

Art. 2.

Classificazione ai fini della rimborsabilità

La specialità medicinale «Wilzin» (zinco acetato diidrato) è classificata come segue:

Confezione: 25 mg capsula rigida uso orale flacone HDPE 250 capsule - A.I.C. n. 036694014/E (in base 10), 12ZTZY (in base 32).

Classe di rimborsabilità: «H».

Prezzo *ex factory* (IVA esclusa): 176,60 euro.

Prezzo al pubblico (IVA inclusa): 291,46 euro.

Confezione: 50 mg capsula rigida uso orale flacone HDPE 250 capsule - A.I.C. n. 036694026/E (in base 10), 12ZU0B (in base 32).

Classe di rimborsabilità: «H».

Prezzo ex factory (IVA esclusa): 340,18 euro.

Prezzo al pubblico (IVA inclusa): 561,43 euro.

Art. 3.

Classificazione ai fini della fornitura

0SP2: medicinale soggetto a prescrizione medica limitativa, utilizzabile esclusivamente in ambiente ospedaliero, in una struttura ad esso assimilabile o in ambito extraospedaliero, secondo le disposizioni delle regioni e delle province autonome.

Art. 4.

Farmacovigilanza

Il presente medicinale è inserito nell'elenco dei farmaci sottoposti a monitoraggio intensivo delle sospette reazioni avverse di cui al decreto del 21 novembre 2003 (*Gazzetta Ufficiale* 1° dicembre 2003) e successivi aggiornamenti; al termine della fase di monitoraggio intensivo vi sarà la rimozione del medicinale dal suddetto elenco.

Art. 5.

Disposizioni finali

La presente determinazione ha effetto dal giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, e sarà notificata alla società titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio.

Roma, 5 agosto 2005

Il direttore generale: MARTINI

05A08320

DETERMINAZIONE 5 agosto 2005.

Regime di rimborsabilità e prezzo di vendita della specialità medicinale «Enbrel» (etanercept), autorizzata con procedura centralizzata europea dalla Commissione europea. (Determinazione/C N. 62/2005)

Regime di rimborsabilità e prezzo di vendita della specialità medicinale Enbrel (etanercept), autorizzata con procedura centralizzata europea dalla Commissione europea con la decisione del 28 aprile 2005 ed inserita nel registro comunitario dei medicinali con i numeri:

EU/1/99/126/006 50 mg polvere per soluzione iniettabile - uso sottocutaneo - polvere: flaconcino vetro; 2 flaconcini + 4 tamponi pre-iniezione;

EU/1/99/126/007 50 mg polvere per soluzione iniettabile - uso sottocutaneo - polvere: flaconcino vetro; 4 flaconcini 8 tamponi pre-iniezione;

EU/1/99/126/008 50 mg polvere per soluzione iniettabile - uso sottocutaneo - polvere: flaconcino vetro; 12 flaconcini + 24 tamponi pre-iniezione;

EU/1/99/126/009 50 mg polvere e solvente per soluzione iniettabile - uso sottocutaneo - polvere: flaconcino di vetro; solvente: siringa vetro - solvente 1 ml (50 mg/lml); 2 flaconcini + 2 siringhe preriempite + 2 aghi + 2 adattatori per flaconi + 4 tamponi pre-iniezione;

EU/1/99/126/010 50 mg polvere e solvente per soluzione iniettabile - uso sottocutaneo - polvere: flaconcino di vetro; solvente: siringa vetro- solvente 1 ml (50 mg/ml); 4 flaconcini + 4 siringhe preriempite + 4 aghi + 4 adattatori per flaconi + 8 tamponi pre-iniezione;

EU/1/99/126/011 50 mg polvere e solvente per soluzione iniettabile - uso sottocutaneo - polvere: flaconcino di vetro; solvente: siringa vetro - solvente 1 ml (50 mg/ml); 12 flaconcini + 12 siringhe preriempite + 12 aghi + 12 adattatori per flaconi + 24 tamponi pre-iniezione.

Titolare A.I.C.: WYETH Europa Ltd.

IL DIRETTORE GENERALE

Visti gli articoli 8 e 9 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300;

Visto l'art. 48 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito nella legge 24 novembre 2003, n. 326, che istituisce l'Agenzia italiana del farmaco;

Visto il decreto del Ministro della salute di concerto con i Ministri della funzione pubblica e dell'economia e finanze in data 20 settembre 2004, n. 245, recante norme sull'organizzazione ed il funzionamento dell'Agenzia italiana del farmaco, a norma del comma 13 dell'art. 48 sopra citato;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;

Vista la legge 15 luglio 2002, n. 145;

Visto il decreto del Ministro della salute 30 aprile 2004 di nomina del dott. Nello Martini in qualità di direttore generale dell'Agenzia italiana del farmaco, registrato in data 17 giugno 2004 al n. 1154 del registro visti semplici dell'Ufficio centrale di bilancio presso il Ministero della salute;

Visto il decreto legislativo n. 178/1991;

Vista la legge 24 dicembre 1993, n. 537, concernente «Interventi correttivi di finanza pubblica» con particolare riferimento all'art. 8;

Visto l'art. 1, comma 41, della legge 23 dicembre 1996, n. 662;

Vista la legge 14 dicembre 2000, n. 376, recante «Disciplina della tutela sanitaria delle attività sportive e della lotta contro il doping»;

Visto l'art. 7, comma 1, del decreto-legge 18 settembre 2001, n. 347, convertito con modificazioni dalla legge 16 novembre 2001, n. 405, e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto l'art. 48, comma 33, legge 24 novembre 2003, n. 326, che dispone la negoziazione del prezzo per i prodotti rimborsati dal Servizio sanitario nazionale tra Agenzia e titolari di autorizzazioni;

Visto il decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 539, «Attuazione della Direttiva CEE 92/26 riguardante la classificazione ai fini della fornitura dei medicinali per uso umano» e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto il decreto legislativo 8 aprile 2003, n. 95, concernente l'attuazione della direttiva 2000/38/CE e l'introduzione di un elenco di farmaci da sottoporre a monitoraggio intensivo;

Vista la delibera CIPE del 1º febbraio 2001;

Visto il Regolamento n. 726/2004/CE;

Vista la determinazione 29 ottobre 2004 «Note AIFA 2004 (Revisione delle note CUF)», pubblicata nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 259 del 4 novembre 2004 e successive modificazioni;

Vista la domanda con la quale la ditta ha chiesto la classificazione, ai fini della rimborsabilità;

Visto il parere della commissione consultiva tecnico-scientifica nella seduta del 12-13 luglio 2005;

Vista la deliberazione n. 18 in data 3 agosto 2005 del consiglio di amministrazione dell'AIFA adottata su proposta del direttore generale;

Considerato che per la corretta gestione delle varie fasi della distribuzione, alla specialità medicinale ENBREL debba venir attribuito un numero di identificazione nazionale;

Determina:

Art. 1.

Descrizione del medicinale e attribuzione n. AIC

Alla specialità medicinale ENBREL (etanercept) nelle confezioni indicate vengono attribuiti i seguenti numeri di identificazione nazionale:

confezione: 50 mg polvere per soluzione iniettabile - uso sottocutaneo - polvere: flaconcino vetro; 2 flaconcini + 4 tamponi pre-iniezione;

n. 034675049/E (in base 10), 1126C9 (in base 32);

confezione: 50 mg polvere per soluzione iniettabile - uso sottocutaneo - polvere: flaconcino vetro; 4 flaconcini + 8 tamponi pre-iniezione;

n. 034675052/E (in base 10), 1126CD (in base 32);

confezione: 50 mg polvere per soluzione iniettabile - uso sottocutaneo - polvere; flaconcino vetro; 12 flaconcini + 24 tamponi pre-iniezione;

n. 034675064/E (in base 10), 1126CS (in base 32);

confezione: 50 mg polvere e solvente per soluzione iniettabile - uso sottocutaneo - polvere: flaconcino di vetro; solvente: siringa vetro - solvente 1 ml (50 mg/ml); 2 flaconcini + 2 siringhe preriempite + 2 aghi + 2 adattatori per flaconi + 4 tamponi pre-iniezione;

n. 034675076/E (in base 10), 1126D4 (in base 32);

confezione: 50 mg polvere e solvente per soluzione iniettabile - uso sottocutaneo - polvere: flaconcino di vetro; solvente: siringa vetro - solvente 1 ml (50 mg/ml); 4 flaconcini + 4 siringhe preriempite + 4 aghi + 4 adattatori per flaconi 8 tamponi pre-iniezione;

n. 034675088/E (in base 10), 1126DJ (in base 32);

confezione: 50 mg polvere e solvente per soluzione iniettabile - uso sottocutaneo - polvere: flaconcino di vetro; solvente: siringa vetro - solvente 1 ml (50 mg/ml); 12 flaconcini + 12 siringhe preriempite + 12 aghi + 12 adattatori per flaconi + 24 tamponi pre-iniezione;

n. 034675090/E (in base 10), 1126DL (in base 32).

Indicazioni terapeutiche: «Enbrel» può essere utilizzato da solo o in combinazione con metotressato per il trattamento dell'artrite reumatoide in fase attiva negli adulti, quando la risposta ai farmaci antireumatici modificanti la malattia, metotressato incluso (a meno che controindicato), è risultata inadeguata.

«Enbrel» è anche indicato nel trattamento dell'artrite reumatoide grave, attiva e progressiva negli adulti precedentemente non trattati con metotressato.

Nei pazienti con artrite reumatoide «Enbrel» utilizzato solo o in combinazione con metotressato ha dimostrato di rallentare la progressione del danno strutturale correlato alla patologia come misurato ai raggi X.

Trattamento della psoriasi a placche da moderata a severa negli adulti che non hanno risposto, o presentano una controindicazione, o sono intolleranti ad altre terapie sistemiche, inclusi ciclosporina, metotressato o PUVA.

Art. 2.

Classificazione ai fini della rimborsabilità

La specialità medicinale ENBREL (etanercept) è classificata come segue:

confezione: 50 mg polvere per soluzione iniettabile - uso sottocutaneo - polvere: flaconcino vetro; 4 flaconcini + 8 tamponi pre-iniezione;

n. 034675052/E (in base 10), 1126CD (in base 32);

classe di rimborsabilità: «H»;

prezzo ex factory (IVA esclusa): 1020,52 euro;

prezzo al pubblico (IVA inclusa): 1684,26 euro;

confezione: 50 mg polvere e solvente per soluzione iniettabile - uso sottocutaneo - polvere: flaconcino di vetro; solvente: siringa vetro solvente 1 ml (50 mg/ml); 4 flaconcini + 4 siringhe preriempite + 4 aghi + 4 adattatori per flaconi + 8 tamponi pre-iniezione;

n. 034675088/E (in base 10), 1126DJ (in base 32);

classe di rimborsabilità: «H»;

prezzo ex factory (IVA esclusa): 1020,52 euro;

prezzo al pubblico (IVA inclusa): 1684,26 euro.

Sconto obbligatorio dell'1,23% sulle forniture cedute alle strutture pubbliche del SSN. Lo sconto si applica anche alle confezioni da 25 mg.

Art. 3.

Classificazione ai fini della fornitura

OSP2: medicinale soggetto a prescrizione medica limitativa, utilizzabile in ambiente ospedaliero, in una struttura ad esso assimilabile o in ambito extraospedaliero, secondo le disposizioni delle regioni e delle province autonome.

Art. 4.

Farmacovigilanza

Il presente medicinale è inserito nell'elenco dei farmaci sottoposti a monitoraggio intensivo delle sospette reazioni avverse di cui al decreto del 21 novembre 2003 (*Gazzetta Ufficiale* 1° dicembre 2003) e successivi aggiornamenti; al termine della fase di monitoraggio intensivo vi sarà la rimozione del medicinale dal suddetto elenco.

Art. 5.

Disposizioni finali

La presente determinazione ha effetto dal giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, e sarà notificata alla società titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio.

Roma, 5 agosto 2005

Il direttore generale: MARTINI

05A08321

DETERMINAZIONE 5 agosto 2005.

Rinegoziazione della specialità medicinale «Humalog» (insulina lispro).

IL DIRETTORE GENERALE

Visti gli articoli 8 e 9 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300;

Visto l'art. 48 del decreto-legge 30 settembre 2003 n. 269, convertito nella legge 24 novembre 2003, n. 326, che istituisce l'Agenzia italiana del farmaco;

Visto il decreto del Ministro della salute di concerto con i Ministri della funzione pubblica e dell'economia e finanze in data 20 settembre 2004, n. 245, recante norme sull'organizzazione ed il funzionamento dell'Agenzia italiana del farmaco, a norma del comma 13 dell'art. 48 sopra citato;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;

Vista la legge 15 luglio 2002, n. 145;

Visto il decreto del Ministro della salute 30 aprile 2004 di nomina del dott. Nello Martini in qualità di Direttore generale dell'Agenzia italiana del farmaco, registrato in data 17 giugno 2004 al n. 1154 del registro visti semplici dell'Ufficio centrale di bilancio presso il Ministero della salute;

Visto il decreto legislativo n. 178/1991;

Vista la legge 24 dicembre 1993, n. 537, concernente «Interventi correttivi di finanza pubblica» con particolare riferimento all'art. 8;

Visto l'art. 1, comma 41, della legge 23 dicembre 1996, n. 662;

Visto l'art. 7, comma 1, del decreto-legge 18 settembre 2001, n. 347, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 novembre 2001, n. 405, e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto l'art. 48, comma 33, legge 24 novembre 2003, n. 326, che dispone la negoziazione del prezzo per i prodotti rimborsati dal S.S.N. tra Agenzia e titolari di autorizzazioni;

Visto il decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 539, «Attuazione della direttiva CEE 92/26 riguardante la classificazione ai fini della fornitura dei medicinali per uso umano» e successive modificazioni e integrazioni;

Vista la delibera CIPE del 1° febbraio 2001;

Vista la determinazione 29 ottobre 2004 «Note AIFA 2004 (Revisione delle note CUF)», pubblicata nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 259 del 4 novembre 2004 e successive modificazioni;

Visto il decreto con il quale la società Eli Lilly Italia S.p.a. ha ottenuto il regime di rimborsabilità e prezzo di vendita del medicinale «Humalog» alle seguenti condizioni:

100 U/ml soluzione iniettabile 1 flacone 10 ml - A.I.C. n. 033637024/E (in base 10), 102JP0 (in base 32): classe A;

100 U/ml soluzione iniettabile 5 cartucce 3 ml IM IV - A.I.C. n. 033637051/E (in base 10), 102JPV (in base 32): classe A;

MIX 25 100 U/ml sospensione iniettabile 1 flaconcino 10 ml uso SC - A.I.C. n. 033637063/E (in base 10), 102JQ7 (in base 32): classe A

MIX 50 100 U/ml sospensione iniettabile 5 cartucce 3 ml uso SC - A.I.C. n. 033637075/E (in base 10), 102JQM (in base 32): classe A;

NPL 100 U/ml sospensione iniettabile 1 flaconcino 10 ml uso SC - A.I.C. n. 033637087/E (in base 10), 102JQZ (in base 32): classe A

MIX 25 100 U/ml sospensione iniettabile 5 cartucce 3 ml uso SC - AIC n. 033637099/E (in base 10), 1 02JRC (in base 32): classe A;

NPL 100 U/ml sospensione iniettabile 5 cartucce 3 ml uso SC - A.I.C. n. 033637113/E (in base 10), 102JRT
(in base 32): classe A.

Vista la domanda con la quale la ditta ha chiesto la rinegoziazione del prezzo;

Visto il parere della commissione consultiva tecnico scientifica del 12/13 luglio 2005;

Vista la deliberazione n. 18 in data 3 agosto 2005 del consiglio di amministrazione dell'AIFA adottata su proposta del direttore generale;

Determina:

Art. 1.

Classificazione ai fini della rimborsabilità

La specialità medicinale HUMALOG (insulina lispro) è rinegoziata come segue:

confezione: 100 U/ml soluzione iniettabile 1 flacone 10 ml - A.I.C. n. 033637024/E (in base 10), 102JP0 (in base 32), classe di rimborsabilità: A;

prezzo ex factory (IVA esclusa) 22,24 euro;

prezzo al pubblico (IVA inclusa) 36,70 euro;

confezione: 100 U/ml soluzione iniettabile 5 cartucce 3 ml IM IV - A.I.C. n. 033637051/E (in base 10), 102JPV (in base 32), classe di rimborsabilità: A;

prezzo ex factory (IVA esclusa): 33,39 euro;

prezzo al pubblico (IVA inclusa): 55,12 euro;

confezione: MIX 25 100 U/ml sospensione iniettabile 1 flaconcino 10 ml uso SC - A.I.C. n. 033637063/E (in base 10), 102JQ7 (in base 32), classe di rimborsabilità: A;

prezzo ex factory (IVA esclusa): 22,24 euro;

prezzo al pubblico (IVA inclusa): 36,70 euro;

confezione: MIX 50 100 U/ml sospensione iniettabile 5 cartucce 3 ml uso SC - A.I.C. n. 033637075/E (in base 10), 102JQM (in base 32), classe di rimborsabilità: A;

prezzo ex factory (IVA esclusa): 33,39 euro;

prezzo al pubblico (IVA inclusa): 55,12 euro;

confezione: NPL 100 U/ml sospensione iniettabile 1 flaconcino 10 ml uso SC - A.I.C. n. 033637087/E (in base 10), 102JQZ (in base 32), classe di rimborsabilità: A;

prezzo ex factory (IVA esclusa): 22,24 euro;

prezzo al pubblico (IVA inclusa): 36,70 euro;

confezione: MIX 25 100 U/ml sospensione iniettabile 5 cartucce 3 ml uso SC - A.I.C. n. 033637099/E (in base 10), 102JRC (in base 32), classe di rimborsabilità: A.

prezzo ex factory (IVA esclusa): 33,39 euro;

prezzo al pubblico (IVA inclusa): 55,12 euro;

confezione: NPL 100 U/ml sospensione iniettabile 5 cartucce 3 ml uso SC - A.I.C. n. 033637113/E (in base 10), 102JRT (in base 32), classe di rimborsabilità: A;

prezzo ex factory (IVA esclusa): 33,39 euro;

prezzo al pubblico (IVA inclusa): 55,12 euro.

Per i due anni successivi alla data di efficacia della presente determina il prezzo medio di insulina umana e insulina lispro - Lilly non può incrementarsi oltre il 5,4% rispetto al valore attuale (23,2 euro) per 1000 U.I. al netto dell'aumento del mercato stimato al 3%.

In caso di sfondamento si procederà ad un ripiano automatico, pari all'importo in eccesso, attraverso una riduzione dei prezzi.

Art. 2.

Classificazione ai fini della fornitura

RR: medicinale soggetto a prescrizione medica.

Art. 3.

Disposizioni finali

La presente determinazione ha effetto dal giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, e sarà notificata alla società titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio.

Roma, 5 agosto 2005

Il direttore generale: MARTINI

05A08323

AUTORITÀ PER LE GARANZIE NELLE COMUNICAZIONI

DELIBERAZIONE 28 luglio 2005.

Modifiche al regolamento in materia di pubblicità radiotelevisiva e televendite, di cui alla delibera n. 538/01/CSP del 26 luglio 2001. (Deliberazione n. 105/05/CSP).

L'AUTORITÀ PER LE GARANZIE NELLE COMUNICAZIONI

Nella riunione della Commissione per i servizi e i prodotti del 28 luglio 2005;

Vista la legge 31 luglio 1997, n. 249, recante «Istituzione dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e norme sui sistemi delle telecomunicazioni e radiotelevisivo», e in particolare, l'art. 1, comma 6, lettera *b)*, n. 5;

Vista la legge 14 novembre 1995, n. 481, recante «Norme per la concorrenza e la regolazione dei servizi di pubblica utilità: istituzione delle autorità di regolazione dei servizi di pubblica utilità»;

Vista la direttiva del Consiglio 89/552/CEE del 3 ottobre 1989, relativa al coordinamento di determinate disposizioni legislative, regolamentari e amministrative degli Stati membri concernenti l'esercizio delle attività televisive, come modificata dalla direttiva del parlamento europeo e del Consiglio 96/37/CE del 30 giugno 1997;

Vista la legge 6 agosto 1990, n. 223, recante « Disciplina del sistema radiotelevisivo pubblico e privato» e successive modificazioni;

Vista la legge 5 ottobre 1991, n. 327, di ratifica ed esecuzione della Convenzione europea sulla televisione transfrontaliera, con annesso, fatta a Strasburgo il 5 maggio 1989;

Visto il decreto-legge 19 ottobre 1992, n. 408, recante «Disposizioni urgenti in materia di pubblicità radiotelevisiva», convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 1992, n. 483;

Visto il decreto del Ministro delle poste e delle telecomunicazioni 9 dicembre 1993, n. 581, recante «Regolamento in materia di sponsorizzazione di programmi radiotelevisivi e offerte al pubblico»;

Visto il decreto-legge 27 agosto 1993, n. 323, recante «Provvedimenti urgenti in materia radiotelevisiva», convertito, con modificazioni, dalla legge 27 ottobre 1993, n. 422;

Visto il decreto-legge 23 ottobre 1996, n. 545, recante «Disposizioni urgenti in materia di esercizio dell'attività radiotelevisiva», convertito, con modificazioni, dalla legge 23 dicembre 1996, n. 650;

Vista la legge 30 aprile 1998, n. 122, recante «Differimento di termini previsti dalla legge 31 luglio 1997, n. 249, relativi all'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, nonché norme in materia di programmazione e di interruzioni pubblicitarie televisive»;

Visto il decreto-legge 30 gennaio 1999, n. 15, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 marzo 1999, n. 78, recante «Disposizioni urgenti per lo sviluppo equilibrato dell'emittenza televisiva e per evitare la costituzione o il mantenimento di posizioni dominanti nel settore radiotelevisivo»;

Visto il decreto-legge 18 novembre 1999, n. 433, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 gennaio 2000, n. 5, recante «Disposizioni urgenti in materia di esercizio dell'attività radiotelevisiva locale e di termini relativi al rilascio delle concessioni per la radiodiffusione televisiva privata su frequenze terrestri in ambito locale»;

Vista la legge 7 giugno 2000, n. 150, recante «Disciplina delle attività di informazione e di comunicazione delle pubbliche amministrazioni»;

Vista la legge 29 dicembre 2000, n. 422, recante «Disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee legge comunitaria 2000»;

Vista la legge 3 maggio 2004, n. 112, recante «Norme di principio in materia di assetto radiotelevisivo e della RAI-Radiotelevisione italiana S.p.a., nonché delega al Governo per l'emanazione del testo unico della radiotelevisione»;

Vista la delibera n. 583/01/CSP del 26 luglio 2001, con la quale è stato adottato il regolamento in materia di pubblicità radiotelevisiva e televendite;

Vista la delibera n. 250/04/CSP del 6 ottobre 2004 con la quale sono state apportate modifiche al regolamento in materia di pubblicità radiotelevisiva e televendite, di cui alla delibera n. 583/01/CSP;

Vista la delibera n. 34/05/CSP dell'8 marzo 2005 con la quale sono state apportate modifiche al regolamento in materia di pubblicità radiotelevisiva e televendite, di cui alla delibera n. 583/01/CSP;

Vista la comunicazione interpretativa della Commissione europea (2004/C102/02) del 28 aprile 2004, relativa a taluni aspetti delle disposizioni della direttiva «Televisione senza frontiere riguardanti la pubblicità televisiva»;

Vista la lettera della Commissione europea C (2005) 2904 del 20 luglio 2005, avente ad oggetto la procedura di infrazione 2005/2240 *ex* art. 226 Trattato CE: annunci pubblicitari nella trasmissione televisiva di eventi sportivi (minispot), con la quale la predetta Commissione, nel comunicare che le modifiche del regolamento in materia di pubblicità radiotelevisiva e televendite, introdotte dalla citata delibera n. 250/04/CSP, sembrano conformi alla comunicazione interpretativa del 28 aprile 2004, secondo cui gli spot devono essere consentiti solo quando il tempo regolamentare

di gioco debba essere recuperato, evidenzia tuttavia come la prassi riguardante i minispot non sia cambiata e gli incontri di calcio continuino ad essere interrotti dall'inserimento di messaggi pubblicitari in occasione di momenti che non comportano arresti di gioco ai sensi dell'art. 11, paragrafo 2, della direttiva «Televisione senza frontiere»;

Considerato che, secondo la Commissione europea, tale condotta comporta il venir meno agli obblighi stabiliti dalla citata direttiva «Televisione senza frontiere» da parte dello Stato italiano;

Ravvisata l'esigenza di indirizzare, come da provvedimento deliberato in data odierna, apposita direttiva ai competenti uffici dell'Autorità affinché vigilino in maniera più assidua e puntuale sull'applicazione delle norme vigenti in materia di inserimento degli spot pubblicitari e di televendita nella trasmissione di eventi sportivi, e promuovano procedimenti sanzionatori in tutti i casi in cui si ravvisi la violazione delle predette norme ;

Ritenuta la necessità, al fine di salvaguardare l'effettività del principio di cui all'art. 3, comma 1, della legge 30 aprile 1998, n. 122 (a sua volta conforme all'art. 10, paragrafo 2, della citata direttiva 89/552/CEE, come modificata dalla direttiva 97/36/CE), secondo il quale la pubblicità isolata deve costituire una eccezione, di integrare il regolamento in materia di pubblicità radiotelevisiva e televendite, come modificato dalle delibere sopra citate, fissando il numero massimo di spot pubblicitari e di televendita isolati suscettibili di essere inseriti nelle partite di calcio;

Ritenuto che tale prescrizione, in ragione della sua univocità, contribuirà ad assicurare una maggiore linearità e continuità all'azione di vigilanza e repressione in materia;

Udita la relazione del Commissario Sebastiano Sortino, relatori ai sensi dell'art. 32 del regolamento concernente l'organizzazione e il funzionamento dell'Autorità;

Delibera:

Art. 1.

1. L'Autorità adotta, ai sensi dell'art. 1, comma 6, lettera *b)*, n. 5, della legge 31 luglio 1997, n. 249, le modifiche al regolamento concernente la pubblicità radiotelevisiva e le televendite riportate nell'allegato A alla presente delibera, che ne costituisce parte integrante ed essenziale.

2. Le modifiche introdotte con la presente delibera entrano in vigore il sessantesimo giorno dalla sua pubblicazione.

La presente delibera è pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 28 luglio 2005

Il presidente: CALABRÒ

05A08366

AUTORITÀ PER L'ENERGIA ELETTRICA E IL GAS

DELIBERAZIONE 29 luglio 2005.

Criteri per la determinazione delle tariffe per il trasporto e il dispacciamento del gas naturale. (Deliberazione n. 166/2005).

L'AUTORITÀ PER L'ENERGIA ELETTRICA E IL GAS

Nella riunione del 29 luglio 2005

Visti:

la Direttiva 2003/55/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 26 giugno 2003;

la legge n. 14 novembre 1995, n. 481 (di seguito: legge n. 481/1995);

la legge 27 ottobre 2003, n. 290 (di seguito: legge n. 290/2003);

la legge 23 agosto 2004, n. 239;

la legge 18 aprile 2005, n. 62;

il decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 164 (di seguito: decreto legislativo n. 164/2000);

il decreto del Ministro delle attività produttive 25 giugno 2004;

la deliberazione dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas (di seguito: l'Autorità) 30 maggio 2001, n. 120/2001 e sue successive modifiche e integrazioni (di seguito: deliberazione n. 120/2001);

la deliberazione dell'Autorità 21 dicembre 2001, n. 311/2001;

la deliberazione dell'Autorità 17 luglio 2002, n. 137/2002 e sue successive modifiche e integrazioni (di seguito: deliberazione n. 137/2002);

le deliberazioni dell'Autorità 1° luglio 2003, n. 75/2003 e 12 dicembre 2003, n. 144/2003;

la deliberazione dell'Autorità 29 marzo 2005, n. 53/2005;

la segnalazione dell'Autorità al Parlamento e al Governo in materia di terzietà della rete nazionale, degli stoccaggi e di sviluppo concorrenziale del mercato del gas naturale del 27 gennaio 2005;

il documento per la consultazione «Criteri per la determinazione delle tariffe per l'attività di trasporto di gas naturale per il secondo periodo di regolazione» del 2 maggio 2005 (di seguito: documento per la consultazione 2 maggio 2005).

Considerato che, nel documento per la consultazione 2 maggio 2005, l'Autorità, ai fini della determinazione della disciplina tariffaria per il secondo periodo di regolazione, ha prospettato tra l'altro la necessità di:

prevedere un periodo di regolazione della durata di tre anni al fine di allineare la revisione della disciplina tariffaria dell'attività di trasporto a quella dell'attività di distribuzione del gas e delineare criteri coerenti con l'aggregazione territoriale che sarà adottata a partire dal prossimo periodo di regolazione dell'attività di distribuzione;

confermare anche per il secondo periodo di regolazione criteri tariffari che non penalizzino le aree con minori dotazioni infrastrutturali, ed in particolare le aree del Mezzogiorno, nel rispetto dei vincoli normativi imposti dal decreto legislativo n. 164/2000;

prevedere, al fine di incrementare la flessibilità del sistema, anche alla luce dell'esperienza registrata durante il periodo di emergenza climatica del marzo 2005, l'introduzione di incentivi all'utilizzo di servizi di trasporto interrompibili;

incentivare i nuovi investimenti per assicurare lo sviluppo delle infrastrutture di trasporto nazionali, coordinato anche con infrastrutture di interconnessione su linee strategiche per il nostro Paese, per garantire un offerta di capacità che assicuri adeguati margini rispetto alla esigenza di sviluppo della domanda e per favorire lo sviluppo della concorrenza nel mercato interno;

individuare un corrispettivo specifico per i punti di esportazione in relazione al punto fisico di uscita, differenziato dal corrispettivo di uscita dell'area nella quale si trova fisicamente il punto per l'esportazione del gas, per il trasporto di transito sulla rete nazionale di gasdotti;

definire criteri che comportino il più possibile la determinazione ex-ante delle posizioni di costo degli utenti.

Considerato che, nell'ambito della consultazione, le osservazioni pervenute hanno evidenziato, le seguenti esigenze:

mantenere la durata del periodo di regolazione del trasporto pari a quattro anni, in modo da renderlo coerente con la programmazione e la realizzazione degli investimenti caratteristici delle infrastrutture di trasporto;

introdurre elementi di degressività tariffaria, con riferimento alle caratteristiche di prelievo del punto di riconsegna, garantendo al contempo l'equità del sistema e la non penalizzazione dei servizi di trasporto nei punti di riconsegna di minori dimensioni;

incentivare lo sviluppo di un mercato interrompibile con riferimento alla Procedura di emergenza di cui al decreto del Ministro delle attività produttive 25 giugno 2004 (di seguito: Procedura di emergenza climatica);

riconoscere incrementi del tasso di remunerazione dei nuovi investimenti destinati alla realizzazione di nuova capacità di trasporto superiori a quelli relativi a investimenti destinati alla sicurezza del sistema e per un arco temporale maggiore rispetto al periodo regolatorio;

considerare, relativamente agli investimenti diretti in nuove infrastrutture di interconnessione o finalizzati a rendere operative nuove infrastrutture di importazione ed esportazione, oltre all'incremento del tasso di remunerazione, i costi operativi incrementali;

individuare un corrispettivo specifico per i punti di esportazione in relazione al punto fisico di uscita e valorizzare il costo di trasporto in controflusso in misura ridotta rispetto al costo di trasporto in flusso, tenuto conto dei costi legati a tali tratte, stimabili pari al 14% del costo di trasporto in flusso;

mantenere l'applicazione del corrispettivo fisso del trasporto, determinato con riferimento alle attività di rilevazione e gestione dei dati di misura, modificandone la sua articolazione in modo che vengano rimosse eventuali limitazioni allo sviluppo della concorrenza nel mercato della vendita a clienti finali;

mantenere l'applicazione annua del fattore correttivo, apportandone opportune modifiche in modo tale che venga garantita una maggiore stabilità tariffaria nel corso del periodo di regolazione;

prevedere la definizione di un corrispettivo per il servizio di pressione relativo alla fornitura di una prestazione superiore a quella standard definita nel codice di rete e la definizione di corrispettivi da applicare ai punti di entrata e uscita della rete nazionale interconnessi con gli stoccaggi.

Considerato che la deliberazione n. 137/2002 rimanda alle disposizioni della deliberazione n. 120/2001 e prevede che il conferimento della capacità di trasporto continua annuale e pluriennale, e della capacità di trasporto interrompibile, sia effettuato entro il 1° di settembre; e che le relative richieste siano presentate entro il 1° di agosto.

Ritenuto che sia necessario:

prevedere un periodo di regolazione di durata di quattro anni al fine di minimizzare gli elementi di incertezza e instabilità anche in relazione al notevole sviluppo previsto per gli investimenti in nuove infrastrutture;

mantenere un corrispettivo di trasporto regionale indifferenziato per area, al fine di non penalizzare le aree del Paese con minori dotazioni infrastrutturali, ed in particolare le aree del Mezzogiorno e prevedere la definizione di un corrispettivo di trasporto regionale unico a livello nazionale a partire dall'anno termico 2006-2007;

mantenere corrispettivi tariffari non degressivi in quanto, a fronte di esigui benefici, vista la limitata incidenza del costo del trasporto sulle condizioni economiche di fornitura, comporterebbero implicazioni fortemente negative sull'equità del sistema, rafforzando il vantaggio di costo dell'operatore dominante o conducendo a una penalizzazione dei punti di riconsegna di minori dimensioni;

prevedere l'offerta di un servizio di trasporto di tipo interrompibile nei punti di entrata della rete nazionale di gasdotti e incentivare l'utilizzo di contratti di fornitura di tipo interrompibile da parte delle grandi utenze, incrementando la flessibilità del sistema anche ai fini della sicurezza dello stesso nei casi di emergenza climatica, nonché vigilare sulla corretta applicazione degli obblighi di interruzione disposti dalla Procedura di emergenza climatica;

prevedere una disciplina tariffaria che incentivi lo sviluppo delle infrastrutture di trasporto e determini condizioni favorevoli alla concorrenza nel mercato interno, incentivando i nuovi investimenti, anche in

corso d'opera, mediante il riconoscimento di una componente di ricavo addizionale, calcolata come somma della quota di ammortamento relativo a tali investimenti e della quota di remunerazione del valore dei medesimi, riconoscendo un tasso di remunerazione maggiorato rispetto a quello riconosciuto sul capitale esistente al termine dell'esercizio 2004 e per una durata superiore al periodo di regolazione in funzione delle diverse tipologie di investimento;

prevedere il riconoscimento dei costi operativi incrementali conseguenti la realizzazione di investimenti diretti in nuove infrastrutture di interconnessione o finalizzati a rendere operative nuove infrastrutture di importazione ed esportazione, ove questi possano compromettere l'equilibrio economico e finanziario della società di trasporto;

individuare corrispettivi specifici per i punti di esportazione e valorizzare il costo di trasporto in controflusso in misura pari al 14% del costo di trasporto in flusso ai fini di una miglior caratterizzazione del costo del servizio di trasporto;

prevedere la definizione a partire dall'anno termico 2006-2007 di un corrispettivo per l'attività di misura e transitoriamente, per l'anno termico 2005-2006, non prevedere alcun corrispettivo fisso del trasporto al fine di rimuovere limitazioni allo sviluppo della concorrenza nel mercato della vendita a clienti finali ed elementi che non permettono la determinazione ex-ante del costo del servizio di trasporto;

garantire una maggior stabilità tariffaria durante il periodo di regolazione, rivedendo il meccanismo di conguaglio, ripartendone l'ammontare su più anni termici nel caso in cui vengano calcolati fattori correttivi superiori ad una determinata soglia dei ricavi di riferimento;

effettuare approfondimenti circa l'opportunità di definire un corrispettivo per il servizio di pressione relativo alla fornitura di una prestazione superiore a quella standard definita nel codice di rete;

rimandare alla revisione della disciplina tariffaria dell'attività di stoccaggio la valutazione sull'opportunità di definire corrispettivi di entrata e uscita della rete nazionale interconnessa con gli stoccaggi.

Ritenuto che sia necessario:

applicare, per la determinazione dei costi operativi riconosciuti, il criterio del *profit sharing*, riconoscendo alle imprese la metà degli ulteriori recuperi di produttività realizzati in eccesso rispetto a quelli prefissati ai sensi della deliberazione n. 120/2001, tenuto conto dei costi operativi riconosciuti per i nuovi investimenti effettuati nel primo periodo di regolazione, remunerati nella misura dell'1,2% attraverso i ricavi di capacily;

mantenere il meccanismo di riconoscimento dei costi sostenuti per la compressione e le perdite di rete e per il bilanciamento operativo della rete introdotto dalla deliberazione n. 120/2001;

applicare il recupero di produttività alle sole componenti del vincolo relative ai costi di gestione e alla quota ammortamento in analogia a quanto indicato dalla legge n. 290/2003 sottoponendo la quota parte dei ricavi garantiti riconducibili alla remunerazione del capitale investito netto ad un aggiornamento mediante ricalcolo annuale del costo storico rivalutato del capitale investito netto;

mantenere una ripartizione iniziale dei ricavi tra le componenti capacity e commodity rispettivamente pari al 70 e al 30 per cento;

confermare il modello tariffario entry-exit per la determinazione dei corrispettivi di capacità sulla rete nazionale di gasdotti;

individuare corrispettivi specifici di uscita per il trasporto di transito del gas sulla rete nazionale di gasdotti, confermando per tali trasporti l'applicazione di corrispettivi variabili ridotti riferiti alla sola rete nazionale di gasdotti;

migliorare la flessibilità nell'offerta di servizi da parte delle imprese di trasporto introducendo, a partire dall'anno termico 2006-2007, conferimenti e tariffe nei punti di entrata della rete nazionale di gasdotti interconnessi con l'estero per periodi inferiori all'anno.

Ritenuto che sia necessario modificare la deliberazione n. 137/2002 laddove rimanda e richiama le disposizioni della deliberazione n. 120/2001 e prorogare relativamente all'anno termico 2005-2006, i termini per il conferimento delle capacità di trasporto nonché i termini per la presentazione delle relative richieste, congruentemente con i termini per la presentazione delle proposte tariffarie da parte delle imprese di trasporto disposti per il medesimo anno termico

Delibera:

TITOLO I - DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1.

Definizioni

1.1 Ai fini del presente provvedimento si applicano le definizioni dell'art. 2 del decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 164, (di seguito: decreto legislativo n. 164/2000), le definizioni di cui alla deliberazione dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas 17 luglio 2002 n. 137/2002 (di seguito deliberazione n. 137/02) e le seguenti definizioni:

a) anno termico è il periodo che intercorre tra il 1° ottobre di ogni anno e il 30 settembre dell'anno successivo;

b) attività di trasporto è il servizio di trasporto e di dispacciamento di gas naturale o anche solo di trasporto di gas naturale svolto attraverso reti di gasdotti, esclusi i gasdotti di coltivazione e le reti di distribuzione;

c) Autorità è l'Autorità per l'energia elettrica e il gas, istituita ai sensi della legge 14 novembre 1995, n. 481;

d) conferimento è l'esito del processo di impegno di capacità di trasporto che individua la quantità massima di gas, che ciascun utente può immettere nella rete o prelevare dalla rete, espressa come volume giornaliero misurato alle condizioni standard;

e) impresa di trasporto è l'impresa che svolge l'attività di trasporto;

f) impresa maggiore è l'impresa che, avendo la disponibilità della rete nazionale di gasdotti, svolge l'attività di trasporto sulla maggior parte della medesima;

g) periodo di avviamento di un punto di riconsegna che alimenta un impianto per la produzione di energia elettrica direttamente connesso alla rete di trasporto è il periodo di 9 (nove) mesi successivo alla data di disponibilità della capacità di trasporto a seguito di realizzazione di un nuovo punto di riconsegna o di potenziamento superiore al 10% della capacità di un punto di riconsegna esistente;

h) periodo di avviamento di un punto di entrata interconnesso con l'estero o con terminali di Gnl è il periodo di 16 (sedici) mesi successivo alla data di disponibilità della capacità di trasporto a seguito di realizzazione di un nuovo punto di entrata;

i) periodo di regolazione è il periodo intercorrente tra il 1° ottobre 2005 e il 30 settembre 2009;

j) periodo di punta è il periodo di 6 (sei) mesi intercorrente tra il 1° novembre e il 30 aprile di ciascun anno;

k) periodo fuori punta è il periodo di 6 (sei) mesi intercorrente tra il 1° maggio e il 31 ottobre di ciascun anno;

1) procedura di emergenza climatica è la «Procedura di emergenza per fronteggiare la mancanza di copertura del fabbisogno di gas naturale in caso di eventi climatici sfavorevoli» approvata con decreto del Ministro delle attività produttive 25 giugno 2005;

m) punta dei consumi è la media dei tre giorni consecutivi di maggior consumo nel corso dell'anno termico;

n) punto di consegna è il punto fisico delle reti nel quale avviene l'affidamento in custodia del gas dall'utente all'impresa di trasporto;

o) punto di riconsegna è il punto fisico delle reti o l'aggregato locale di punti fisici tra loro connessi nel quale avviene l'affidamento in custodia del gas dall'impresa di trasporto all'utente e la misurazione del gas;

p) punto di entrata è un punto di consegna, o un aggregato di punti di consegna;

q) punto di uscita è un punto virtuale aggregato di più punti fisici di interconnessione tra la rete nazionale di gasdotti e la rete regionale di gasdotti, ovvero un punto fisico di interconnessione tra la rete nazionale di gasdotti e un sistema di gasdotti estero;

r) rete nazionale di gasdotti è la rete di trasporto definita con decreto del Ministero delle attività produttive ai sensi dell'art. 9 del decreto legislativo n. 164/2000;

s) reti regionali di gasdotti sono le reti di gasdotti per mezzo delle quali viene svolta l'attività di trasporto ai sensi dell'art. 2, comma 1, lettera *ii)* del decreto legislativo n. 164/2000, esclusa la rete nazionale di gasdotti;

t) rifacimento di un impianto per la produzione di energia elettrica è l'intervento su un impianto esistente finalizzato a migliorare le prestazioni energetiche ed ambientali attraverso la sostituzione, il ripotenziamento o la totale ricostruzione di componenti che nel loro insieme rappresentano la maggior parte dei costi di investimento sostenuti per la realizzazione di un impianto nuovo di potenza equivalente;

u) RA è il ricavo pari al costo riconosciuto per il servizio di bilanciamento del sistema;

v) RD è il ricavo derivante dall'applicazione dei corrispettivi di disequilibrio;

w) RNI è il ricavo addizionale relativo ai nuovi investimenti;

x) RSC^N è il ricavo derivante dall'applicazione dei corrispettivi di scostamento nei punti di entrata e uscita della rete nazionale di gasdotti;

y) RSC^R è il ricavo derivante dall'applicazione dei corrispettivi di scostamento nei punti di riconsegna della rete regionale di gasdotti;

z) RT è il ricavo di riferimento per l'attività di trasporto;

aa) RT^E è la quota parte dei ricavi relativa all'attività di trasporto di gas naturale, attribuita all'energia associata ai volumi trasportati;

bb) RT^M è la quota parte dei ricavi relativa all'attività di misura;

cc) RT^N è la quota parte dei ricavi relativa all'attività di trasporto di gas naturale sulla rete nazionale di gasdotti, attribuita alla capacità di trasporto conferita su tale rete ed è data dalla somma delle componenti $RT^N_{capitale}$, RT^N_{co+amm};

dd) $RT^N_{capitale}$ è la quota di ricavo della rete nazionale di gasdotti riconducibile al capitale investito riconosciuto;

ee) RT^N_{co+amm} è la quota di ricavo della rete nazionale di gasdotti riconducibile ai costi operativi e alla quota ammortamento riconosciuta;

ff) RT^{NP} è la quota parte dei ricavi relativa ai nuovi investimenti finalizzati all'attività di trasporto di gas naturale sulla rete nazionale di gasdotti, attribuita alla capacità di trasporto conferita su tale rete;

gg) RT^R è la quota parte dei ricavi relativa all'attività di trasporto di gas naturale sulla rete regionale di gasdotti, attribuita alla capacità di trasporto conferita di tali reti rete ed è data dalla somma delle componenti $RT^N_{capitale}$, RT^R_{co+amm};

hh) $RT^R_{capitale}$ è la quota di ricavo della rete regionale di gasdotti riconducibile al capitale investito riconosciuto;

ii) RT^R_{co+amm} è la quota di ricavo della rete regionale di gasdotti riconducibile ai costi operativi e alla quota ammortamento riconosciuta;

jj) RT^{RP} è la quota parte dei ricavi relativa ai nuovi investimenti finalizzati alle attività di trasporto di gas naturale sulle reti regionali di gasdotti, attribuita alla capacità di trasporto conferita su tali reti;

kk) utente è l'utilizzatore del sistema gas che acquista capacità di trasporto per uso proprio o per cessione ad altri.

Art. 2.

Ambito di applicazione

2.1. Il presente provvedimento si applica, per il periodo di regolazione, alle imprese di trasporto.

2.2. La tariffa per il servizio di trasporto di gas naturale (di seguito: tariffa di trasporto) determinata, sulla base dei criteri fissati nel presente provvedimento è da intendersi come tariffa massima. Le imprese di trasporto applicano le tariffe, e le eventuali riduzioni, assicurando trasparenza e parità di trattamento tra utenti.

TITOLO II - DETERMINAZIONE DEI RICAVI DELL'ATTIVITÀ DI TRASPORTO

Art. 3.

Ricavi di riferimento

3.1. Ai fini della formulazione delle proposte tariffarie di cui all'art. 18, ciascuna impresa che, alla data di entrata in vigore del presente provvedimento, svolge attività di trasporto, calcola i ricavi di riferimento per la formulazione dei corrispettivi unitari di cui all'art. 8 per l'anno termico 2005-2006, secondo le modalità definite nei commi successivi.

3.2 Il ricavo di riferimenti RT viene calcolato per ciascuna impresa sommando le seguenti componenti:

a) costo riconosciuto del capitale investito netto, pari al 6,7 per cento reale pre tasse, riferito al capitale investito netto calcolato ai sensi del comma 3.3;

b) ammortamenti economico - tecnici calcolati in relazione alle caratteristiche dei cespiti necessari a ciascuna attività, ai sensi del comma 3.5;

c) costi operativi riconosciuti calcolati ai sensi dei commi 3.6, 3.7 e 3.8.

3.3 Il capitale investito netto è pari alla somma dell'attivo immobilizzato netto calcolato ai sensi del comma 3.4 e del capitale circolante netto, pari all'1 per cento dell'attivo immobilizzato netto.

3.4 Ai fini della determinazione del valore dell'attivo immobilizzato netto ciascuna impresa che alla data di entrata in vigore del presente provvedimento svolge attività di trasporto:

a) individua gli incrementi patrimoniali annuali relativi alle immobilizzazioni realizzate a partire dall'anno 1950 e presenti in bilancio al 31 dicembre 2004, raggruppate nelle categorie di cui alla tabella 1, per i quali il fondo ammortamento economico-tecnico, calcolato ai sensi della lettera *d)*, non abbia già coperto il valore lordo degli stessi, escludendo gli interessi passivi in corso d'opera (IPCO) non determinati in sede di bilancio;

b) rivaluta i costi storici degli incrementi di cui alla precedente lettera *a)* in base al deflatore degli investimenti fissi lordi; nella tabella 2 è riportato il deflatore degli investimenti fissi lordi per il calcolo dei ricavi di riferimento per l'anno termico 2005-2006;

c) calcola l'attivo immobilizzato lordo delle singole categorie di cespiti come somma dei valori risultanti dalle rivalutazioni di cui alla precedente lettera *b)*;

d) determina il fondo di ammortamento economico - tecnico derivante dalla somma dei prodotti degli incrementi patrimoniali di cui alla precedente lettera *b)* per le rispettive percentuali di degrado, come definite nella lettera seguente;

e) le percentuali di degrado (PD) sono calcolate con la seguente formula:

$$PD = \frac{(t-1) - AIP}{DC} \times 100;$$

dove $(t-1)$ è l'anno precedente quello della presentazione delle proposte tariffarie, ovvero il 2004 per il calcolo dei ricavi di riferimento per l'anno termico 2005-2006, AIP è l'anno dell'incremento patrimoniale e DC è la durata convenzionale tariffaria delle infrastrutture, per le singole categorie di cespiti, individuata nella tabella 1, salvo per i fabbricati iscritti a bilancio fino all'anno 2004, per i quali si utilizza una durata convenzionale pari a 50 anni; i terreni non sono oggetto di ammortamento;

f) calcola in relazione ai contributi a fondo perduto per lo sviluppo delle infrastrutture finalizzate alle attività di trasporto versati da pubbliche amministrazioni e ai contributi versati da altri soggetti, salvo quanto previsto all'art. 4, commi 4.8 e 4.9, il valore dei contributi ricevuti in ciascun anno rivalutato in base al deflatore degli investimenti fissi lordi, al netto della quota già degradata, calcolata come somma dei prodotti dei contributi rivalutati per le rispettive percentuali di degrado, come definite alla lettera *e)*;

g) calcola l'attivo immobilizzato netto detraendo dal valore dell'attivo immobilizzato lordo di cui alla lettera *c)* il fondo di ammortamento economico - tecnico di cui alla lettera *d)* e la somma dei contributi di cui alla lettera *f)*.

3.5 Ai fini della determinazione degli ammortamenti economico-tecnici riconosciuti annualmente ai fini tariffari, ciascuna impresa, che alla data di entrata in vigore del presente provvedimento svolge attività di trasporto:

a) calcola la somma dell'attivo immobilizzato lordo delle singole categorie di immobilizzi materiali di cui al precedente comma 3.4, lettera *c)*;

b) calcola gli ammortamenti annui dividendo la somma di cui alla lettera *a)*, al netto degli incrementi patrimoniali relativi alle immobilizzazioni in corso pre-

senti nel bilancio al 31 dicembre 2004, per ogni categoria, per la durata convenzionale riportata nella tabella 1;

c) somma gli ammortamenti annui di cui alla precedente lettera *b)*, relativi alle diverse categorie.

3.6 I costi operativi comprendono tutte le spese operative e di carattere generale attribuibili all'attività di trasporto effettivamente sostenuti nell'esercizio 2004 e risultanti dai bilanci d'esercizio sottoposti a revisione contabile delle imprese di trasporto e dai conti separati presentati ai sensi della deliberazione n. 311/2001. I costi operativi sono calcolati al netto dei costi attribuibili ai ricavi compensativi e alle attività capitalizzate, comprendendo in particolare:

a) il costo del personale;

b) i costi sostenuti per acquisti di materiali di consumo;

c) i costi di compressione e di spinta e perdite di rete;

d) i costi per servizi e prestazioni esterne;

e) gli altri accantonamenti diversi dagli ammortamenti, purché non operati esclusivamente in applicazione di norme tributarie.

3.7 Per le imprese di trasporto che non dispongono di tariffe approvate per l'anno termico 2004-2005, i costi operativi sono proposti dalle imprese e sottoposti a verifica dell'Autorità.

3.8 Per le imprese di trasporto che dispongono di tariffe approvate per l'anno termico 2004-2005, i costi operativi, proposti dalle imprese e sottoposti a verifica dell'Autorità, sono calcolati con la seguente formula:

$$COR_{2005} = COE_{2004} + 50\% \times \left[COR_{2001} \times \prod_{j=02}^{04} (1 + I_j - X) \times (1 + I_{05} - \overline{X}) + COR_{2001-2004}^{NI} - COE_{2004} \right]$$

dove:

COR_{2005} è il livello dei costi operativi riconosciuto per l'anno termico 2005-2006;

COE_{2004} è il livello dei costi operativi effettivamente sostenuti nell'esercizio 2004 e risultanti dai bilanci d'esercizio sottoposti a revisione contabile delle imprese di trasporto, calcolato ai sensi del comma 3.6;

COR_{2001} è il livello dei costi operativi riconosciuto per l'anno termico 2001-2002, primo anno del primo periodo di regolazione;

I è il tasso annuo di inflazione rilevante ai fini dell'applicazione del price cap per l'aggiornamento tariffario;

X è l'obiettivo annuo di recupero di produttività in vigore nel primo periodo di regolazione, pari al 2%;

$\overline{X}$ è l'obiettivo annuo di recupero di produttività in vigore nel secondo periodo di regolazione, pari al 2%;

$COR_{2001-2004}^{NI}$ è il livello dei costi operativi relativo ai nuovi investimenti effettuati nel periodo compreso tra l'anno 2001 e 2004, riconosciuto pari all'1,2% del valore dei medesimi.

3.9 Non sono da comprendere nei costi operativi di cui al comma 3.6, neppure attraverso l'attribuzione di quote di costi dei servizi comuni e delle funzioni operative condivise, i costi relativi a canoni di affitto di infrastrutture di trasporto di proprietà di altre imprese, gli oneri finanziari, le rettifiche di valori di attività finanziarie e i proventi straordinari.

3.10 L'impresa di trasporto che svolge l'attività di trasporto mediante infrastrutture di proprietà di soggetti diversi dall'impresa stessa calcola i ricavi di riferimento ai sensi del comma 3.2 e in particolare:

a) ai fini del calcolo dell'attivo immobilizzato considera gli incrementi patrimoniali utilizzati per lo svolgimento dell'attività di trasporto presenti nel bilancio di soggetti diversi dall'impresa stessa;

b) ai fini del calcolo dei costi operativi considera i costi operativi relativi alle infrastrutture in gestione.

3.11 Per ciascuna impresa, che alla data di entrata in vigore del presente provvedimento svolge attività di trasporto, i ricavi di riferimento RT sono suddivisi nelle seguenti componenti:

a) RT^E, pari al 30 per cento di RT dell'impresa di trasporto;

b) RT^C, pari al 70 per cento di RT dell'impresa di trasporto.

3.12 Il costo riconosciuto del capitale investito netto, calcolato ai sensi del comma 3.3, è ripartito nelle componenti $RT_{capitale}^N$ e $RT_{capitale}^R$ proporzionalmente al capitale investito nella rete nazionale e regionale. La differenza tra RT^C e la somma delle componenti $RT_{capitale}^N$ e $RT_{capitale}^R$ è riconducibile ai costi operativi e alla quota ammortamento riconosciuti e viene ripartita nelle componenti RT_{co+amm}^N e RT_{co+amm}^R proporzionalmente ai costi operativi e agli ammortamenti relativi alla rete nazionale e regionale.

Art. 4.

Ricavi relativi a nuovi investimenti

4.1 Il riconoscimento dei nuovi investimenti avviene in applicazione delle disposizioni di cui ai commi seguenti e a condizione che detti investimenti siano compatibili con l'efficienza e la sicurezza del sistema e realizzati secondo criteri di economicità.

4.2 Entro il 31 marzo di ciascun anno le imprese di trasporto comunicano all'Autorità:

a) gli investimenti e le dismissioni effettuati nel corso dell'esercizio precedente, distinti per categoria di cespite e per le tipologie di investimento individuate al comma 4.4;

b) gli investimenti programmati mediante un prospetto riportante l'illustrazione degli obiettivi, dei costi e dei tempi di realizzazione delle opere, distinti per le tipologie di investimento individuate al comma 4.4;

c) le dismissioni programmate, con illustrazione dei motivi e della valutazione dei cespiti dimessi.

4.3 Dall'anno termico 2006-2007, con riferimento agli investimenti di cui al comma 4.2, realizzati

nell'esercizio precedente e riportati sui bilanci pubblicati, le imprese di trasporto calcolano RNI_t come segue:

$$RNI_t = \sum_{T=1}^{6} RNI_{t,T}$$

dove:

$$RNI_{t,T} = NI_{t-1,T} \times \left(6,7\% + rT_T^{NI}\right) + AMM_{NI,t-1}$$

dove:

RNI_{tT}, è la componente di ricavo addizionale riconducibile agli investimenti della tipologia T, di cui al comma 4.4, realizzati nell'esercizio $t-1$;

$NI_{t-1,T}$ è il valore degli investimenti della tipologia T, realizzati nell'esercizio $t-1$, e calcolati con la seguente formula:

$$NI_{t-1,T} = NI_{bil,T} - CONTR_{cap,T}$$

dove:

$NI_{bil,T}$ è il valore degli investimenti della tipologia T, realizzati e riportati sui bilanci sottoposti a revisione contabile;

$CONTR_{cap,T}$ è il valore dei contributi a fondo perduto versati da pubbliche amministrazioni e dei contributi versati da altri soggetti, salvo quanto previsto al comma 4.8, per la realizzazione e lo sviluppo delle infrastrutture finalizzate alle attività di trasporto, riferibili agli investimenti $NI_{bil,T}$, capitalizzati e riportati sui bilanci sottoposti a revisione contabile;

rT_T^{NI} è l'incremento del tasso di remunerazione del capitale investito netto per il secondo periodo di regolazione, riconosciuto per ciascuna tipologia T, di cui al comma 4.4;

$AMM_{NI,t-1}$ è il valore degli ammortamenti relativi ai nuovi investimenti realizzati nell'esercizio precedente e si calcola con la seguente formula:

$$AMM_{NI,t-1} = \sum c \frac{NI_{bil,T,c}^{amm}}{DC_c}$$

dove:

$NI_{bil,T,c}^{amm}$ è il valore di $NI_{bil,T}^{amm}$ al netto degli investimenti realizzati nell'esercizio relativi a immobilizzazioni in corso, comprensivo degli investimenti in lavori in corso realizzati in esercizi precedenti e relativi a cespiti entrati in esercizio nell'anno $t-1$, distinto per le categorie di cespiti riportate nella tabella 1;

DC_c è la durata convenzionale tariffaria delle infrastrutture, per le singole categorie di cespiti, riportata nella tabella 1.

4.4 A ciascuna tipologia di nuovi investimenti sono riconosciuti i seguenti incrementi del tasso di remunerazione del capitale investito netto rT_T^{NI} per le relative durate:

a) T=1 investimenti di sostituzione: 0%;

b) T=2 investimenti destinati alla sicurezza, alla qualità del gas e al sostegno al mercato che non comportano la realizzazione di nuova capacità di trasporto: 1% per 5 anni;

c) T=3 investimenti destinati alla realizzazione di nuova capacità di trasporto di rete regionale: 2% per 7 anni;

d) T=4 investimenti destinati alla realizzazione di nuova capacità di trasporto di rete nazionale: 2% per 10 anni;

e) T=5 investimenti destinati alla realizzazione di nuova capacità di trasporto di rete nazionale funzionale alla capacità di importazione: 3% per 10 anni;

f) T=6 investimenti destinati a rendere disponibile una maggiore capacità in ingresso alle frontiere: 3% per 15 anni.

4.5 A fronte della realizzazione di investimenti di cui al comma 4.4, lettere *e)* ed *f)*, l'impresa di trasporto può chiedere il riconoscimento di una componente di ricavo, CO_{NIt-1}, addizionale rispetto alla componente di ricavo RNI_t prevista al comma 4.3, che confluisce nella componente RT_{co+amm}^{N}, determinata come differenza tra il valore dei costi operativi effettivamente sostenuti nell'esercizio precedente, calcolati ai sensi dell'art. 3, comma 3.6 e risultanti dal bilancio dell'impresa di trasporto sottoposto a revisione contabile, e il valore dei costi operativi riconosciuti ai sensi dell'art. 3, comma 3.8, aggiornati con il meccanismo del price cap di cui all'art. 15, comma 15.6, riconducibile ai costi incrementali generati dai suddetti investimenti.

4.6 Ciascuna impresa, sulla base della proporzione esistente tra i nuovi investimenti relativi alla rete nazionale e quelli relativi alla rete regionale, ripartisce la componente complessiva di ricavo RNI_t in due voci di ricavo distinte RT^{NP}, relativa alla rete nazionale di gasdotti e RT^{RP}, relativa alla rete regionale di gasdotti.

4.7 L'Autorità verifica, anche mediante controlli a campione:

a) l'effettiva realizzazione degli investimenti di cui al presente articolo e la corrispondenza degli investimenti comunicati ai sensi del comma 4.2 lettera *a)* con i costi effettivamente sostenuti;

b) la corrispondenza del valore degli incrementi patrimoniali di cui al comma 4.3, con quelli risultanti dai bilanci pubblicati;

c) la pertinenza e la corretta imputazione degli incrementi patrimoniali di cui alla precedente lettera *b)* rispetto alle attività svolte.

4.8 Gli utenti che, a partire dall'anno 2001, hanno contribuito finanziariamente allo sviluppo di reti in misura superiore a quanto definito dai criteri tecnico-economici emanati dall'Autorità ai sensi dell'art. 8, comma 8.2, del decreto legislativo n. 164/2000, hanno diritto a riduzioni annue dei corrispettivi unitari di trasporto di cui all'art. 8, complessivamente pari alla remunerazione del maggior onere sostenuto, rivalutato in base al deflatore degli investimenti fissi lordi e ridotto in ragione del 2,5% del valore iniziale annuo a partire dall'anno di erogazione del contributo, e della relativa quota di ammortamento, pari al 2,5% del valore rivalutato lordo, per un periodo pari alla vita utile dell'investimento.

4.9 L'impresa di trasporto detrae dal valore degli incrementi patrimoniali relativi ai nuovi investimenti i contributi percepiti in coerenza con i criteri tecnico-economici emanati dall'Autorità ai sensi dell'art. 8, comma 8.2, del decreto legislativo n. 164/2000 e, a fronte di tali contributi, non riconosce alcuna riduzione dei corrispettivi tariffari di cui all'art. 8.

4.10 Fino all'emanazione delle disposizioni di cui all'art. 8, comma 8.2, del decreto legislativo n. 164/2000, i contributi di cui ai commi 4.8 e 4.9 sono definiti sulla base dei criteri provvisori contenuti nel codice di rete dell'impresa di trasporto, approvato dall'Autorità.

Art. 5.

Ricavi relativi a nuove imprese di trasporto

5.1 Alle imprese che avviano nel secondo periodo di regolazione l'attività di trasporto attraverso nuove reti si riconosce libertà tariffaria per il secondo anno di attività. Per il terzo anno di attività, le imprese di trasporto calcolano i ricavi di riferimento ai sensi dell'art. 3, comma 3.2, sulla base del valore degli incrementi patrimoniali relativi alle immobilizzazioni presenti nel bilancio dell'esercizio precedente l'anno termico cui si riferisce il calcolo, tenuto conto dell'incremento di remunerazione riconosciuto ai sensi dell'art. 4. Per gli anni termici successivi, le imprese di trasporto calcolano i ricavi di riferimento ai sensi dell'art. 15.

5.2 Le imprese di trasporto che si costituiscono a seguito di una riclassificazione di tratti di rete di distribuzione in rete di trasporto calcolano per il primo anno termico i ricavi di riferimento ai sensi dell'art. 3, comma 3.2, sulla base del valore degli incrementi patrimoniali relativi alle immobilizzazioni presenti nel bilancio dell'esercizio precedente l'anno termico cui si riferisce il calcolo. Per gli anni termici successivi, le imprese di trasporto calcolano i ricavi di riferimento ai sensi dell'art. 15.

5.3 Nel caso in cui una nuova impresa di trasporto venga a costituirsi su impianti già precedentemente compresi in una rete di trasporto, i relativi ricavi di riferimento e i ricavi della società complementare saranno dimensionati per coprire il livello di costi corrispondente alla precedente struttura societaria.

Art. 6.

Altri ricavi per il servizio di bilanciamento del sistema

6.1 In aggiunta ai ricavi di cui ai precedenti articoli 3, 4 e 5 è consentito, un ulteriore ricavo RA, pari al costo riconosciuto dei servizi per il bilanciamento del sistema per l'ammontare definito ai commi seguenti.

6.2 Il costo del servizio di bilanciamento del sistema è dato dalla somma delle seguenti voci:

a) i costi relativi alle prestazioni di stoccaggio, calcolato in base ai requisiti di iniezione, erogazione e volume di gas da stoccaggio necessari al bilanciamento del sistema e alle tariffe di stoccaggio;

b) il costo del capitale relativo ai volumi di gas immobilizzati.

6.3 Ai fini del calcolo della componente RA, l'impresa di trasporto considera eventuali scostamenti tra il costo effettivamente sostenuto per le prestazioni di cui al comma 6.2, lettera *a)*, e il corrispondente valore riconosciuto nel ricavo RA per il precedente anno termico.

TITOLO III - DETERMINAZIONE, AGGIORNAMENTI E PUBBLICAZIONE DELLE TARIFFE E DEI CORRISPETTIVI

Art. 7.

Punti di entrata e punti di uscita

7.1 L'impresa maggiore, sentite le altre imprese di trasporto, individua i punti di entrata e di uscita, secondo criteri di trasparenza e imparzialità, sulla base di aggregazioni territoriali caratterizzate dal minimo interscambio di gas naturale tra punti contigui e in modo tale che le differenze tra i valori dei corrispettivi unitari relativi a punti di uscita contigui non superino il 30 per cento del valore medio nazionale dei corrispettivi CP_e e CP_u come definiti dal successivo art. 11, comma 2.

7.2 Per i punti di uscita per l'esportazione l'impresa maggiore definisce corrispettivi specifici e non soggetti al vincolo di contiguità di cui al comma 7.1.

7.3 Ai fini del calcolo dei corrispettivi unitari CP_e i punti di entrata da produzione nazionale sono raggruppati in aree territoriali omogenee.

Art. 8.

Tariffa di trasporto per il servizio continuo su base annuale

8.1 La tariffa di trasporto T per il servizio di trasporto continuo su base annuale per l'utente è data dalla seguente formula:

$$T = (K_e \cdot CP_e) + (K_u \cdot CP_u) + (K_r \cdot CR_r) + CM + E \cdot (CV + CV^P);$$

dove:

K_e è la capacità conferita all'utente nel punto di entrata e della rete nazionale di gasdotti, espressa in metri cubi/giorno;

CP_e è il corrispettivo unitario di capacità per il trasporto sulla rete nazionale di gasdotti relativo ai conferimenti nel punto di entrata e della rete nazionale di gasdotti, espresso in euro/anno/metro cubo/giorno;

K_u è la capacità conferita all'utente nel punto di uscita u della rete nazionale di gasdotti, espressa in metri cubi/giorno;

CP_u, è il corrispettivo unitario di capacità per il trasporto sulla rete nazionale di gasdotti, relativo ai conferimenti nel punto di uscita u della rete nazionale di gasdotti, espresso in euro/anno/cubo/giorno;

K_r è la capacità conferita all'utente nel punto di riconsegna r delle reti regionali di gasdotti, espressa in metri cubi /giorno;

CR_r è il corrispettivo unitario di capacità per il trasporto sulle reti regionali, relativo ai conferimenti nel punto di riconsegna r delle reti regionali di gasdotti, espresso in euro/anno/metro cubo/giorno;

CM è il corrispettivo di misura per ciascun punto di riconsegna, definito dall'Autorità con successivo provvedimento;

E è l'energia associata al gas immesso in rete, espressa in gigajoule;

CV è il corrispettivo unitario variabile, espresso in euro/gigajoule;

CV^P è il corrispettivo integrativo di cui al comma 13.2, espresso in euro/gigajoule.

8.2 I corrispettivi unitari di capacità facenti parte della tariffa T sono espressi con riferimento a un metro cubo di gas alla pressione assoluta di 1,01325 bar e alla temperatura di 15° C.

Art. 9.

Tariffa di trasporto per il servizio continuo su base inferiore all'anno

9.1 A partire dall'anno termico 2006/2007 l'impresa di trasporto rende disponibile nei punti di entrata interconnessi con l'estero un servizio di trasporto continuo su base semestrale, trimestrale e mensile, applicando ai corrispettivi di capacità CP_e riproporzionati su base mensile, i coefficienti moltiplicativi definiti dall'Autorità con successivo provvedimento.

Art. 10.

Tariffa di trasporto per il servizio interrompibile e incentivi al mercato interrompibile

10.1 L'impresa di trasporto rende disponibile nei punti di entrata interconnessi con l'estero un servizio di trasporto interrompibile secondo le modalità definite nel codice di rete applicando corrispettivi di capacità CP_e ridotti rispetto a quelli calcolati secondo le modalità di cui all'art. 11, assicurando trasparenza e parità di trattamento degli utenti.

10.2 Nei punti di riconsegna che alimentano i clienti finali con contratti di fornitura di gas naturale con clausola di interrompibilità e impianti industriali con alimentazione dual fuel, individuati ai sensi della procedura di emergenza climatica, l'impresa di trasporto riconosce corrispettivi di capacità CP_u e CR_r ridotti.

10.3 Qualora, a fronte di ordine di interruzione ai sensi della procedura di emergenza climatica, nei punti di riconsegna di cui al comma 10.2 si verifichino scostamenti tra la capacità utilizzata e la capacità complessivamente conferita al netto della capacità che beneficia della riduzione di cui al comma 10.2, l'impresa di trasporto applica in luogo della riduzione prevista nel medesimo comma 10.2, corrispettivi CP_u e CR_r annui maggiorati.

10.4 Con successivo provvedimento l'Autorità definisce la quota di riduzione di cui al comma 10.2, nonché la maggiorazione di cui al comma 10.3, in relazione alle tipologie di clausole di interrompibilità.

Art. 11.

Corrispettivi unitari di trasporto facenti parte della tariffa

11.1 Ai fini della formulazione delle proposte tariffarie di cui ai successivi articoli 16 e 18, l'impresa maggiore calcola i corrispettivi unitari di capacità CP_e e CP_u e CR_r e il corrispettivo unitario variabile CV e CV^P secondo le disposizioni dei commi 11.2 e 11.3, e dell'art. 13, secondo criteri di trasparenza e imparzialità.

11.2 Ai fini della formulazione della proposta relativa ai corrispettivi CP_e e CP_u l'impresa maggiore:

a) calcola i costi unitari del trasporto C_{ij} da ciascun punto di entrata *i*, inclusi i siti di stoccaggio, a ciascun punto di uscita *j*, sulla base dei flussi del gas nella rete alla punta di consumo e della capacità di trasporto in funzione del diametro, secondo un criterio di proporzionalità diretta con le lunghezze dei gasdotti, e attribuendo alle tratte in controflusso un costo pari al 14 per cento del costo delle tratte percorse nella direzione del flusso; qualora in un punto di entrata vi siano più punti di consegna, e in un punto di uscita più punti di interconnessione con la rete regionale di gasdotti, i costi sono calcolati come media ponderata rispetto alle capacità previste di consegna o riconsegna alla punta dei consumi;

b) calcola i valori dei corrispettivi unitari in ciascun punto in modo da minimizzare la somma delle differenze quadratiche tra i corrispettivi CP_i, e CP_j e i costi C_{ij} secondo il criterio di ottimizzazione:

min $\sum_{i,j}(CP_i + CP_j - C_{ij})^2$;

soggetto ai seguenti vincoli:

sono escluse le soluzioni nelle quali i corrispettivi assumono valori negativi;

il prodotto dei corrispettivi unitari CP_e moltiplicati per le capacità K_e previste in conferimento nei punti di entrata incluso quello rappresentativo degli stoccaggi, deve essere uguale al 50% del valore risultante dalla somma dei ricavi di riferimento relativi alla rete nazionale $(RT^N + RT^{NP} + RA - RD - RSC^N - FC^N)$ delle imprese di trasporto, aggiornati per l'anno termico di applicazione con i criteri del successivo art. 15, secondo la seguente formula:

$$RT^N + RT^{NP} + RA - RD - RSC^N - FC^N = 2\sum_{e=1}^{m} K_e \cdot CP_e;$$

dove FC^N è il fattore correttivo definito al successivo art. 15, comma 6, e m è il numero dei punti di entrata;

il prodotto dei corrispettivi unitari CP_u per le capacità K_u previste in conferimento nei punti di uscita, deve essere uguale al 50% del valore risultante dalla somma dei ricavi di riferimento relativi alla rete nazionale

$(RT^N + RT^{NP} + RA - RD - RSC^N - FC^N)$ delle im-

prese di trasporto, aggiornati per l'anno termico di applicazione con i criteri del successivo art. 15, secondo la seguente formula:

$$RT^N + RT^{NP} + RA - RD - RSC^N - FC^N = 2\sum_{u=1}^{n} K_u \cdot CP_u;$$

dove n è il numero dei punti di uscita;

c) sostituisce i corrispettivi unitari di entrata dagli stoccaggi con un unico corrispettivo determinato come media dei corrispettivi unitari di entrata relativi ai singoli siti di stoccaggio, ponderata con la portata massima giornaliera erogabile da ciascun sito;

d) pone pari a zero il corrispettivo unitario di uscita verso gli stoccaggi di cui alla lettera precedente, qualora la capacità complessivamente conferita in uscita dalla rete verso gli stoccaggi non sia superiore alla corrispondente capacità conferita in entrata nello stesso punto; in caso contrario calcola il corrispettivo di entrata con riferimento alla capacità conferita in uscita.

11.3 Ai fini della formulazione della proposta relativa al corrispettivo CR_r, l'impresa maggiore di trasporto:

a) calcola il corrispettivo unitario CR_r per tutti i punti di riconsegna che distano almeno 15 chilometri dalla rete nazionale di gasdotti, dove la distanza è pari alle lunghezze dei gasdotti come calcolate nei successivi commi 11.5 e 11.6;

b) riduce, per i punti di riconsegna che distano meno di 15 chilometri dalla rete nazionale di gasdotti, il corrispettivo CR^D proporzionalmente alla minor distanza, secondo la formula:

$$CR^D = \frac{D}{15} \times CR_r;$$

dove:

D è la distanza del punto di riconsegna dalla rete nazionale di gasdotti, espressa in chilometri, pari alle lunghezze dei gasdotti come calcolate nei commi 11.5 e 11.6;

CR_r è il corrispettivo per distanze non inferiori a 15 chilometri.

c) calcola i corrispettivi unitari CR_r e CR^D in modo che il prodotto di tali corrispettivi moltiplicati per le capacità previste in conferimento nei punti di riconsegna, non sia superiore alla somma dei ricavi di riferimento relativi alla rete regionale di gasdotti $(RT^R + RT^{RP} - RSC^R - FC^R)$ di tutte le imprese di trasporto, aggiornati per l'anno termico di applicazione con i criteri del successivo art. 15, dove FC^R è il fattore correttivo definito al successivo comma 15.2; i corrispettivi unitari CR_r,. e CR^D sono da intendersi al lordo di eventuali riduzioni dei corrispettivi applicati dall'impresa e non previste dalla presente deliberazione.

11.4 Qualora sia la consegna che la riconsegna del gas avvengano attraverso le reti regionali di gasdotti, si applica un unico corrispettivo CR_r.

11.5 L'impresa di trasporto calcola annualmente la distanza del punto di riconsegna dalla rete nazionale di gasdotti di cui al comma 11.3 nel seguente modo:

a) nel caso di impianti di distribuzione come media aritmetica delle distanze dei punti di riconsegna che li alimentano;

b) nel caso di punti di riconsegna non compresi alla lettera *a)*, come la distanza effettiva di ciascun punto di riconsegna dalla rete nazionale di gasdotti.

11.6 Entro (quindici) giorni dall'entrata in vigore del presente provvedimento, e successivamente con cadenza annuale, ciascuna impresa di trasporto pubblica sul proprio sito internet le distanze di ciascun punto di riconsegna dalla rete nazionale di gasdotti calcolate ai sensi del comma 11.5.

Art. 12.

Corrispettivi unitari per il trasporto su rete regionale ridotti nei casi di avviamento e di prelievi fuori punta

12.1 Durante il periodo di avviamento di un punto di riconsegna che alimenta un impianto per la produzione di energia elettrica direttamente connesso alla rete di trasporto, l'impresa di trasporto riduce il corrispettivo CR_r, come di seguito indicato:

a) nei primi sei mesi del periodo di avviamento per una percentuale pari al 50%;

b) nei successivi tre mesi del periodo di avviamento per una percentuale pari al 25%.

12.2 Durante il periodo di avviamento di un punto di entrata interconnesso con l'estero o con terminali di Gnl, l'impresa di trasporto riduce il corrispettivo CP_e per una percentuale pari al 50%.

12.3 La riduzione del corrispettivo CR_r,. di cui al comma 12.1 si applica anche nel caso di interventi di rifacimento dell'impianto esistente tramite la realizzazione di uno o più nuovi cicli combinati a gas, i quali non comportino un potenziamento della capacità del punto di riconsegna superiore al 10%. In tale caso, il periodo di avviamento decorre dalla data di collaudo di uno dei nuovi cicli combinati. La riduzione del corrispettivo può essere applicata una sola volta per ciascun punto di riconsegna.

12.4 Per i punti di riconsegna nei quali l'utente si è impegnato ad effettuare prelievi concentrati in periodi fuori punta, l'impresa di trasporto riconosce una riduzione del corrispettivo CR_r pari al 30%.

Art. 13.

Corrispettivo variabile

13.1 L'impresa maggiore calcola il corrispettivo unitario variabile CV per il primo anno termico del periodo di regolazione dividendo la somma complessiva delle quote di ricavi RT^E di tutte le imprese di trasporto, di cui al precedente art. 3, comma 3.11, per l'energia associata ai volumi immessi nella rete nazionale di gasdotti nei punti di entrata, esclusi i siti di stoccaggio, nell'anno solare 2004, opportunamente normalizzati per quanto riguarda i prelievi dei clienti civili e

tenuto conto dei volumi soggetti a riduzione del corrispettivo variabile, assunta pari a 3.013,34 petajoule (PJ).

13.2 Il corrispettivo variabile integrativo del trasporto, CV^P, riconosciuto ai sensi della deliberazione n. 120/01 a fronte degli investimenti effettuati nel primo periodo di regolazione, continua ad essere applicato in modo da avere effetto per un periodo di sei anni dall'entrata in servizio delle opere relative.

13.3 Il corrispettivo CV e il corrispettivo integrativo CV^P di cui al precedente art. 8 sono applicati all'energia immessa in ciascuno dei punti di entrata, esclusi i siti di stoccaggio.

13.4 Nel caso in cui il servizio di trasporto sia svolto attraverso la sola rete nazionale di gasdotti, oppure attraverso reti regionali di gasdotti senza transito attraverso la rete nazionale di gasdotti, il corrispettivo CV e CV^P sono ridotti del 40 per cento.

Art. 14.

Ripartizione dei ricavi

14.1 Con cadenza annuale, entro novanta giorni dalla data di approvazione delle proposte tariffarie, ai sensi dei successivi articoli 16 e 18, le imprese di trasporto definiscono, in via contrattuale, le modalità per la ripartizione dei ricavi derivanti dall'applicazione dei corrispettivi di cui all'art. 8.

14.2 Copia dei contratti di cui al precedente comma 1, è trasmessa all'Autorità entro quindici giorni dalla data di stipulazione.

14.3 Qualora i contratti di cui al precedente comma 14.1, non si perfezionino entro il termine ivi previsto, provvede l'Autorità, sentite eventualmente le imprese interessate.

Art. 15.

Aggiornamento dei ricavi e delle tariffe

15.1 Negli anni termici del periodo di regolazione successivi al primo, la quota parte dei ricavi riconducibile ai costi operativi e alla quota di ammortamento della rete nazionale di gasdotti RT^N_{co+amm} e della rete regionale di gasdotti RT^R_{co+amm}, è aggiornata mediante la seguente formula:

$$RT^N_{co+amm,t} = RT^N_{co+amm,t-1} \times (1 + I_{t-1} - RP + Y + Q + W)$$

$$RT^R_{co+amm,t} = RT^R_{co+amm,t-1} \times (1 + I_{t-1} - RP + Y + Q + W)$$

dove:

$It - 1$ è il tasso di variazione medio annuo, riferito ai dodici mesi precedenti, dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati, rilevato dall'Istat;

RP è il tasso annuale prefissato di variazione del recupero di produttività pari al 2%;

Y è un ulteriore parametro di variazione dei ricavi che tiene conto di costi derivanti da eventi imprevedibili ed eccezionali e a mutamenti del quadro normativo;

Q è un ulteriore parametro di variazione dei ricavi che tiene conto di eventuali recuperi di qualità rispetto a standard prefissati;

W è un ulteriore parametro di variazione dei ricavi che tiene conto di eventuali nuove attività volte al controllo della domanda e all'uso efficiente delle risorse.

Con successivi provvedimenti l'Autorità definisce i parametri Y, Q e W. Fino all'emanazione di tali provvedimenti, i parametri Y, Q e W sono pari a zero.

15.2 Negli anni termici del periodo di regolazione successivi al primo, il costo riconosciuto del capitale investito netto è aggiornato mediante il ricalcolo annuale del capitale investito netto sulla base dei criteri indicati all'art. 3, comma 3.3, tenuto conto dell'inflazione e delle dismissioni eventualmente effettuate dall'impresa nel corso del periodo, e calcolando la quota del fondo ammortamento relativo agli anni successivi al 2004 sulla base delle durate convenzionali riportate in tabella 1. Il costo riconosciuto aggiornato è allocato nelle componenti $RT^N_{capitale}$ e $RT^R_{capitale}$.

15.3 Negli anni termici del periodo di regolazione successivi al secondo, ai fini della formulazione delle proposte tariffarie, secondo i criteri degli articoli 8 e 11:

a) il fattore correttivo FC^N è così determinato:

$$FC^N_t = (REF^N_{t-2} - RT^{NP}_{t-2} - RT_{t-2} + RA_{t-2} + RD_{t-2} + RSC^N_{t-2} + FC^N_{t-2})(1 + r);$$

b) i fattori correttivi FC^R sono così determinati:

dove:

$$FC^R_t = (REF^R_{t-2} - RT^R_{t-2} - RT^{RP}_{t-2} + RSC^R_{t-2} + FC^R_{t-2})(1 + r);$$

dove:

FC^N_t, FC^R_t, sono i fattori correttivi per l'anno termico t;

r è il tasso di rendimento medio annuo dei buoni del tesoro decennali dell'ultimo anno disponibile, aumentato dello 0,41 per cento;

REF^N_{t-2}, REF^R_{t-2}, sono i ricavi relativi rispettivamente alla rete nazionale di gasdotti e alle reti regionali di gasdotti, conseguiti applicando i corrispettivi di cui ai precedenti articoli 8 e 11, al lordo di eventuali riduzione operate dall'impresa e non previste dalla presente deliberazione, alle capacità effettivamente conferite per l'anno termico $t - 2$;

FC^N_{t-2}, FC^R_{t-2}, sono i fattori correttivi determinati per l'anno termico $t - 2$;

RA_{t-2} è il costo riconosciuto per il servizio di bilanciamento del sistema per l'anno termico $t - 2$;

RD_{t-2} è il ricavo derivante dall'applicazione dei corrispettivi di disequilibrio, considerati ai fini del calcolo dei ricavi di riferimento per l'anno termico $t - 2$;

$RSC^N_{t-2} e RSC^R_{t-2}$ sono i ricavi derivanti dall'applicazione rispettivamente dei corrispettivi di scostamento nei punti di entrata e uscita della rete nazionale di gasdotti e dei corrispettivi di scostamento nei punto di riconsegna della rete regionale, considerati ai fini del calcolo dei ricavi di riferimento per l'anno termico $t - 2$.

15.4 Ai fini del calcolo dei corrispettivi di cui all'art. 11, l'impresa di trasporto considera i fattori correttivi $FC^N_t e FC^R_t$, calcolati ai sensi del comma 15.3 per un ammontare fino al 2% dei ricavi di riferimento per la rete nazionale di gasdotti $(RT^N + RT^{NP} + RA - RD - RSC^N)$ e per la rete regionale di gasdotti $(RT^R + RT^{RP} - RSC^R)$. Gli importi eccedenti tale soglia sono considerati ai fini del

calcolo dei corrispettivi di cui all'art. 11 ripartendo l'ammontare su quattro anni termici successivi, tenuto conto della rivalutazione annua di cui al comma 15.3.

15.5 Nel calcolo dei ricavi effettivi, REF, si terrà conto anche di eventuali ricavi addizionali riscossi dalla società di trasporto e percepiti ai sensi dell'art. 10, comma 10.3 e 10.4 del presente provvedimento e dell'art. 15, comma 15.3.2 della deliberazione n. 137/2002, di disposizioni stabilite dal codice di rete, nonché di nuovi ricavi derivanti da altre attività.

15.6 Negli anni termici del periodo di regolazione successivi al primo, il corrispettivo unitario variabile di trasporto CV associato all'energia trasportata è soggetto ad eventuale integrazione per tener conto di nuove società di trasporto e ad un aggiornamento annuale sulla base della seguente formula:

$$CV_t = CV_{t-1} \times (1 + I_{t-1} - RP^V)$$

dove RP^V è il tasso annuale prefissato di variazione del recupero di produttività per la quota di costo legata all'energia trasportata, pari al 3,5 per cento.

15.7 A partire dall'anno termico 2007-2008, l'impresa di trasporto in aggiunta alla quota RNI_t relativa agli investimenti realizzati nell'esercizio precedente, di cui all'art. 4, comma 4.3, somma il valore aggiornato della quota di ricavi RNI relativa agli investimenti realizzati negli esercizi precedenti, a partire dall'anno 2005, calcolata come segue:

a) la quota di remunerazione riconosciuta per ciascuna tipologia di investimento, calcolata con riferimento al valore cumulato fino all'anno termico $t-2$ degli investimenti realizzati negli esercizi precedenti, a partire dall'anno 2005, calcolato con il metodo del costo storico rivalutato, di cui all'art. 3, tenuto conto dell'inflazione, del fondo ammortamento relativo ai soli cespiti entrati in esercizio, calcolato sulla base delle durate convenzionali indicate in tabella 1, e dei contributi pubblici e di altri soggetti percepiti;

b) la quota AMM_{NI} riconosciuta ai sensi dell'art. 4, comma 4.3, aggiornata sulla base della seguente formula:

$$AMM_{NI} = AMMnit - 1(1 + I_{t-1} - RP + Y + Q + W)$$

15.8 L'Autorità definisce il valore dei costi operativi riconosciuti per il primo anno del periodo di regolazione che decorre dal 1° ottobre 2009, riconoscendo alle imprese la metà degli ulteriori recuperi di produttività realizzati in eccesso rispetto a quelli prefissati ai sensi del presente provvedimento.

Art. 16.

Proposta, approvazione e pubblicazione delle tariffe

16.1 Entro il 28 febbraio di ogni anno, le imprese di trasporto diverse dall'impresa maggiore trasmettono a quest'ultima i dati e le informazioni necessari per il calcolo dei corrispettivi unitari di cui al precedente art. 11 e per l'individuazione dei punti di entrata e di uscita di cui al precedente art. 7.

16.2 Entro il 31 marzo di ogni anno, le imprese di trasporto sottopongono all'Autorità:

a) i ricavi RT^N, RT^R, definiti come al precedente art. 3 e 5, aggiornati in base all'art. 15 e relativi al successivo anno termico;

b) i ricavi RT^{NP}, RT^{RP}, definiti ai sensi dell'art. 4 e aggiornati in base all'art. 15, e relativi al successivo anno termico;

c) un'adeguata rappresentazione cartografica delle infrastrutture utilizzate per l'attività di trasporto;

d) le proposte relative ai requisiti di iniezione e erogazione e di volume di gas e ai costi del servizio di bilanciamento del sistema che costituiscono il ricavo RA di cui al precedente art. 6.

16.3 Entro il 31 marzo di ogni anno, le proposte dei punti di entrata ed uscita, dei corrispettivi relativi alla rete nazionale e regionale di gasdotti e dei corrispettivi CV e CV^P, calcolate sulla base delle disposizioni di cui al precedente art. 8 e nel rispetto dei ricavi di riferimento di cui agli articoli 3, 4, 5 e 15 del presente provvedimento, sono presentate dall'impresa maggiore all'Autorità e comunicate alle altre imprese di trasporto, in quest'ultimo caso unitamente alla documentazione necessaria per la valutazione delle medesime proposte.

16.4 Entro il 30 aprile di ogni anno, le imprese di trasporto diverse dall'impresa maggiore possono presentare all'Autorità, con riferimento alle proposte di cui al precedente comma, osservazioni e richieste motivate di modifiche.

16.5 Le proposte di cui al precedente comma 2, sono approvate qualora l'Autorità non si pronunci in senso contrario entro novanta giorni dal loro ricevimento.

16.6 Entro quindici giorni dalla data di approvazione delle tariffe da parte dell'Autorità, le imprese e di trasporto pubblicano, i corrispettivi di cui al precedente art. 8.

Art. 17.

Attestazione e verifica dei ricavi

17.1 Entro il 28 febbraio di ogni anno, le imprese di trasporto trasmettono all'Autorità una dichiarazione, sottoscritta dal legale rappresentante e certificata da una società di revisione iscritta all'albo speciale di cui alla legge 7 giugno 1974, n. 216, riportante i ricavi di cui al comma 2, conseguiti nel precedente anno termico.

17.2 La dichiarazione di cui al comma precedente da rendersi da parte delle imprese di trasporto deve indicare:

a) i ricavi suddivisi per i corrispettivi di cui ai precedenti articoli 8, 9 e 12;

b) i ricavi derivanti dalle compensazioni tra imprese di cui al precedente art. 14, con specificazione dei ricavi derivanti da corrispettivi unitari di capacità e dei ricavi derivanti da corrispettivi unitari variabili;

c) i ricavi derivanti da corrispettivi di bilanciamento del sistema di cui alla deliberazione n. 137/2002;

d) i ricavi derivanti dall'applicazione delle riduzioni del corrispettivo regionale, ai sensi dell'art. 10, comma 10.2 e dalle maggiorazioni del corrispettivo regionale, ai sensi dell'art. 10, comma 10.3 del presente provvedimento e dell'art. 15, comma 15.3.2 della deliberazione n. 137/2002;

e) i ricavi derivanti da disposizioni stabilite dal codice di rete dell'impresa di trasporto, nonché i nuovi ricavi derivanti da altre attività;

f) per ciascuno dei ricavi indicati alle precedenti lettere *a)*, *b)*, *c)*, e *d)*, le relative capacità conferite e le quantità trasportate nell'anno termico precedente e i corrispettivi unitari.

TITOLO V - DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI

Art. 18.

Proposta, approvazione e pubblicazione delle tariffe relative all'anno termico 2005-2006

18.1 Ai fini della determinazione delle tariffe relative all'anno termico 2005-2006 le imprese di trasporto trasmettono all'Autorità ed all'impresa maggiore di trasporto entro cinque giorni dall'entrata in vigore del presente provvedimento:

a) i ricavi RT^E, RT^N, RT^R di cui al precedente art. 3 e 11;

b) la proposta relativa alla definizione dei punti di entrata e dei punti di uscita della rete nazionale di gasdotti di cui all'art. 7;

c) le proposte tariffarie relative al primo anno termico del periodo di regolazione, calcolate secondo le disposizioni di cui ai precedenti articoli 8, 11 e 13, salvo quanto previsto al comma 18.4, e nel rispetto dei ricavi di riferimento di cui agli articoli 3 e 6 del presente provvedimento;

d) i requisiti di iniezione ed erogazione e i costi dei servizi di bilanciamento del sistema di cui al precedente art. 6.

18.2 Le proposte per la definizione dei punti di entrata ed uscita, dei corrispettivi relativi alla rete nazionale di gasdotti, dei corrispettivi CV e CV^P, quest'ultimo calcolato ai sensi della deliberazione n. 120/2001 con riferimento agli investimenti dell'anno 2004, sono presentati dall'impresa maggiore.

18.3 Per l'anno termico 2005-2006, il vincolo sui ricavi sarà calcolato tenuto conto del fattore correttivo relativo all'anno termico 2003-2004, in coerenza con quanto previsto dalla deliberazione n. 120/2001.

18.4 Per l'anno termico 2005-2006, il corrispettivo unitario CR_r è calcolato da ciascuna impresa di trasporto, ai sensi dell'art. 11, commi 11.3, 11.4 e 11.5, nel rispetto dei propri ricavi di riferimento relativi alla rete regionale di gasdotti.

18.5 Per l'anno termico 2005-2006, il corrispettivo CM è pari a zero.

18.6 Per l'anno termico 2005-2006, e comunque fino all'emanazione del provvedimento di cui al comma 10.4, l'impresa di trasporto applica ai punti di riconsegna di cui all'art. 10, comma 10.2, una riduzione dei corrispettivi CPu e CRr, pari al 30 per cento e nei casi di cui all'art. 10, comma 10.3, una maggiorazione del 60 per cento dei medesimi corrispettivi.

18.7 Le imprese di trasporto pubblicano anche mediante l'utilizzo dei propri siti internet, le tariffe approvate dall'Autorità entro cinque giorni dalla data della loro approvazione. Le tariffe rimangono in vigore per tutto l'anno termico successivo.

Art. 19.

Disposizioni transitorie

19.1 Entro il 31 dicembre 2005, le imprese di trasporto trasmettono all'Autorità una proposta per la definizione di un corrispettivo regionale unico a livello nazionale da applicare a decorrere dall'anno termico 2006-2007 e per le modalità di ripartizione dei relativi ricavi.

19.2 Ai fini del calcolo dei ricavi di riferimento per l'anno termico 2006-2007 si tiene conto del fattore correttivo relativo all'anno termico 2004-2005, calcolato in coerenza con quanto previsto dalla deliberazione n. 120/2001.

Art. 20.

Disposizioni in materia di conferimento di capacità per l'anno termico 2005-2006 e modifiche della deliberazione n. 137/2002.

20.1 In deroga all'art. 9, comma 2, della deliberazione n. 137/2002, per l'anno termico 2005/2006 le richieste di conferimento annuale e pluriennale di cui al comma 9.1, lettere *a)* e *b)*, della medesima deliberazione n. 137/2002 sono presentate all'impresa di trasporto entro il 15 agosto 2005.

20.2 In deroga agli articoli 9, comma 1, e 10, comma 1, della deliberazione n. 137/2002, per l'anno termico 2005/2006 l'impresa di trasporto conferisce le capacità per il servizio di trasporto continuo, su base annuale e pluriennale, e per il servizio di trasporto interrompibile, entro il 15 settembre 2005.

20.3 Tutti i riferimenti alla deliberazione n. 120/2001, contenuti nella deliberazione n. 137/2002, sono da intendersi come richiami al presente provvedimento.

20.4 All'art. 15, comma 15.3.2, della deliberazione n. 137/2002, le parole: «prevista dal comma 7.5.4» è sostituita con le parole: «prevista dal comma 12.2».

20.5 All'art. 15, comma 15.3.3, della deliberazione n. 137/2002, le parole: «comma 11.6» è sostituita con le parole: «comma 15.5».

Art. 21.

Disposizioni finali

Il presente provvedimento viene pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e nel sito internet dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas (www.autorita.energia.it) ed entra in vigore dalla data della sua pubblicazione.

Roma, 29 luglio 2005

Il presidente: ORTIS

ALLEGATO

Tabella 1 - Durata convenzionale tariffaria delle infrastrutture

Categoria di cespiti	Durata in anni
Fabbricati	40
Metanodotti (condotte e derivazioni)	40
Centrali di spinta	20
Misuratori	20
Altre immobilizzazioni	10

Tabella 2 - Deflatore degli investimenti fissi lordi

Anno	Deflatore investimenti fissi lordi	Anno	Deflatore investimenti fissi lordi
1950	31,3283	1978	5,3276
1951	29,3940	1979	4,6017
1952	29,1520	1980	3,6989
1953	29,7013	1981	3,0409
1954	30,1830	1982	2,6365
1955	30,1685	1983	2,3580
1956	29,3074	1984	2,1527
1957	28,4924	1985	1,9750
1958	29,1497	1986	1,9016
1959	29,3553	1987	1,8155
1960	28,1769	1988	1,7138
1961	27,1942	1989	1,6261
1962	26,0864	1990	1,5251
1963	24,1296	1991	1,4397
1964	23,1192	1992	1,3849
1965	23,0463	1993	1,3300
1966	22,4262	1994	1,2889
1967	21,6891	1995	1,2400
1968	21,2010	1996	1,2075
1969	20,0197	1997	1,1852
1970	17,6190	1998	1,1645
1971	16,5303	1999	1,1517
1972	15,8729	2000	1,1234
1973	13,0894	2001	1,0985
1974	10,1003	2002	1,0727
1975	8,6958	2003	1,0528
1976	7,1445	2004	1,0200
1977	6,0517	2005	1,0000

05A08367

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI

Entrata in vigore del protocollo aggiuntivo all'accordo tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Federazione Russa del 20 gennaio 2000 per l'assistenza italiana nella distribuzione degli stock di armi chimiche nella Federazione Russa, firmato a Roma il 17 aprile 2003.

Il giorno 21 dicembre 2004 si è perfezionato lo scambio delle notifiche previsto per l'entrata in vigore del protocollo aggiuntivo all'accordo tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Federazione Russa del 20 gennaio 2000 per l'assistenza italiana nella distribuzione degli stock di armi chimiche nella Federazione Russa, firmato a Roma il 17 aprile 2003, la cui ratifica è stata autorizzata con legge n. 196 del 19 luglio 2004, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 182 del 5 agosto 2004.

In conformità al suo art. 4, l'Accordo è entrato in vigore il 21 dicembre 2004.

05A08441

MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI

Sostituzione del commissario liquidatore del disciolto patronato ENPAC

Con decreto ministeriale 11 agosto 2005, l'avv. Maurizio Bernasconi, nato a Varese il 25 settembre 1967, ed ivi domiciliato legalmente in via Arconati n. 1, è nominato commissario liquidatore del disciolto patronato ENPAC, fino alla data del 30 giugno 2006, in sostituzione dell'avv. Stefano Ribaldi.

05A08444

Proroga del mandato al commissario liquidatore del disciolto patronato INAL

Con decreto ministeriale 10 agosto 2005, è stato prorogato alla data del 30 gennaio 2006 il mandato del commissario liquidatore del disciolto patronato INAL, nella persona dell'avv. Maurizio Bernasconi, nato a Varese il 25 settembre 1967 e ivi domiciliato legalmente, in via Arconati n. 1.

05A08445

Istruttoria per lo scioglimento della società cooperativa «Società cooperativa agricola Cigno a responsabilità limitata», in Nocciano.

A seguito della convenzione stipulata in data 30 novembre 2001 tra il Ministero del lavoro e delle politiche sociali ed il Ministero delle attività produttive, si informa che è in corso l'istruttoria per lo scioglimento d'ufficio della società cooperativa Coop. «Società cooperativa Agricola Cigno a responsabilità limitata», con sede in Nocciano (Pescara), costituita per rogito notaio Bulferi Giovanni, in data 8 maggio 1971, rep. n. 64820, codice fiscale inesistente - posizione n. (ex B.U.S.C.) 545/122404, e che dagli accertamenti effettuati, risulta trovarsi nelle condizioni previste dall'art. 2545-*septiesdecies*, comma 1 del codice civile.

Si comunica che chiunque vi abbia interesse potrà far pervenire a questa direzione provinciale del lavoro - servizio politiche del lavoro - Unità operativa relazioni sindacali, conflitti di lavoro e cooperazione, via Orazio, s.n. - 65128 Pescara, opposizione, debitamente motivata e documentata, all'emanazione del predetto provvedimento entro il termine di trenta giorni dalla data di pubblicazione del predetto avviso.

05A08446

MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI

Passaggio dal demanio al patrimonio dello Stato di un immobile sito nel comune di Castel Volturno

Con decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti di concerto con la Agenzia del demanio in data 18 marzo 2005, registrato alla Corte dei conti - Ufficio controllo atti Ministeri delle infrastrutture ed assetto del territorio - nel registro n. 8, foglio n. 144 in data 6 luglio 2005, sono state dismesse dal pubblico demanio marittimo e trasferite ai beni patrimoniali dello Stato le aree e le opere ivi insistenti per complessivi mq 71.300 circa, ubicate nel comune di Castel Volturno (Caserta), in località Pinetamare, riportate nel nuovo catasto terreni del medesimo Comune, rispettivamente al foglio di mappa n. 47, con le particelle nn. 226, 227, 228, 229, 230, 231, 232, 233, 234, 235, 236, 237, 238, 239, 240, 241, 242, 243, 244, 245, 246, 247, 248, 249, 250, 251, 252, 253, 254, 255, 256, 257, 258, 259, 260, 261, 263, 264, 265, 266, 267, 268, 269, 270, 271, 272, 273, 274, 275, 276, 277, 278 e 281 ed al foglio di mappa n. 49, con le particelle nn. 1322, 1323, 1324, 1325 e 1326/porzione ed indicate con apposita colorazione in risalto e con coordinate Gauss-Boaga nelle planimetrie e nelle monografie che sono parti integranti del decreto stesso.

05A08380

AGENZIA ITALIANA DEL FARMACO

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio, secondo procedura di mutuo riconoscimento, della specialità medicinale «Bizytram».

Estratto provvedimento UPC/II/2039 del 27 luglio 2005

Specialità medicinale: BIZYTRAM.

Confezioni:

034923019/M - 7 cpr in blister PVC da 75 MG;

034923021/M - 14 cpr in blister PVC da 75 MG;

034923033/M - 28 cpr in blister PVC da 75 MG;

034923045/M - 30 cpr in blister PVC da 75 MG;

034923058/M - 56 cpr in blister PVC da 75 MG;

034923060/M - 7 cpr in blister PVC da 100 MG;

034923072/M - 14 cpr in blister PVC da 100 MG;

034923084/M - 28 cpr in blister PVC da 100 MG;

034923096/M - 30 cpr in blister PVC da 100 MG;

034923108/M - 56 cpr in blister PVC da 100 MG;

034923110/M - 7 cpr in blister PVC da 150 MG;

034923122/M - 14 cpr in blister PVC da 150 MG;

034923134/M - 28 cpr in blister PVC da 150 MG;

034923146/M - 30 cpr in blister PVC da 150 MG;

034923159/M - 56 cpr in blister PVC da 150 MG;

034923161/M - 7 cpr in blister PVC da 200 MG;

034923173/M - 14 cpr in blister PVC da 200 MG;

034923185/M - 28 cpr in blister PVC da 200 MG;

034923197/M - 30 cpr in blister PVC da 200 MG;

034923209/M - 56 cpr in blister PVC da 200 MG;

034923211/M - 7 cpr in flacone PP da 75 MG;

034923223/M - 14 cpr in flacone PP da 75 MG;

034923235/M - 28 cpr in flacone PP da 75 MG;

034923247/M - 30 cpr in flacone PP da 75 MG;

034923250/M - 56 cpr in flacone PP da 75 MG;

034923262/M - 7 cpr in flacone PP da 100 MG;

034923274/M - 14 cpr in flacone PP da 100 MG;

034923286/M - 28 cpr in flacone PP da 100 MG;

034923298/M - 30 cpr in flacone PP da 100 MG;

034923300/M - 56 cpr in flacone PP da 100 MG;

034923312/M - 7 cpr in flacone PP da 150 MG;

034923324/M - 14 cpr in flacone PP da 150 MG;

034923336/M - 28 cpr in flacone PP da 150 MG;

034923348/M - 30 cpr in flacone PP da 150 MG;

034923351/M - 56 cpr in flacone PP da 150 MG;

034923363/M - 7 cpr in flacone PP da 200 MG;

034923375/M - 14 cpr in flacone PP da 200 MG;

034923387/M - 28 cpr in flacone PP da 200 MG;

034923399/M - 30 cpr in flacone PP da 200 MG;

034923401/M - 56 cpr in flacone PP da 200 MG

Titolare A.I.C.: Napp Pharmaceuticals Limited

Numero procedura mutuo riconoscimento: UK/H/0330/004/W006 e W05.

Tipo di modifica: modifica stampati

Modifica apportata: modifica al riassunto delle caratteristiche del prodotto nelle sezioni 4.5 e 4.8

Il titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale in questione deve apportare le necessarie modifiche al riassunto delle caratteristiche del prodotto dalla data di entrata in vigore del presente provvedimento, e per il foglio illustrativo dal primo lotto di produzione successivo all'entrata in vigore del presente provvedimento.

I lotti già prodotti non possono essere dispensati al pubblico a partire dal 60° giorno successivo alla data di pubblicazione del presente provvedimento.

Decorrenza ed efficacia del provvedimento: dalla data della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

05A08413

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio, secondo procedura di mutuo riconoscimento, della specialità medicinale «Zytram XL».

Estratto provvedimento UPC/II/2040 del 27 luglio 2005

Specialità medicinale: ZYTRAM XL.

Confezioni:

034561011/M - 150 MG compresse a rilascio prolungato blister da 7 compresse;

034561023/M - 150 MG compresse a rilascio prolungato blister da 14 compresse;

034561035/M - 150 MG compresse a rilascio prolungato blister da 28 compresse;

034561047/M - 150 MG compresse a rilascio prolungato blister da 56 compresse;

034561050/M - 150 MG compresse a rilascio prolungato flacone PP da 7 compresse;

034561062/M - 150 MG compresse a rilascio prolungato flacone PP da 14 compresse;

034561074/M - 150 MG compresse a rilascio prolungato flacone PP da 28 compresse;

034561086/M - 150 MG compresse a rilascio prolungato flacone PP da 56 compresse;

034561098/M - 200 MG compresse a rilascio prolungato blister da 7 compresse;

034561100/M - 200 MG compresse a rilascio prolungato blister da 14 compresse;

034561112/M - 200 MG compresse a rilascio prolungato blister da 28 compresse;

034561124/M - 200 MG compresse a rilascio prolungato blister da 56 compresse;

034561136/M - 200 MG compresse a rilascio prolungato flacone PP da 7 compresse;

034561148/M - 200 MG compresse a rilascio prolungato flacone PP da 14 compresse;

034561151/M - 200 MG compresse a rilascio prolungato flacone PP da 28 compresse;

034561163/M - 200 MG compresse a rilascio prolungato flacone PP da 56 compresse;

034561175/M - 300 MG compresse a rilascio prolungato blister da 7 compresse;

034561187/M - 300 MG compresse a rilascio prolungato blister da 14 compresse;

034561199/M - 300 MG compresse a rilascio prolungato blister da 28 compresse;

034561201/M - 300 MG compresse a rilascio prolungato blister da 56 compresse;

034561213/M - 300 MG compresse a rilascio prolungato flacone PP da 7 compresse;

034561225/M - 300 MG compresse a rilascio prolungato flacone PP da 14 compresse;

034561237/M - 300 MG compresse a rilascio prolungato flacone PP da 28 compresse;

034561249/M - 300 MG compresse a rilascio prolungato flacone PP da 56 compresse;

034561252/M - 400 MG compresse a rilascio prolungato blister da 7 compresse;

034561264/M - 400 MG compresse a rilascio prolungato blister da 14 compresse;

034561276/M - 400 MG compresse a rilascio prolungato blister da 28 compresse;

034561288/M - 400 MG compresse a rilascio prolungato blister da 56 compresse;

034561290/M - 400 MG compresse a rilascio prolungato flacone PP da 7 compresse;

034561302/M - 400 MG compresse a rilascio prolungato flacone PP da 14 compresse;

034561314/M - 400 MG compresse a rilascio prolungato flacone PP da 28 compresse;

034561326/M - 400 MG compresse a rilascio prolungato flacone PP da 56 compresse;

034561338/M - 150 MG compresse a rilascio prolungato blister da 2 compresse;

034561340/M - 150 MG compresse a rilascio prolungato blister da 10 compresse;

034561353/M - 150 MG compresse a rilascio prolungato blister da 15 compresse;

034561365/M - 150 MG compresse a rilascio prolungato blister da 30 compresse;

034561377/M - 150 MG compresse a rilascio prolungato blister da 50 compresse;

034561389/M - 150 MG compresse a rilascio prolungato blister da 60 compresse;

034561391/M - 150 MG compresse a rilascio prolungato blister da 100 compresse;

034561403/M - 150 MG compresse a rilascio prolungato flacone PP da 2 compresse;

034561415/M - 150 MG compresse a rilascio prolungato flacone PP da 10 compresse;

034561427/M - 150 MG compresse a rilascio prolungato flacone PP da 15 compresse;

034561439/M - 150 MG compresse a rilascio prolungato flacone PP da 30 compresse;

034561441/M - 150 MG compresse a rilascio prolungato flacone PP da 50 compresse;

034561454/M - 150 MG compresse a rilascio prolungato flacone PP da 60 compresse;

034561466/M - 150 MG compresse a rilascio prolungato flacone PP da 100 compresse;

034561478/M - 200 MG compresse a rilascio prolungato blister da 2 compresse;

034561480/M - 200 MG compresse a rilascio prolungato blister da 10 compresse;

034561492/M - 200 MG compresse a rilascio prolungato blister da 15 compresse;

034561504/M - 200 MG compresse a rilascio prolungato blister da 30 compresse;

034561516/M - 200 MG compresse a rilascio prolungato blister da 50 compresse;

034561528/M - 200 MG compresse a rilascio prolungato blister da 60 compresse;

034561530/M - 200 MG compresse a rilascio prolungato blister da 100 compresse;

034561542/M - 200 MG compresse a rilascio prolungato flacone PP da 2 compresse;

034561555/M - 200 MG compresse a rilascio prolungato flacone PP da 10 compresse;

034561567/M - 200 MG compresse a rilascio prolungato flacone PP da 15 compresse;

034561579/M - 200 MG compresse a rilascio prolungato flacone PP da 30 compresse;

034561581/M - 200 MG compresse a rilascio prolungato flacone PP da 50 compresse;

034561593/M - 200 MG compresse a rilascio prolungato flacone PP da 60 compresse;

034561605/M - 200 MG compresse a rilascio prolungato flacone PP da 100 compresse;

034561617/M - 300 MG compresse a rilascio prolungato blister da 2 compresse;

034561629/M - 300 MG compresse a rilascio prolungato blister da 10 compresse;

034561631/M - 300 MG compresse a rilascio prolungato blister da 15 compresse;

034561643/M - 300 MG compresse a rilascio prolungato blister da 30 compresse;

034561656/M - 300 MG compresse a rilascio prolungato blister da 50 compresse;

034561668/M - 300 MG compresse a rilascio prolungato blister da 60 compresse;

034561670/M - 300 MG compresse a rilascio prolungato blister da 100 compresse;

034561682/M - 300 MG compresse a rilascio prolungato flacone PP da 2 compresse;

034561694/M - 300 MG compresse a rilascio prolungato flacone PP da 10 compresse;

034561706/M - 300 MG compresse a rilascio prolungato flacone PP da 15 compresse;

034561718/M - 300 MG compresse a rilascio prolungato flacone PP da 30 compresse;

034561720/M - 300 MG compresse a rilascio prolungato flacone PP da 50 compresse;

034561732/M - 300 MG compresse a rilascio prolungato flacone PP da 60 compresse;

034561744/M - 300 MG compresse a rilascio prolungato flacone PP da 100 compresse;

034561757/M - 400 MG compresse a rilascio prolungato blister da 2 compresse;

034561769/M - 400 MG compresse a rilascio prolungato blister da 10 compresse;

034561771/M - 400 MG compresse a rilascio prolungato blister da 15 compresse;

034561783/M - 400 MG compresse a rilascio prolungato blister da 30 compresse;

034561795/M - 400 MG compresse a rilascio prolungato blister da 50 compresse;

034561807/M - 400 MG compresse a rilascio prolungato blister da 60 compresse;

034561819/M - 400 MG compresse a rilascio prolungato blister da 100 compresse;

034561821/M - 400 MG compresse a rilascio prolungato flacone PP da 2 compresse;

034561833/M - 400 MG compresse a rilascio prolungato flacone PP da 10 compresse;

034561845/M - 400 MG compresse a rilascio prolungato flacone PP da 15 compresse;

034561858/M - 400 MG compresse a rilascio prolungato flacone PP da 30 compresse;

034561860/M - 400 MG compresse a rilascio prolungato flacone PP da 50 compresse;

034561872/M - 400 MG compresse a rilascio prolungato flacone PP da 60 compresse;

034561884/M - 400 MG compresse a rilascio prolungato flacone PP da 100 compresse;

Titolare A.I.C.: Napp Pharmaceuticals Limited

Numero procedura mutuo riconoscimento: UK/H/0306/004/W010 e w09

Tipo di modifica: modifica stampati

Modifica apportata: modifica al riassunto delle caratteristiche del prodotto nelle sezioni 4.5 e 4.8

Il titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale in questione deve apportare le necessarie modifiche al riassunto delle caratteristiche del prodotto dalla data di entrata in vigore del presente provvedimento, e per il foglio illustrativo dal primo lotto di produzione successivo all'entrata in vigore del presente provvedimento.

I lotti già prodotti non possono essere dispensati al pubblico a partire dal 60º giorno successivo alla data di pubblicazione del presente provvedimento.

Decorrenza ed efficacia del provvedimento: dalla data della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

05A08412

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio, secondo procedura di mutuo riconoscimento, della specialità medicinale «Cerazette».

Estratto provvedimento UPC/II/2041 del 27 luglio 2005

Specialità medicinale: CERAZETTE

Confezioni:

034118012/M - 28 compresse rivestite in blister;

034118024/M - 3 x 28 compresse rivestite in blister;

034118036/M - 6 x 28 compresse rivestite in blister.

Titolare A.I.C.: N.V. Organon

Numero procedura mutuo riconoscimento: SE/H/0147/001/II/005

Tipo di modifica: modifica officina

Modifica apportata: aggiunta di un sito alternativo per tutte le fasi della fabbricazione ed il rilascio (Organon (Ireland) Ltd., Drynam Road, Sword, Dublino-Irlanda)

Il titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale in questione deve apportare le necessarie modifiche al foglio illustrativo dal primo lotto di produzione successivo all'entrata in vigore del presente provvedimento.

I lotti già prodotti, possono essere mantenuti in commercio fino alla data di scadenza indicata in etichetta.

Decorrenza ed efficacia del provvedimento: dalla data della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

05A08411

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio, secondo procedura di mutuo riconoscimento, della specialità medicinale «UFT».

Estratto provvedimento UPC/II/2042 del 27 luglio 2005

Specialità medicinale: UFT

Confezioni:

034864013/M - 21 capsule dure in blister PVC/PVDC/AL;
034864025/M - 28 capsule dure in blister PVC/PVDC/AL;
034864037/M - 35 capsule dure in blister PVC/PVDC/AL;
034864049/M - 42 capsule dure in blister PVC/PVDC/AL

Titolare A.I.C.: Bristol Myers Squibb S.R.L.

Numero procedura mutuo riconoscimento: ES/H/0104/001/II/015,II/11

Tipo di modifica: modifica stampati.

Modifica apportata: aggiornamento del riassunto delle caratteristiche del prodotto nelle sezioni 4.4, 4.5 e 4.8

Il titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale in questione deve apportare le necessarie modifiche al riassunto delle caratteristiche del prodotto dalla data di entrata in vigore del presente provvedimento, e per il foglio illustrativo dal primo lotto di produzione successivo all'entrata in vigore del presente provvedimento.

I lotti già prodotti non possono essere dispensati al pubblico a partire dal 90º giorno successivo alla data di pubblicazione del presente provvedimento.

Decorrenza ed efficacia del provvedimento: dalla data della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

05A08410

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale «Seretide»

Estratto provvedimento UPC/II/1878 bis *del 28 luglio 2005*

Specialità medicinale: SERETIDE

Titolare A.I.C.: GlaxoSmithKline S.p.a.

Tipo di modifica: integrazione provvedimento UPC/II/1878 del 28 aprile 2005

Modifica apportata; integrazione del preambolo del provvedimento UPC/II/1878 del 28 aprile 2005 con la voce: «Vista la notifica di fine della procedura numero UK/H/0392/001-003/II/23 trasmessa dalla competente autorità inglese in qualità di Stato Membro di Riferimento (RMS);»

Il presente provvedimento, è notificato alla società titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale ed ha validità dalla data della notifica. (29 luglio 2005)

05A08415

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale «Aliflus»

Estratto provvedimento UPC/II/1879 bis *del 28 luglio 2005*

Specialità medicinale: ALIFLUS

Titolare A.I.C.: Menarini International Operations Luxembourg S.A.

Tipo di modifica: integrazione provvedimento UPC/II/1879/2005 del 28 aprile 2005

Modifica apportata: integrazione del preambolo del provvedimento UPC/II/1879 del 28 aprile 2005 Con la voce: «Vista la notifica di fine della procedura numero UK/H/0398/001-003/II/26 trasmessa dalla competente autorità inglese in qualità di Stato Membro di Riferimento (RMS);»

Il presente provvedimento, è notificato alla società titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale ed ha validità dalla data della notifica. (02 agosto 2005)

05A08414

Comunicato di rettifica relativo all'estratto del provvedimento UPC/II/2016 del 20 luglio 2005, relativo alla modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio, secondo procedura di mutuo riconoscimento, della specialità medicinale «Azatioprina Hexal».

Nell'estratto citato in epigrafe, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 179 del 3 agosto 2005, non sono state inserite le seguenti confezioni:

«036292011/mg "30 compresse rivestite con film in blister pp/al da 50 mg";

036292035/mg "100 compresse rivestite con film in blister pp/al da 50 mg".»

che, pertanto, si intendono aggiunte.

05A08409

AUTORITÀ DI BACINO DEI FIUMI ISONZO, TAGLIAMENTO, LIVENZA, PIAVE E BRENTA-BACCHIGLIONE

Avviso relativo alla dichiarazione dello stato di sofferenza idrica nel bacino del Piave

Si dà avviso che con decreto del segretario generale n. 9 in data 5 agosto 2005 è stato dichiarato, ai sensi dell'art. 11 delle norme di attuazione del «Piano stralcio per la gestione delle risorse idriche» posto in salvaguardia dall'art. 2 della delibera del Comitato Istituzionale n. 4 del 3 marzo 2004, lo stato di sofferenza idrica nel bacino del Piave.

Il documento sopraccitato, con la documentazione relativa, è consultabile nel Bollettino ufficiale della regione del Veneto, della regione autonoma Friuli-Venezia Giulia e regione autonoma Trentino-Alto Adige.

05A08327

AUGUSTA IANNINI, *direttore* FRANCESCO NOCITA, *redattore*

(G501196/1) Roma, 2005 - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A. - S.

ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO

LIBRERIE CONCESSIONARIE PRESSO LE QUALI È IN VENDITA LA GAZZETTA UFFICIALE

cap	località	libreria	indirizzo	pref.	tel.	fax
95024	**ACIREALE (CT)**	CARTOLIBRERIA LEGISLATIVA S.G.C. ESSEGICI	Via Caronda, 8-10	095	7647982	7647982
00041	**ALBANO LAZIALE (RM)**	LIBRERIA CARACUZZO	Corso Matteotti, 201	06	9320073	93260286
60121	**ANCONA**	LIBRERIA FOGOLA	Piazza Cavour, 4-5-6	071	2074606	2060205
83100	**AVELLINO**	LIBRERIA PIROLA MAGGIOLI	Via Matteotti, 30/32	0825	30597	248957
81031	**AVERSA (CE)**	LIBRERIA CLA.ROS	Via L. Da Vinci, 18	081	8902431	8902431
70124	**BARI**	CARTOLIBRERIA QUINTILIANO	Via Arcidiacono Giovanni, 9	080	5042665	5610818
70121	**BARI**	LIBRERIA UNIVERSITÀ E PROFESSIONI	Via Crisanzio, 16	080	5212142	5243613
13900	**BIELLA**	LIBRERIA GIOVANNACCI	Via Italia, 14	015	2522313	34983
40132	**BOLOGNA**	LIBRERIA GIURIDICA EDINFORM	Via Ercole Nani, 2/A	051	4218740	4210565
40124	**BOLOGNA**	LIBRERIA GIURIDICA - LE NOVITÀ DEL DIRITTO	Via delle Tovaglie, 35/A	051	3399048	3394340
21052	**BUSTO ARSIZIO (VA)**	CARTOLIBRERIA CENTRALE BORAGNO	Via Milano, 4	0331	626752	626752
91022	**CASTELVETRANO (TP)**	CARTOLIBRERIA MAROTTA & CALIA	Via Q. Sella, 106/108	0924	45714	45714
95128	**CATANIA**	CARTOLIBRERIA LEGISLATIVA S.G.C. ESSEGICI	Via F. Riso, 56/60	095	430590	508529
88100	**CATANZARO**	LIBRERIA NISTICÒ	Via A. Daniele, 27	0961	725811	725811
66100	**CHIETI**	LIBRERIA PIROLA MAGGIOLI	Via Asinio Herio, 21	0871	330261	322070
22100	**COMO**	LIBRERIA GIURIDICA BERNASCONI - DECA	Via Mentana, 15	031	262324	262324
87100	**COSENZA**	LIBRERIA DOMUS	Via Monte Santo, 70/A	0984	23110	23110
50129	**FIRENZE**	LIBRERIA PIROLA già ETRURIA	Via Cavour 44-46/R	055	2396320	288909
71100	**FOGGIA**	LIBRERIA PATIERNO	Via Dante, 21	0881	722064	722064
03100	**FROSINONE**	L'EDICOLA	Via Tiburtina, 224	0775	270161	270161
16121	**GENOVA**	LIBRERIA GIURIDICA	Galleria E. Martino, 9	010	565178	5705693
95014	**GIARRE (CT)**	LIBRERIA LA SEÑORITA	Via Trieste angolo Corso Europa	095	7799877	7799877
73100	**LECCE**	LIBRERIA LECCE SPAZIO VIVO	Via Palmieri, 30	0832	241131	303057
74015	**MARTINA FRANCA (TA)**	TUTTOUFFICIO	Via C. Battisti, 14/20	080	4839784	4839785
98122	**MESSINA**	LIBRERIA PIROLA MESSINA	Corso Cavour, 55	090	710487	662174
20100	**MILANO**	LIBRERIA CONCESSIONARIA I.P.Z.S.	Galleria Vitt. Emanuele II, 11/15	02	865236	863684
70056	**MOLFETTA (BA)**	LIBRERIA IL GHIGNO	Via Campanella, 24	080	3971365	3971365

Segue: **LIBRERIE CONCESSIONARIE PRESSO LE QUALI È IN VENDITA LA GAZZETTA UFFICIALE**

cap	**località**	libreria	indirizzo	pref.	tel.	fax
80139	**NAPOLI**	LIBRERIA MAJOLO PAOLO	Via C. Muzy, 7	081	282543	269898
80134	**NAPOLI**	LIBRERIA LEGISLATIVA MAJOLO	Via Tommaso Caravita, 30	081	5800765	5521954
28100	**NOVARA**	EDIZIONI PIROLA E MODULISTICA	Via Costa, 32/34	0321	626764	626764
90138	**PALERMO**	LA LIBRERIA DEL TRIBUNALE	P.za V.E. Orlando, 44/45	091	6118225	552172
90138	**PALERMO**	LIBRERIA S.F. FLACCOVIO	Piazza E. Orlando, 15/19	091	334323	6112750
90145	**PALERMO**	LIBRERIA COMMISSIONARIA G. CICALA INGUAGGIATO	Via Galileo Galilei, 9	091	6828169	6822577
90133	**PALERMO**	LIBRERIA FORENSE	Via Maqueda, 185	091	6168475	6177342
43100	**PARMA**	LIBRERIA MAIOLI	Via Farini, 34/D	0521	286226	284922
06087	**PERUGIA**	CALZETTI & MARIUCCI	Via della Valtiera, 229	075	5997736	5990120
29100	**PIACENZA**	NUOVA TIPOGRAFIA DEL MAINO	Via Quattro Novembre, 160	0523	452342	461203
59100	**PRATO**	LIBRERIA CARTOLERIA GORI	Via Ricasoli, 26	0574	22061	610353
00192	**ROMA**	LIBRERIA DE MIRANDA	Viale G. Cesare, 51/E/F/G	06	3213303	3216695
00195	**ROMA**	COMMISSIONARIA CIAMPI	Viale Carso, 55-57	06	37514396	37353442
00161	**ROMA**	L'UNIVERSITARIA	Viale Ippocrate, 99	06	4441229	4450613
00187	**ROMA**	LIBRERIA GODEL	Via Poli, 46	06	6798716	6790331
00187	**ROMA**	STAMPERIA REALE DI ROMA	Via Due Macelli, 12	06	6793268	69940034
45100	**ROVIGO**	CARTOLIBRERIA PAVANELLO	Piazza Vittorio Emanuele, 2	0425	24056	24056
63039	**SAN BENEDETTO D/T (AP)**	LIBRERIA LA BIBLIOFILA	Via Ugo Bassi, 38	0735	587513	576134
07100	**SASSARI**	MESSAGGERIE SARDE LIBRI & COSE	Piazza Castello, 11	079	230028	238183
10122	**TORINO**	LIBRERIA GIURIDICA	Via S. Agostino, 8	011	4367076	4367076
21100	**VARESE**	LIBRERIA PIROLA	Via Albuzzi, 8	0332	231386	830762
36100	**VICENZA**	LIBRERIA GALLA 1880	Viale Roma, 14	0444	225225	225238

MODALITÀ PER LA VENDITA

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni dell'Istituto sono in vendita al pubblico:

- **presso l'Agenzia dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A. in ROMA, piazza G. Verdi, 10 - ☎ 06 85082147;**
- **presso le librerie concessionarie indicate (elenco consultabile sul sito www.ipzs.it)**

L'Istituto conserva per la vendita le Gazzette degli ultimi 4 anni fino ad esaurimento. Le richieste per corrispondenza potranno essere inviate a:

Funzione Editoria - U.O. DISTRIBUZIONE
Attività Librerie concessionarie, Vendita diretta e Abbonamenti a periodici
Piazza Verdi 10, 00198 Roma
fax: 06-8508-4117
e-mail: editoriale@ipzs.it

avendo cura di specificare nell'ordine, oltre al fascicolo di GU richiesto, l'indirizzo di spedizione e di fatturazione (se diverso) ed indicando il codice fiscale per i privati. L'importo della fornitura, maggiorato di un contributo per le spese di spedizione, sarà versato in contanti alla ricezione.

Le inserzioni, come da norme riportate nella testata della parte seconda, si ricevono con pagamento anticipato, presso le agenzie in Roma e presso le librerie concessionarie.

Per informazioni, prenotazioni o reclami attinenti agli abbonamenti oppure alla vendita della *Gazzetta Ufficiale* bisogna rivolgersi direttamente all'Amministrazione, presso l'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Piazza G. Verdi, 10 - 00100 ROMA

Gazzetta Ufficiale Abbonamenti	Vendite	Ufficio inserzioni	Numero verde
☎ 800-864035 - Fax 06-85082520	☎ 800-864035 - Fax 06-85084117	☎ 800-864035 - Fax 06-85082242	☎ 800-864035

GAZZETTA UFFICIALE
DELLA REPUBBLICA ITALIANA

CANONI DI ABBONAMENTO ANNO 2005 (salvo conguaglio) (*)

Ministero dell'Economia e delle Finanze - *Decreto 24 dicembre 2003* (G.U. *n. 36 del 13 febbraio 2004)*

GAZZETTA UFFICIALE - PARTE I (legislativa)

		CANONE DI ABBONAMENTO	
Tipo A	Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi tutti i supplementi ordinari:		
	(di cui spese di spedizione € 219,04)	- annuale	€ **400,00**
	(di cui spese di spedizione € 109,52)	- semestrale	€ **220,00**
Tipo A1	Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi i soli supplementi ordinari contenenti i provvedimenti legislativi:		
	(di cui spese di spedizione € 108,57)	- annuale	€ **285,00**
	(di cui spese di spedizione € 54,28)	- semestrale	€ **155,00**
Tipo B	Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti dei giudizi davanti alla Corte Costituzionale:		
	(di cui spese di spedizione € 19,29)	- annuale	€ **68,00**
	(di cui spese di spedizione € 9,64)	- semestrale	€ **43,00**
Tipo C	Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti della CE:		
	(di cui spese di spedizione € 41,27)	- annuale	€ **168,00**
	(di cui spese di spedizione € 20,63)	- semestrale	€ **91,00**
Tipo D	Abbonamento ai fascicoli della serie destinata alle leggi e regolamenti regionali:		
	(di cui spese di spedizione € 15,31)	- annuale	€ **65,00**
	(di cui spese di spedizione € 7,65)	- semestrale	€ **40,00**
Tipo E	Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata ai concorsi indetti dallo Stato e dalle altre pubbliche amministrazioni:		
	(di cui spese di spedizione € 50,02)	- annuale	€ **167,00**
	(di cui spese di spedizione € 25,01)	- semestrale	€ **90,00**
Tipo F	Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi tutti i supplementi ordinari, ed ai fascicoli delle quattro serie speciali:		
	(di cui spese di spedizione € 344,93)	- annuale	€ **780,00**
	(di cui spese di spedizione € 172,46)	- semestrale	€ **412,00**
Tipo F1	Abbonamento ai fascicoli della serie generale inclusi i supplementi ordinari con i provvedimenti legislativi e ai fascicoli delle quattro serie speciali:		
	(di cui spese di spedizione € 234,45)	- annuale	€ **652,00**
	(di cui spese di spedizione € 117,22)	- semestrale	€ **342,00**

N.B.: L'abbonamento alla GURI tipo A, A1, F, F1 comprende gli indici mensili
Integrando con la somma di € **80,00** *il versamento relativo al tipo di abbonamento alla* Gazzetta Ufficiale - *parte prima - prescelto, si riceverà anche l'Indice Repertorio Annuale Cronologico per materie anno 2005.*

BOLLETTINO DELLE ESTRAZIONI

Abbonamento annuo (incluse spese di spedizione) € **88,00**

CONTO RIASSUNTIVO DEL TESORO

Abbonamento annuo (incluse spese di spedizione) € **56,00**

PREZZI DI VENDITA A FASCICOLI
(Oltre le spese di spedizione)

Prezzi di vendita:		
	serie generale	€ 1,00
	serie speciali (escluso concorsi), ogni 16 pagine o frazione	€ 1,00
	fascicolo serie speciale, *concorsi,* prezzo unico	€ 1,50
	supplementi (ordinari e straordinari), ogni 16 pagine o frazione	€ 1,00
	fascicolo Bollettino Estrazioni, ogni 16 pagine o frazione	€ 1,00
	fascicolo Conto Riassuntivo del Tesoro, prezzo unico	€ 6,00

I.V.A. 4% a carico dell'Editore

GAZZETTA UFFICIALE - PARTE II (inserzioni)

Abbonamento annuo	*(di cui spese di spedizione € 120,00)*		€ **320,00**
Abbonamento semestrale	*(di cui spese di spedizione € 60,00)*		€ **185,00**
Prezzo di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione (oltre le spese di spedizione)		€ 1,00	

I.V.A. 20% inclusa

RACCOLTA UFFICIALE DEGLI ATTI NORMATIVI

Abbonamento annuo		€ **190,00**
Abbonamento annuo per regioni, province e comuni		€ **180,00**
Volume separato (oltre le spese di spedizione)	€ 18,00	

I.V.A. 4% a carico dell'Editore

Per l'estero i prezzi di vendita, in abbonamento ed a fascicoli separati, anche per le annate arretrate, compresi i fascicoli dei supplementi ordinari e straordinari, devono intendersi raddoppiati. Per il territorio nazionale i prezzi di vendita dei fascicoli separati, compresi i supplementi ordinari e straordinari, relativi ad anni precedenti, devono intendersi raddoppiati. Per intere annate è raddoppiato il prezzo dell'abbonamento in corso. Le spese di spedizione relative alle richieste di invio per corrispondenza di singoli fascicoli, vengono stabilite, di volta in volta, in base alle copie richieste.

N.B. - Gli abbonamenti annui decorrono dal 1° gennaio al 31 dicembre, i semestrali dal 1° gennaio al 30 giugno e dal 1° luglio al 31 dicembre.

Restano confermati gli sconti in uso applicati ai soli costi di abbonamento

ABBONAMENTI UFFICI STATALI
Resta confermata la riduzione del 52% applicata sul solo costo di abbonamento

* tariffe postali di cui al Decreto 13 novembre 2002 (G.U. n. 289/2002) e D.P.C.M. 27 novembre 2002 n. 294 (G.U. 1/2003) per soggetti iscritti al R.O.C.

* 4 5 - 4 1 0 1 0 0 0 5 0 8 2 4 *

€ 1,00